

ATTIVITÀ VARIE - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti Attività varie: *Quesiti di prevenzione incendi relativi a stabilimenti ed impianti, attività industriali, artigianali, officine, laboratori, codice di prevenzione incendi, aperture di smaltimento fumo, criteri di assoggettabilità, termini e definizioni, caratteristiche costruttive, distanza di sicurezza, affollamento, esodo, carico d'incendio, vie ed uscite di emergenza, dispositivi di apertura porte, tornelli, spazio scoperto, luogo sicuro, altezza delle porte sulle vie di uscita, filtri a prova di fumo, accesso da porticato, centri di accoglienza per immigrati, impianti di odorizzazione del gas naturale, contenitori-distributori, gallerie stradali e ferroviarie, gruppi frigoriferi ad assorbimento, impianti di climatizzazione, lanterne volanti o lanterne cinesi, macchine elettriche, centrali termoelettriche, manifestazioni temporanee, attività di gommista, impianti di compressione o di decompressione, reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, centrali idroelettriche, soluzioni idroalcoliche, impianti di rifornimento privato di gas naturale, depositi di gas metano compresso in bombole, complessi edilizi a uso terziario, stazioni ferroviarie, impianti elettrici temporanei, protezione contro le scariche atmosferiche, vano corsa ascensori, depositi di combustibile, impianti refrigeranti e frigoriferi, depositi di metanolo ed etanolo, industrie dell'arredamento e dell'abbigliamento, attività di carattere temporaneo, depositi di fiammiferi, rivendita di tabacchi, comunità religiose, ecc. ⁽¹⁾*

Nota DCPREV prot. n. 9833 del 22-07-2020

Decreto 10 marzo 2020 - Disposizioni, di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Con l'entrata in vigore del [decreto del 10 marzo 2020](#), lo scorso 18 giugno, si ritiene opportuno evidenziare i principali elementi di novità introdotti dal decreto in argomento.

Il decreto si prefigge di aggiornare le disposizioni tecniche riguardanti gli impianti di climatizzazione e condizionamento previste nelle regole tecniche di prevenzione incendi, in particolare quelle che consentono, per le macchine e apparecchiature facenti parte degli impianti di climatizzazione e condizionamento inserite nelle attività regolamentate dalle predette regole tecniche, la sola possibilità di impiego di fluidi refrigeranti non infiammabili o non infiammabili e non tossici.

In particolare tale disposizione riguarda i seguenti decreti:

- [decreto del Ministro dell'Interno 26 agosto 1992](#) recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica";
- [decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994](#) recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere" e s.m.i.;
- [decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996](#) recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
- [decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2002](#) recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private" e s.m.i.;
- [decreto del Ministro dell'Interno 22 febbraio 2006](#) recante "Approvazione della regola tecnica

¹ *I pareri espressi ed i riferimenti presenti nel testo devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti normativi succeduti nel tempo. Questo vale sia per quanto concerne le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al DPR 1° agosto 2011, n° 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011), sia per le specifiche regole tecniche relative all'argomento che hanno aggiornato o sostituito le precedenti. I testi, i commenti, i chiarimenti e le informazioni contenute nella pubblicazione sono a cura dell'autore e non hanno carattere di ufficialità. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it.*

di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici";

- [decreto del Ministro dell'Interno 27 luglio 2010](#) recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq".

Per quanto sopra, il decreto 10 marzo 2020:

- consente la possibilità di utilizzo, negli impianti di climatizzazione e condizionamento, di macchine equipaggiate con refrigeranti classificati A1 o A2L, superando così il vincolo di utilizzo di soli fluidi non tossici o non infiammabili;
- ribadisce che la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti deve essere fatta a regola d'arte, quindi rispettando le regole e le norme applicabili;
- ribadisce che gli impianti di climatizzazione e condizionamento sono impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi.

Si chiarisce pertanto che la possibilità dell'impiego di fluidi classificati A1 o A2L consente di installare, sempre nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla regola dell'arte (ad esempio: serie delle norme tecniche UNI EN 378), unità interne contenenti anche i predetti fluidi (ci si riferisce in particolare agli impianti ad espansione diretta, tra cui anche gli impianti VRF — Variable Refrigerant Flow).

Nei procedimenti di prevenzione incendi, per le nuove attività, la documentazione tecnica deve comprendere:

- in caso di valutazione del progetto ai fini del rilascio del parere di conformità antincendio, la *"specificità dell'impianto"*, con indicazione del fluido utilizzato e delle caratteristiche di installazione delle macchine, dimostrando il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza dell'installazione tecnica in conformità alla regola dell'arte applicabile;
- in caso di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la documentazione prevista al punto 3.2 dell'Allegato II del decreto 7 agosto 2012 (dichiarazione di conformità) comprensiva del manuale di uso e manutenzione da inserire nel fascicolo antincendio dell'attività.

Per le attività esistenti, l'eventuale riconversione degli impianti con fluidi A1 è considerata modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio: pertanto, in accordo all'art. 4, comma 8, del decreto 7 agosto 2012, dovrà essere documentata al Comando all'atto della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. A tal fine, alla documentazione del rinnovo dovrà essere allegata la dichiarazione di conformità dell'impianto riconvertito, rendendo, altresì, disponibile il manuale di uso e manutenzione presso la sede dell'attività stessa.

Sempre per le attività esistenti, l'eventuale riconversione degli impianti con fluidi A2L è considerata, invece, una modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio e, nel caso in cui non comporti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, si rimanda alle procedure previste dall'art. 4, comma 7 del decreto 7 agosto 2012. In tal caso, alla documentazione della SCIA dovrà essere allegata, oltre alla dichiarazione di non aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza a firma di tecnico abilitato, la dichiarazione di conformità dell'impianto riconvertito. Anche in questo caso, presso l'attività dovrà essere reso disponibile il manuale di uso e manutenzione dell'impianto stesso.

Nota DCPREV prot. n. 9105 del 08-07-2020

Gruppi frigoriferi ad assorbimento - Modalità di installazione

In riscontro al quesito inviato, relativo alla possibilità di installazione di gruppi frigoriferi ad assorbimento all'interno dei locali dove sono installati gli impianti di produzione calore, si premette che i decreti e le relative regole tecniche richiamate anche dal quesito stesso, anche se genericamente, vietano espressamente tale installazione.

Le stesse regole tecniche forniscono, per i gruppi frigoriferi, le modalità di installazione ammesse, l'aerazione necessaria e le tipologie di fluidi frigoriferi utilizzabili (*si rammenta che, in relazione a tale ultimo punto, il [D.M. 10 marzo 2020](#) ha recentemente aggiornato le tipologie di fluidi consentite*). Sono inoltre riportati espressi divieti di modalità di installazione per i gruppi

refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca e particolari disposizioni per le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento, a fiamma diretta.

Il recente [D.M. 8 novembre 2019](#), che ha aggiornato le disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso, tuttavia, ammette entro i locali di installazione dell'impianto di produzione del calore la presenza di eventuali apparecchi o dispositivi destinati a funzioni complementari o ausiliarie del medesimo impianto.

Tanto sopra premesso, in considerazione della tipicità dei gruppi frigoriferi ad assorbimento che, per la produzione di acqua refrigerata, basano il loro funzionamento su un ciclo ad assorbimento impiegando l'acqua quale refrigerante e una soluzione di acqua e bromuro di litio come assorbente, si ritiene che la loro installazione all'interno dei locali destinati ad impianti per la produzione del calore, in attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, possa essere utilmente valutata attraverso la documentazione tecnica integrata dalla valutazione del rischio aggiuntivo secondo il procedimento di deroga di cui all'art. 7 del DPR 151/2011 e con le modalità dell'art. 6 del DM 7 agosto 2012.

Nota DCPREV prot. n. 4096 del 12-03-2020

Quesito documentazione aperture di smaltimento fumo di emergenza

... In relazione all'oggetto, si rappresenta che la soluzione conforme per il livello di prestazione II della misura S.8 "Controllo di fumi e calore" richiede che siano soddisfatte le previsioni richieste al paragrafo S.8.5 "Aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza".

Pertanto, nella documentazione progettuale devono essere specificate le caratteristiche ed il tipo di realizzazione delle aperture di smaltimento, oltre ad indicare l'ubicazione e fornire le informazioni che consentano di inserire nella gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5) le modalità di conduzione e le eventuali logiche di attivazione per tutte le aperture in caso di incendio.

Inoltre, sempre in fase di progettazione, qualora il tipo di realizzazione delle aperture di smaltimento selezionato dovesse essere fra quelli per i quali fosse richiesta una prestazione di attivazione dell'apertura in caso di incendio (SEb dotate di sistema automatico di apertura asservita ad IRAI, SEc ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata, SEd apertura comandata da posizione non protetta e segnalata) il progettista è tenuto a descrivere la parte di "impianto" o di "meccanismo" necessario al funzionamento in emergenza delle aperture di smaltimento, identificando gli accorgimenti impiantistici atti a garantire la prestazione in caso di emergenza (ad esempio: l'alimentazione di sicurezza per gli azionamenti elettrici di apertura, le forze minime necessarie alla movimentazione dell'infisso dalla posizione di chiuso a quella di aperto, le modalità di verifica e manutenzione delle apparecchiature, meccanismi o dispositivi, ...).

Per le aperture SEe (aperture di smaltimento provviste di elementi di chiusura permanenti), come già esplicitato nella Tabella S.8-4, devono essere indicate le modalità di immediata demolizione o dimostrate, sempre a cura del progettista, le modalità di apertura nelle effettive condizioni di incendio.

In fase di SCIA, nel fascicolo antincendio deve essere inserita la documentazione che consenta di valutare la rispondenza delle aperture in argomento al progetto di sicurezza antincendio e alla regola dell'arte, tenendo conto delle reali condizioni di esercizio ed impiego. La predetta documentazione sarà costituita, almeno, da quella di seguito indicata:

- progetto dei sistemi impiantistici (elettrici, meccanici, idraulici, pneumatici, ...), ove presenti, necessari al funzionamento di dette specifiche aperture (es. aperture asservite ad IRAI o a sistema di apertura comandata), da ritenersi inclusi tra i sistemi dispositivi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- relazione con le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati;
- manuale d'uso e manutenzione delle aperture provviste di azionamento, sia automatico che manuale, di intervento in caso di emergenza.

Si precisa che il modello "DICH. IMP." rappresenta un utile riferimento nella predisposizione della documentazione per la fase di SCIA.

In condizioni di esercizio, le aperture di smaltimento devono essere inserite nel registro dei controlli ai fini della loro manutenzione.

In ultimo, si rappresenta che in fase di attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio, essendo le aperture di smaltimento incluse fra i sistemi e dispositivi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, il titolare dell'attività è tenuto ad assicurare, nell'attestazione di rinnovo, di aver adempiuto al mantenimento in efficienza di tali presidi di sicurezza.

Nota DCPREV prot. n. 16510 del 31-10-2019

DPR 151/11 Attività n. 80 - Gallerie stradali più lunghe di 500 metri - Adempimenti procedurali e tecnici- Indirizzi applicativi.

Il DPR 151/11 ha assoggettato ai procedimenti di prevenzione incendi le gallerie stradali di lunghezza superiore ai 500 metri annoverandole in categoria A.

Tali infrastrutture possono o meno essere ricomprese nella rete stradale transeuropea (rete TEN).

Si evidenzia, in via preliminare, la differenza dei procedimenti amministrativi antincendio applicabili per le infrastrutture stradali che **appartengono alla rete TEN**, per le quali, pur applicandosi la disciplina dall'art. 4 del DPR 151/11, risulta preminente, sia in termini procedurali che tecnici, l'aspetto autorizzatorio nonché l'opera di controllo e vigilanza che il D.lgs. 264/06 pone in capo alle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare alla **Commissione permanente per le gallerie** di cui all'**art. 4** dello stesso **D.lgs 264/06**.

Per le gallerie in esercizio della rete TEN e non ancora conformi ai requisiti previsti dal D.lgs 264/06, i termini di raccordo tra gli adempimenti procedurali previsti dal DPR 151/11 e dal D.lgs 264/06 sono stati chiariti dalle **circolari n. 1 del 29.01.2013** e **n. 2 del 12.04.2016** che, in sostanza, hanno evidenziato che il termine fissato dalla legge per la presentazione della SCIA di cui all'art 4 del DPR 151/11 è sei mesi dopo la scadenza temporale prevista per gli adeguamenti tecnici di cui all'allegato II del D.lgs 264/06 (la data riportata dal comma 7 dell'art. 10 è il 30.04 2019).

Inoltre, come già riportato nella **Circolare DCPREV 14724 del 26.11.2012⁽²⁾**, ai fini degli adempimenti di cui DPR 151/2011, l'asseverazione a firma di tecnico abilitato, a corredo della SCIA di cui all'art. 4 del medesimo decreto, deve attestare la conformità della galleria appartenente alla rete TEN ai requisiti di prevenzione incendi contenuti nel D.lgs 5 ottobre 2006, n. 264.

Per quanto riguarda, invece, le gallerie stradali esistenti **non appartenenti alla rete TEN**, il termine di presentazione della SCIA di cui all'art. 4 del DPR 151/11 è stato prorogato da vari interventi legislativi che si sono succeduti nel corso del tempo e, da ultimo, sono stati fissati dall'articolo 7 dalla legge n. 134/2012 che, tra l'altro, prevede che *"...gli adempimenti amministrativi stabiliti dal ... regolamento sono espletati entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"* (il termine dei sei mesi decorre dal 30 aprile 2019).

Tale disposto normativo ha, pertanto, uniformato i termini per la presentazione della SCIA ex art. 4 DPR 151/11 sia in caso di gallerie appartenenti alla rete TEN che di gallerie non appartenenti alla rete TEN.

In considerazione della scadenza di tale termine, si forniscono i seguenti indirizzi applicativi per il personale del CNVVF che dovesse trovarsi in presenza di gallerie stradali in esercizio più lunghe di 500 metri, sia nell'ambito degli ordinari controlli di prevenzione incendi che nell'ambito dell'attività di vigilanza ispettiva.

Qualora nell'ambito dei controlli di prevenzione incendi il personale VF si trovasse in presenza di **gallerie appartenenti alla rete TEN esistenti e non ancora conformi** ai requisiti di cui al D.lgs 264/2006, fermo restando la necessità di attivare le procedure di polizia giudiziaria previste in caso di mancanza di SCIA, le valutazioni tecniche sulle eventuali carenze degli aspetti

² *Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di categoria A di cui al d.P.R. 151/2011. Disposizioni per l'asseverazione.*

antincendio devono essere effettuate con riferimento ai requisiti minimi riportati nell'**Allegato II del D.lgs 264/06**.

Si fa presente, comunque, che la **Commissione permanente** per le gallerie ex art. 4 del D.lgs 264/06, **su richiesta di taluni gestori**, ha di recente licenziato, con apposito atto deliberativo, alcuni requisiti di sicurezza tecnici e gestionali in modo da consentire l'**esercizio provvisorio**, con limitazioni, di gallerie esistenti e non adeguate. Si fa riserva di trasmettere tale documento, non appena sarà disponibile.

In sede di sopralluogo dovrà, inoltre, essere verificata la sussistenza del previsto atto autorizzativo della Commissione permanente per le gallerie.

Le **risultanze degli eventuali esiti negativi** dei controlli devono essere comunicate, oltre che agli organi competenti secondo quanto previsto dagli **artt. 16, comma 5 o 19, comma 3 del D.lgs 139/06** e s.m.i., **anche alla Commissione permanente** per le gallerie ai fini dell'adozione delle proprie determinazioni in merito all'esercizio di cui all'art. 4 comma 10 del D.lgs 264/06. ⁽³⁾

Con l'occasione, si rammenta che i Comandi dei Vigili del fuoco non sono tenuti a valutare ed approvare, qualora proposti dai gestori, interventi atti a compensare il rischio del mancato adeguamento ai requisiti previsti dal D.lgs 264/06 o alle condizioni di esercizio con limitazioni fissati dalla Commissione permanente, nemmeno qualora tali misure fossero presentate dai gestori nell'ambito dei Piani di intervento predisposti ai fini di ottenere il concerto con le strutture territoriali dei Vigili del fuoco.

Qualora invece ci si trovasse in presenza di una galleria appartenente alla **rete TEN già conforme** ai requisiti di cui al D.lgs 264/06, fermo restando la necessità di attivare le procedure di polizia giudiziaria previste in caso di mancanza di SCIA, il personale VF avrà cura di verificare, in sede di sopralluogo, la sussistenza dell'atto autorizzativo all'esercizio di cui all'allegato IV del D.lgs 264/06 da parte della Commissione permanente per le gallerie.

Per quanto attiene, invece, alle gallerie esistenti **non appartenenti alla rete TEN**, si comunica che, al fine di individuare le necessarie disposizioni normative, il Ministero dell'interno, competente per i soli aspetti antincendio, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, hanno predisposto uno specifico provvedimento recante "*Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea*", approvato dal C.C.T.S. nell'adunanza del 28/11/2018. Per tale provvedimento si sta completando l'iter di acquisizione del previsto concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Detto provvedimento prevede, tra l'altro, per le gallerie già in esercizio alla data della sua emanazione, un adeguamento a specifici requisiti di sicurezza antincendio in tre differenti fasi temporali con scadenza 6 mesi, 1 anno e 5 anni.

Sul punto si chiarisce che, al termine di ciascuno degli adeguamenti previsti e comunque alla scadenza dei rispettivi termini, il gestore o soggetto titolare dell'attività deve presentare la SCIA.

La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica resta a disposizione per la raccolta e l'analisi dei ritorni applicativi dei sopraccitati indirizzi, anche tenendo conto della necessità di raccordare, con costanza, gli esiti degli stessi con i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nota DCPREV prot. n. 15406 del 15-10-2019

D.M. 12 aprile 2019 – Modifiche al decreto del 3 agosto 2015 e s.m.i.

Con l'approssimarsi dell'entrata in vigore del decreto del 12 aprile 2019, prevista per il 20 ottobre p.v., si ritiene opportuno evidenziare i principali elementi di novità introdotti dal decreto in argomento.

- Articolo 2 del D.M. 12 aprile 2019

³ *Art. 4 comma 10 del D.lgs 264/06: La Commissione può sospendere o limitare l'esercizio di una galleria se i requisiti di sicurezza non sono rispettati e specifica le condizioni per ristabilire le situazioni di traffico normali. Tale provvedimento, qualora comporti gravi e lunghe perturbazioni del traffico, sarà adottato d'intesa con gli uffici territoriali di governo competenti e dovrà anche indicare i percorsi alternativi.*

Con tale articolo è stato, innanzitutto, ampliato l'elenco delle attività ricomprese in allegato I del D.P.R. 151/2011 a cui applicare le modalità di progettazione del c.d. Codice di prevenzione incendi; si segnalano, ad esempio, le attività dalla n. 19 alla n. 26 e la n. 73 che, invece, erano escluse dall'originario campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015.

Si evidenzia, altresì, che per tali attività di nuova realizzazione, con esclusione di quelle puntualmente elencate al successivo articolo 3, le norme tecniche allegate al Codice diventano l'unico strumento di progettazione ammesso.

Nei commi 3 e 4 sono fornite, invece, indicazioni riguardo alle modalità di progettazione per le attività esistenti che sono oggetto di modifiche e/o ampliamenti dopo l'entrata in vigore del decreto in argomento; in estrema sintesi, è ammesso che per tali attività sia possibile mantenere le modalità progettuali secondo le normative di tipo tradizionale anche sulle parti oggetto di modifica/ampliamento, qualora l'applicazione alle stesse del Codice comportasse incompatibilità con le porzioni dell'attività non oggetto di intervento.

Al tal riguardo, si evidenzia come la previsione sia tesa ad evitare potenziali elementi di criticità nella fase di transizione dalle normative tradizionali al Codice; in tale contesto, quindi, quando le modifiche o ampliamenti su attività esistenti progettate con le nuove disposizioni tecniche dovessero comportare interventi di conformazione, sia in termini strutturali che impiantistici, anche negli ambiti della stessa attività non oggetto di intervento, è consentito al responsabile dell'attività di poter continuare ad applicare le normative di tipo tradizionale; è fatta salva la possibilità, su base volontaria, di riprogettare l'intera attività adottando le norme tecniche allegate al Codice.

Al comma 5, viene previsto, infine, che le norme allegate al Codice possano essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio, non solo delle attività "sottosoglia", ossia che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del D.P.R. 151/2011, ma anche per quelle che non sono elencate nel citato D.P.R.; le attività del comma 5 che optano per l'applicazione del nuovo approccio progettuale sono esonerate dall'applicazione delle normative di tipo tradizionale.

- Articolo 3 del D.M. 12 aprile 2019

Tale articolo ha introdotto nel D.M. 3 agosto 2015 l'articolo 2-bis che definisce le modalità applicative alternative.

Come in precedenza accennato, si fa salva la possibilità di applicare le normative di tipo tradizionale (elencate all'art. 5, comma 1 bis) in alternativa alle norme tecniche allegate al Codice, per talune attività dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, già regolate da specifica disposizione di prevenzione incendi che, attualmente, sono: alberghi, scuole, attività commerciali, uffici ed autorimesse (ad esempio, il responsabile di un'attività ricettiva turistico alberghiera potrà ancora optare tra l'applicazione del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. o del D.M. 9 agosto 2016).

Per tali attività permane in vigore, pertanto, il regime del cosiddetto doppio binario.

Nella tabella seguente, si riporta lo schema riepilogativo delle indicazioni sopra illustrate.

Tipologia di attività		Progettazione di nuova attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo codice	- Codice - Se il codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività
	Con RTV	Si può scegliere tra - Codice o - Regole tradizionali	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali	

Schema riepilogativo delle modalità applicative del D.M. 3/8/2015 e s.m.i., come modificato dal D.M. 12/4/2019

In considerazione dell'importanza delle modifiche introdotte dalla norma in argomento, nel

rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, questa Direzione centrale assicurerà il necessario supporto alle strutture territoriali del C.N.VV.F., anche al fine di consentire l'uniforme applicazione delle disposizioni previste.

Nota DCPREV prot. n. 9454 del 20-06-2019

Quesito inerente il D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. - criteri di valutazione R ambiente per pavimentazioni contenenti fibre di amianto.

In riscontro al quesito formulato ..., fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni vigenti in materia di amianto presente all'interno degli edifici, si rappresenta quanto segue.

Con il profilo di rischio $R_{ambiente}$, il Codice di prevenzione Incendi ha inteso introdurre nel quadro della progettazione antincendio un parametro, seppur qualitativo, per discriminare la possibilità che l'incendio ragionevolmente credibile sviluppabile all'interno di una specifica attività possa comportare effetti dannosi significativi sull'ambiente.

In caso di $R_{ambiente}$ non significativo, l'applicazione delle misure antincendio connesse all' R_{vita} e all' R_{beni} , consente di mitigare anche il rischio ambientale; in caso di $R_{ambiente}$ significativo, invece, si dovranno applicare per tutte le misure antincendio del Codice di P.I. i livelli di prestazione conseguenti ai diversi criteri di attribuzione.

Nel caso prospettato nel quesito in argomento, è lecito desumere che i professionisti citati da codesto Comando si siano limitati ad individuare nelle pavimentazioni viniliche con fibre di amianto una possibile fonte di pericolo senza, tuttavia, procedere ad una più approfondita e specifica valutazione del rischio ambiente, richiesta dal decreto.

Come meglio esplicitato nella proposta di modifica dell'allegato al D.M. 3 agosto 2015, presentata nella seduta del C.C.T.S. del 9 aprile u.s., tale valutazione del profilo di rischio $R_{ambiente}$ deve tenere conto dell'ubicazione dell'attività, ivi compresa la presenza di ricettori sensibili nelle aree esterne, della tipologia e dei quantitativi di materiali combustibili presenti e dei prodotti della combustione da questi sviluppati in caso di incendio, delle misure di prevenzione e protezione antincendio adottate.

Si coglie, infine, l'occasione per segnalare che, come sopra accennato, l'allegato tecnico al D.M. 3 agosto 2015 è attualmente in fase di revisione e codesti Uffici potranno formulare ogni utile osservazione e contributo tramite il form appositamente predisposto e raggiungibile al seguente link http://bit.ly/CodicePI_form.

Al link http://bit.ly/CodicePI_beta sarà inoltre possibile visionare le osservazioni già pervenute ed il testo della RTO presentata nella citata seduta del CCTS con l'evidenza delle modifiche proposte rispetto alla versione attualmente vigente.

Nota DCPREV prot. n. 5913 del 23-04-2019

Quesiti inerenti il D.M. 3 agosto 2015 in relazione al carico d'incendio ...

In riscontro ai quesiti formulati con la nota a margine indicata, si rappresenta quanto segue:

a) Nel concordare con il parere espresso da codesta Direzione regionale, (*) si evidenzia infatti che la generica dicitura "elevato carico d'incendio specifico" è stata intenzionalmente utilizzata per meglio evidenziare come la necessità di adottare il livello di prestazione IV della misura S6 derivi prettamente dalla specifica valutazione del rischio per ogni singolo caso in studio, sulla base di una pluralità di fattori e non esclusivamente su di un valore prefissato del carico d'incendio.

b) *omissis*

() L'adozione del livello di prestazione IV per la misura "controllo dell'incendio" di cui al cap. S.6 del DM 03/08/2015 è strettamente legata alle risultanze dell'analisi del rischio. Il riferimento ad "elevato carico d'incendio specifico q_f " rappresenta solo uno degli elementi di valutazione ed in tal senso non sono definibili valori di riferimento oltre i quali sia necessaria l'adozione delle soluzioni corrispondenti al livello IV, come ad esempio l'installazione di sistemi automatici di controllo o estinzione degli incendi. Nell'ambito di tale valutazione si ritiene importante tenere conto anche della velocità di propagazione dell'incendio, che può essere determinante per valutare la possibilità di controllo dell'incendio con sistemi manuali.*

Nota DCPREV prot. n. 11468 del 29-08-2018 (Circolare n. 1/2018)

Decreto del Ministero dell'Interno 22 novembre 2017 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C" e Decreto del Ministero dell'Interno 10 maggio 2018 recante "Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C".
Indicazioni applicative.

I contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C, sono stati regolamentati ai fini della prevenzione incendi nel tempo attraverso diverse norme, circolari e chiarimenti interpretativi.

In particolare, sono state emanate le seguenti disposizioni normative:

- [Decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 1990](#) recante "Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori - distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri
- [Lettera-Circolare M.I., prot. n. P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998](#), la quale ha stabilito che l'installazione delle apparecchiature in argomento può essere consentita anche presso altre attività produttive, diverse da quelle di cui sopra, esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada;
- [Decreto del Ministro dell'interno 12 settembre 2003](#) recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto".

Per rendere il quadro normativo più omogeneo, è stata elaborata la regola tecnica in oggetto emanata con [Decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2017](#) per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C, successivamente modificata con [Decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 2018](#).

Tale Decreto abroga e sostituisce le norme in precedenza citate e si applica a tutti i contenitori distributori ad uso privato, indipendentemente dal tipo di attività nella quale sono installati.

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti relativi alle principali novità introdotte dal Decreto stesso:

<p>Art. 4 comma 2 del DM 22 nov 2017</p>	<p>Si rammenta che sono esentati dall'obbligo di adeguamento alla regola tecnica i contenitori-distributori esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia; - siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; - siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'alt. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
<p>Punto 1.2 lettera b) dell'allegato al DM 22 nov 2017</p>	<p>Il termine "contenitore-distributore" impiegato nel decreto è esattamente equivalente ai termini "contenitore-distributore rimovibile" e "contenitore-distributore mobile" impiegati nel decreto del Ministro dell'Interno del 19 marzo 1990.</p> <p>Le disposizioni del decreto non si applicano quindi agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione e ai serbatoi fissi connessi ad esempio a gruppi elettrogeni o ad impianti di riscaldamento.</p>

Punto 4.1 dell'allegato al DM 22 nov 2017	Con l'entrata in vigore del decreto decadono, esclusivamente ai fini delle nuove immissioni sul mercato, le approvazioni di tipo rilasciate per serbatoi in plastica privi del requisito di reazione al fuoco di classe A1.
Punto 4.1 dell'allegato al DM 22 nov 2017	Il bacino di contenimento non è considerato elemento strutturale del contenitore distributore: pertanto l'eventuale modifica del solo bacino di un contenitore distributore, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non necessita di un aggiornamento della approvazione di tipo rilasciata ai sensi del DM 31 luglio 1934. Alla luce di ciò, un eventuale adeguamento del bacino di contenimento può essere perseguito con diversi sistemi anche non strutturati con il contenitore-distributore stesso come ad esempio la posa del contenitore-distributore all'interno di una vasca di capacità geometrica idonea.
Punto 4.10 dell'allegato al DM 22 nov 2017	Analogamente al bacino di contenimento, anche il box prefabbricato non è da considerare elemento strutturale del contenitore-distributore. Pertanto, l'eventuale realizzazione di un box prefabbricato che rispetta i requisiti del p.to 4.10 dell'allegato al Decreto, per un contenitore-distributore esistente, non necessita di un aggiornamento della approvazione di tipo.
DM 10 maggio 2018	Il Decreto a fianco indicato consente che, entro il 17 febbraio 2019, possono essere commercializzati ed installati Contenitori Distributori conformi alle specifiche tecniche dei precedenti Decreti (aventi in particolare bacini di contenimento pari al 50% della capacità geometrica massima), purché l'apparecchiatura sia stata realizzata entro il 5 gennaio 2018 (data entrata in vigore del Decreto 22 novembre 2017). Dopo il 17 febbraio 2019, i contenitori-distributori con bacino di contenimento pari al 50% della capacità geometrica massima, potranno continuare ad essere utilizzati solo se in regola con i procedimenti di prevenzione incendi. Si precisa che tale disposizione è valida solo per le caratteristiche costruttive del prodotto "contenitore-distributore", mentre devono comunque essere rispettati le altre misure di sicurezza di cui all'allegato al Decreto 22 novembre 2017.

Ulteriori precisazioni e/o chiarimenti:

1. Si rammenta che, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 116 di conversione del D.L. 91/2014 pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 192 del 20/08/2014 (S.O. n.72), gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche se muniti di erogatore sono esentati dall'applicazione del D.P.R. 151/2011 (presentazione SCIA). Per tali fattispecie dovrà essere comunque osservato quanto indicato dal DM 22 novembre 2017 sotto la diretta responsabilità dell'esercente i contenitori distributori rimovibili stessi, salvo che l'installazione sia esentata dall'obbligo di adeguamento ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto citato.
2. le approvazioni di tipo, rilasciate in riferimento del DM 19/03/1990 e del DM 12/03/2003, non decadono con l'entrata in vigore del DM 22/11/2017 purché l'eventuale adeguamento alle nuove misure previste non comporti modifiche strutturali o impiantistiche del contenitore-distributore approvato.

Restano impregiudicati i procedimenti amministrativi di prevenzione incendi previsti dalle leggi e regolamenti vigenti

Nota DCPREV prot. n. 8482 del 21-06-2017

Indicazioni procedurali inerenti la realizzazione di impianti di odorizzazione del gas naturale presso gli impianti di ricezione, prima riduzione e misura in cabina di proprietà dei clienti finali.

La Società SNAM Rete Gas ha presentato una specifica relazione tecnica relativa alla valutazione del rischio di incendio aggiuntivo per un impianto di ricezione, prima riduzione e misura di gas naturale in cabina (impianto REMI - attività ricompresa al punto 2 dell'Allegato I al del D.P.R.151/11) a seguito della realizzazione, nell'ambito dello stesso, di un impianto di odorizzazione.

Dall'esame della documentazione, si ritiene, anche su conforme parere del Comitato Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che la realizzazione di un **impianto di odorizzazione di gas naturale** presso un impianto REMI in cabina, possa essere considerata una modifica che non comporta aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza e soggetta agli adempimenti di cui all'art.4, comma 7, del D.M. 7 agosto 2012, qualora siano verificate tutte le condizioni e prescrizioni riportate nel seguente allegato tecnico.

Nota DCPREV prot. n. 10246 del 11-08-2016

Attività 2 e 6 dell'Allegato I del DPR 151/11 - Elaborati cartografici.

È giunta a questa Direzione, da parte della Società Snam Rete Gas, la proposta di utilizzare un nuovo elaborato cartografico utilizzando la Carta Tecnica Regionale, in sostituzione dell'attuale planimetria redatta su base catastale, per rappresentare i propri impianti nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R.151/11 (alt. 2 e 6 dell'Allegato I al D.P.R. 151/11).

Al riguardo, anche in considerazione delle esigenze di razionalizzazione rappresentate dalla stessa Società, si ritiene che la proposta possa essere accolta, ferma restando la possibilità di integrare l'elaborato in allegato, qualora ritenuto necessario, con ulteriori descrizioni grafiche ritenute utili ai fini antincendio o in caso di soccorso, così come riportalo nell'Allegato 1 al D.M. 7 agosto 2012.

Nota STAFFCADIP prot. n. 5178 del 26-05-2015

Centri di accoglienza per immigrati.

Pervengono a questo Dipartimento alcune richieste di chiarimento concernenti le misure di prevenzione incendi da adottare nei centri di accoglienza per immigrati. Al riguardo si ritiene che tali strutture, caratterizzate per quanto noto da un'organizzazione molto variabile dal punto di vista logistico, nonché da potenziali problematiche di ordine pubblico, non appaiono immediatamente riconducibili alle attività assoggettate ai controlli di prevenzione incendi, ma devono essere esaminate caso per caso sulla base delle specifiche caratteristiche, tenendo peraltro presente la temporaneità dell'attività che non prevede quindi l'attivazione del procedimento di cui al D.P.R. 151/2011.

Ciò premesso, per quanto attiene le norme tecniche di prevenzione incendi da prendere a riferimento - e ferme restando quelle che disciplinano le specifiche aree e/o impianti posti al servizio degli edifici (impianti di produzione calore, impianti elettrici, impianti per la distribuzione e l'utilizzazione del gas, ecc.) - occorre distinguere i seguenti casi.

Nell'eventualità in cui i centri di accoglienza siano ubicati in strutture ricettive turistico-alberghiere si dovrà prendere a riferimento il D.M. 9 aprile 1994 e ss.mm.

Nel caso in cui le strutture ricettive siano di altra natura (caserme, scuole, ecc.) gli stessi centri possono ritenersi assimilabili a dormitori per i quali si applicano i criteri tecnici generali di prevenzione incendi, così come indicato nell'Allegato 1 al D.M. 7 agosto 2012, tenendo presenti, quale utile riferimento, le misure riportate nell'Allegato al citato D.M. 9 aprile 1994 e ss.mm.

Quando, invece, i centri di accoglienza sono ospitati all'interno di edifici di civile abitazione occorre fare riferimento alle regole tecniche individuate dall'allegato al D.M. 246/1987.

Si soggiunge, altresì, che per tutte le attività in argomento trovano applicazione le norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008, declinate per gli aspetti della sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nel D.M. 10 marzo 1998.

Si evidenzia peraltro che tali disposizioni, unitamente alle "Linee guida antincendio ed altri rischi per i centri polifunzionali per gli immigrati" emanate con direttiva del Ministro dell'interno in data 11 maggio 2005, sono richiamate nello schema di capitolato di gara d'appalto, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 21 novembre 2008 e utilizzato negli specifici bandi di gara per il funzionamento e la gestione dei centri di accoglienza in parola.

Le Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco provvederanno ad informare i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco ricadenti nel territorio di competenza.

Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19-05-2015
Definizione di manifestazione temporanea.

Con riferimento al quesito ..., si rappresenta quanto segue. Con l'esclusione delle manifestazioni temporanee indicata all'allegato I del D.P.R. 151/2011, il normatore ha inteso implicitamente confermare l'abrogazione dell'art. 15 co. 1 punto 5 del D.P.R. 577/82, già operata dall'art. 9 del D.P.R. 37/98. In tale ottica, il normatore ha altresì voluto esplicitare tale orientamento anche per le attività di cui al p.to 69 del D.P.R. 151/2011 che, infatti, per loro stessa natura, possono, più di sovente di altre, concretizzarsi con attività a spiccato carattere occasionale e temporaneo. Relativamente poi al richiamato concetto di temporaneità, risulta evidente **l'impossibilità di procedere ad una quantificazione dello stesso in termini temporali**, proprio alla luce della pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto.

in generale, comunque, per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono intendere quelle **caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita**.

In buona sostanza, infatti, per le attività come sopra descritte **risulterebbe illogico e contrario** ai primari obiettivi di buona amministrazione, **l'inserimento delle stesse nell'ambito di procedimenti tecnico amministrativi** che, nel concreto, potrebbero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse.

Nota DCPREV prot. n. 3043 del 12-03-2015
Quesito in materia di prevenzione incendi - Assoggettabilità attività di gommista - Riscontro.

In riferimento al quesito ..., si ritiene che l'attività in argomento possa rientrare tra le tipologie di **officine di riparazione per veicoli** a motore di cui **al punto 53** dell'allegato 1 al d.P.R. 151 se di superficie superiore a 300 mq. Nel caso sia presente un quantitativo di gomme superiore a 10.000 Kg si configura anche l'attività di cui al **punto 43** dello stesso allegato.

Nota DCPREV prot. n. 10694 del 05-09-2014.
D.P.R.151/11. Attività n. 2 e n. 6 dell'Allegato I. Attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio. Chiarimenti.

Giungono a questa Direzione, da parte della Società SNAM, richieste di chiarimento in merito alle attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio da presentare ai sensi del D.P.R. 151/11 e del D.M. 7 agosto 2012 per le attività indicate in oggetto e di seguito riportate:

n.2 Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm³/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa.

n.6 Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa.

Al riguardo, e con particolare riferimento al D.M. 17 aprile 2008 recante "*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*", si chiarisce quanto segue.

1. Distanze di sicurezza nei confronti di luoghi di concentrazione di persone

Per "luoghi di concentrazione di persone" - di cui al punto 2.5.3 dell'Allegato A al D.M. 17 aprile 2008, per i quali è prescritta una distanza non inferiore a 100 m dalle condotte di 1^a specie, visto l'elenco seppure non esaustivo delle attività riportate - si ritiene che debbano intendersi quei luoghi nei quali, oltre ai lavoratori, sia prevista la presenza di pubblico con un affollamento presumibile superiore a 100 persone, con esclusione, pertanto, delle attività produttive che non presentino tale condizione. Nel caso in cui il luogo di concentrazione di persone sia costituito da più edifici, fisicamente separati tra di loro, la distanza di cui sopra farà riferimento all'affollamento del singolo edificio più vicino e non alla somma degli affollamenti di tutti gli edifici costituenti il luogo in argomento.

2. Distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati

Con riferimento al punto 2.5.1 dello stesso Allegato A, si ritiene di poter escludere dalla applicazione delle distanze di sicurezza ivi indicate quei manufatti monopiano caratterizzati dall'assenza di una o più pareti verticali o parti di esse, prive di serramenti, da aperture poste anche in corrispondenza della copertura e dalla presenza di persone solo occasionale e di breve durata.

3. Modifiche di attività esistenti

Con particolare riguardo per le attività n. 6, che ai sensi della precedente disciplina erano soggette ai controlli di prevenzione incendi *una tantum*, si evidenzia che eventuali modifiche apportate nel tempo, ivi compresa la variazione delle condizioni della fascia di rispetto/sicurezza ad opera di soggetti terzi, dovranno costituire oggetto di valutazione, caso per caso, ai sensi dell'art. 4, commi 6, 7 e 8, del D.M. 7 agosto 2012, anche con riferimento a quanto previsto dal citato D.M. 17 aprile 2008 qualora per lo sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte, non risultino più soddisfatte le condizioni relative alle prescritte distanze di sicurezza.

Nota DCPREV prot. n. 7392 del 30-05-2014.

Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di un'officina meccanica con lavorazioni a freddo con più di 25 dipendenti.

Con riferimento al quesito ..., si concorda con il parere espresso ... da codesta Direzione Regionale.
(*)

() Il quesito è volto a chiarire la corretta interpretazione del "numero di addetti" individuato al punto 54 del DPR 151/2011 (Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti). Il termine "addetto" deve ritenersi riferito alla specificità richiamata nella formulazione dell'attività soggetta, ossia di chi è preposto all'officina, similmente a quanto più dettagliatamente espresso per l'att. 9 in merito alla mansione specifica di saldatura o taglio.*

Nota DCPREV prot. n. 5289 del 23-04-2014.

Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di impianti frigoriferi e depositi di oli lubrificanti per organi in rotazione di centrali idroelettriche.

Con riferimento alle note ..., e nel ribadire che la richiesta di determinazioni da parte di questa Direzione Centrale su questioni per le quali si è già espresso un organo tecnico consultivo collegiale quale il Comitato Tecnico Regionale non appare coerente con le procedure e i principi indicati dal D. Lgs.139/06, si esprime condivisione con quanto rappresentato nella nota di codesta Direzione Regionale. (*)

() Il quesito riguarda l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi degli **impianti frigoriferi** industriali nei quali è utilizzata l'**ammoniaca** come fluido refrigerante. Si conferma, secondo la vigente classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, la **caratteristiche di gas infiammabile attribuito all'ammoniaca anidra**. Si ritiene infine che l'assoggettabilità dell'impianto debba essere valutata in funzione dei parametri di portata previsti al punto 1 dell'Allegato al DPR 151/2011 o, in alternativa, di capacità di deposito previsti al punto 4.*

Ulteriore quesito** riguarda la corretta individuazione ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di **depositi di olio per la lubrificazione ed il raffreddamento di organi in rotazione delle centrali idroelettriche**. Vista la descrizione fornita dal Comando **si ritiene che l'attività possa essere compresa al punto 12 dell'allegato al DPR 151/2011.

Nota DCPREV prot. n. 4093 del 28-03-2014 e n. 6178 del 08-05-2014.

D.P.R. 151/11. Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65°C di cui alle attività 12 e 13 dell'Allegato I.

Con riferimento ad alcune richieste di chiarimento concernenti l'oggetto, si rappresenta che

quanto precisato nella [nota DCPREV prot. n. 17382 del 27 dicembre 2013](#),⁽⁴⁾ può trovare applicazione anche per la classificazione delle attività di cui ai punti 12 e 13 dell'Allegato I al D.P.R. 151/11.

Nota DCPREV prot. n. 3021 del 13-03-2014 Quesito liquori.

Con riferimento al quesito ... si rappresenta quanto segue:

- il calcolo del carico di incendio specifico di progetto ($q_{f,d}$) in un compartimento va effettuato seguendo le indicazioni contenute nel DM 9/3/2007 che prevedono il calcolo in base al potere calorifico inferiore dei materiali combustibili presenti;
- il potere calorifico inferiore dei materiali combustibili presenti va determinato sulla base di valori desunti dalla letteratura tecnica o eseguendo prove in accordo con la norma UNI ISO 1716:2002;
- per le soluzioni idroalcoliche trova applicazione il decreto ministeriale 18 maggio 1995, che prevede classi definite di resistenza al fuoco per i depositi di tali prodotti. Nel caso in cui le sostanze oggetto del quesito non rientrino nel campo di applicazione del citato decreto, si ritiene che esso costituisca un utile riferimento ai fini della determinazione della classe di resistenza al fuoco, a prescindere dalle risultanze dei calcoli del carico di incendio effettuati secondo il DM 9/3/2007.

Si concorda, infine, con il Comando ... in merito alla limitata rappresentatività della prova proposta, atteso che il metodo di calcolo del carico di incendio specifico di progetto risulta dipendente dal potere calorifico dei materiali combustibili e non dalla modalità di rilascio della potenza termica.

Nota DCPREV prot. n. 17382 del 27-12-2013 Gasolio in contenitori-distributori rimovibili per autotrazione. D.M. 31 luglio 1934. Liquidi combustibili di categoria C.

Giungono a questa Amministrazione richieste di chiarimento in merito alla possibilità di utilizzare il gasolio con temperatura di infiammabilità $T > 55 - 56$ °C nei contenitori-distributori rimovibili per autotrazione.

Al riguardo, sentito in proposito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, si ritiene ammissibile tale possibilità in considerazione del fatto che il D.M. 31 luglio 1934 prevede che anche i liquidi caratterizzati da un punto di infiammabilità inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, con una frazione del distillato non maggiore del 2%, a 150°C, possano essere classificati liquidi di categoria C e quindi equiparati, dal punto di vista del rischio incendio e dei relativi sistemi di sicurezza, ai liquidi combustibili aventi un punto di infiammabilità superiore a 65°C.⁽⁵⁾

Si evidenzia che i metodi e le apparecchiature da utilizzare per ricercare il punto di infiammabilità e per eseguire la distillazione frazionata del liquido devono essere quelli previsti dal citato decreto, ovvero funzionanti secondo gli stessi principi.

Nota DCPREV prot. n. 12890 del 19-09-2013 Impianti di rifornimento privato di gas naturale a carica lenta e senza serbatoio di accumulo. Quesito.

L'art. 51 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto un regime semplificato per i VRA, piccoli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, senza serbatoi di accumulo, derivati dalla rete

⁴ Anche i liquidi caratterizzati da un punto di infiammabilità inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, con una frazione del distillato non maggiore del 2%, a 150°C, possano essere classificati liquidi di categoria C e quindi equiparati, dal punto di vista del rischio incendio e dei relativi sistemi di sicurezza, ai liquidi combustibili aventi un punto di infiammabilità superiore a 65°C.

⁵ Con Note DCPREV prot. n. 4093 del 28-03-2014 e n. 6178 del 08-05-2014 è stato chiarito che quanto precisato nella nota DCPREV prot. n. 17382 del 27-12-2013 può trovare applicazione anche per la classificazione delle attività di cui ai punti 12 e 13 dell'Allegato I al D.P.R. 151/11.

domestica e con capacità di compressione non superiore a 3 m³/h.

Infatti, ne è stato previsto l'esercizio dietro presentazione di una DIA conforme al D.P.R. n. 37/1998 e, nel contempo, l'attività non è stata assoggettata al rilascio del CPI, fatti salvi i controlli ed il potere prescrivito del CNVVF. L'installazione è stata riservata alle imprese in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 37/1998, recante norme in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici, tenute al rilascio di dichiarazione di conformità dell'impianto, pena l'applicazione di sanzioni.

Sotto il profilo tecnico, lo stesso D.L. ha subordinato la messa in esercizio di tali impianti al rispetto delle regole di buona tecnica e dell'arte di cui alle leggi nn. 1083/1971 e 186/1968; contestualmente, ha previsto l'emanazione di apposita regola tecnica, intervenuta con il D.M. 30/04/2012, la quale ha regolamentato gli impianti derivati dalla rete domestica con capacità di compressione fino a 20 m³/h.

Il predetto decreto ha inoltre previsto, per le imprese installatrici, gli obblighi della verifica funzionale, del rilascio della dichiarazione di conformità e di avvenuta istruzione degli utilizzatori dei VRA ed, infine, la consegna del libretto di manutenzione ed uso.

Il D.P.R. n. 151/2011, recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, ha tra l'altro, modificato le attività soggette ai controlli. In applicazione del citato D.P.R. i distributori dei carburanti in questione appaiono indistintamente ascrivibili al punto 13 -fascia C- del dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011. Una tale interpretazione, che risulta corretta per gli impianti di portata compresa tra 3 e 20 m³/h, di contro contrasta con i principi di semplificazione e di proporzionalità, che sono a fondamento dello stesso D.P.R. per quelli di portata inferiore a 3 m³/h, che, come già detto, erano stati oggetto di liberalizzazione con il D.L. n. 78/2010.

Pertanto, su conforme parere dell'Ufficio AA.LL., di questo Dipartimento, si ritiene che agli impianti di portata inferiore a 3 m³/h si possa continuare ad applicare l'art. 51 del D.L. n. 78/2010, sostituendo la prevista DIA alla odierna SCIA di cui all'art. 19 della Legge 241/1990, a firma dell'interessato e con la contestuale dall'assunzione degli obblighi gestionali di cui al relativo libretto di uso e manutenzione, corredata dalla dichiarazione di conformità dell'impianto a firma della ditta installatrice, riferita alle leggi nn. 1083/1971 e 186/1968, oltre che al recente D.M. 30/4/2012, e da documentazione tecnica (relazione, elaborati grafici) relativa alla installazione.

Nota DCPREV prot. n. 12504 del 13-09-2013

Depositi di gas metano compresso in bombole. Riscontro.

In riferimento al quesito ..., si ritiene che il DM 24/11/1984 deve essere applicato ai *"depositi presso i quali il gas viene accumulato in serbatoi o in bombole ed altri recipienti mobili per essere successivamente distribuito alle utenze, direttamente nell'ambito di uno stabilimento oppure mediante rete di distribuzione cittadina"*. Al di fuori del campo di applicazione succitato dovranno essere osservati i criteri generali di prevenzione incendi ed il DM 24/11/1984 potrà essere preso in considerazione quale linea guida non cogente.

Circolare prot. n. 4756 del 09-04-2013

D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I - Attività nn. 66, 72, 73.

Pervengono a questa Direzione Centrale numerose richieste intese ad ottenere chiarimenti interpretativi su alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi di cui all'allegato I al D.P.R. n. 151/2011. Al riguardo, per una uniforme applicazione del citato decreto, si forniscono di seguito i chiarimenti ai punti in oggetto.

... omissis ...

D.P.R. n. 151/2011, all. I, punto n. 73): *Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.*

Il punto n. 73 è diretto ad assoggettare ai controlli di prevenzione incendi, indipendentemente dalla diversa titolarità, quelle attività terziarie o industriali, elencate nell'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, che per le loro caratteristiche non raggiungono le rispettive soglie fissate per l'assoggettamento e, conseguentemente, non risultano singolarmente tenute agli adempimenti previsti dallo stesso decreto.

Ai fini dell'assoggettamento, si osserva inoltre che le predette attività devono essere necessariamente caratterizzate da **comunione delle strutture e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o degli impianti**, così come definiti dal D.M. 7 agosto 2012.

Relativamente alla destinazione d'uso dell'edificio e/o complesso edilizio, si evidenzia che sono da considerare come appartenenti al settore terziario, per esempio, le attività commerciali, gli uffici, le attività ricettive, le attività di servizi in generale, etc.

Non rientrano, pertanto, nell'attività del **punto n. 73 le aree** destinate a **civile abitazione** le quali, anche se parzialmente presenti nell'edificio o complesso di edifici, **non concorrono nel computo dei parametri** fissati per determinare l'assoggettamento o meno agli obblighi del D.P.R. n. 151/2011.

Nel caso in cui nell'edificio o complesso edilizio siano presenti attività incluse nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e soggette, pertanto, ai relativi adempimenti, ma separate dal resto dell'edificio, con strutture di idonea resistenza al fuoco e con impianti e vie di esodo propri, le stesse non saranno considerate ai fini del computo dei parametri fissati per il punto n. 73; nel caso contrario le stesse attività saranno computate ai fini del raggiungimento delle soglie per l'assoggettabilità al punto n. 73.

In entrambi i casi prima descritti, per il responsabile delle attività incluse nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, ricorreranno gli obblighi previsti dallo stesso decreto per la propria attività, oltre a quelli derivanti dalle comunioni presenti in concreto nell'edificio.

Resta inteso che il responsabile dell'attività che si configura al n.73 provvederà alla valutazione dei rischi interferenziali tra le attività presenti nell'edificio, riferiti alla comunione delle strutture e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o degli impianti.

Le singole attività ubicate nell'edificio e/o complesso edilizio assoggettato come n.73, dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche pertinenti l'attività esercitata o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011, le istanze o le segnalazioni certificate di inizio attività potranno essere sottoscritte congiuntamente da tutti i responsabili delle attività che configurano la n. 73 o da un loro incaricato.

Circolare prot. n. 1771 del 06-02-2013

D.P.R. 151/11. Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri.

Si trasmette copia della **Circolare DIPVVF n. 1 del 29 gennaio 2013** con la quale questo Dipartimento e il Dipartimento delle Infrastrutture, Affari Generali e Personale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti hanno inteso fornire indicazione ai responsabili delle gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m sugli adempimenti di prevenzione incendi da espletare ai sensi del D.P.R.151/11 e dell'art. 7 del D.L. 83/12.

Circolare DIPVVF n. 1 del 29 gennaio 2013

Circolare esplicativa per l'attuazione da parte dei gestori delle gallerie stradali degli adempimenti amministrativi introdotti dal Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi, emanato con il D.P.R. 151/11.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento di prevenzione incendi emanato con il DPR 1° agosto 2011, n.151, che ha compreso nell'ambito delle attività sottoposte ai controlli anche le **gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri**, il quadro di riferimento normativo per tali gallerie ha subito una serie di revisioni, introdotte nel D.L. n. 1/12 e nel D.L. n. 83/12 e nelle relative leggi di conversione.

Il quadro di riferimento normativo relativo alla definizione dei requisiti minimi di sicurezza delle gallerie stradali, ricomprese nelle attività di cui al numero 80 della Tabella dell'Allegato I del D.P.R. 151/11, risulta prevalentemente definito, per le **gallerie rientranti nella rete stradale**

transeuropea dal **D.Lgs. 264/06**, mentre per le **gallerie non rientranti** nella rete stradale transeuropea i requisiti sono parzialmente individuati e riportati in diverse norme (Circolare LL.PP. n. 7938/99 "Sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare riferimento ai veicoli che trasportano merci pericolose", D.M. 05.06.01 "Sicurezza nelle gallerie stradali", D.M. 05.11.01 "Norme per la costruzione delle strade", D.M. 14.09.05 "Norme di illuminazione delle gallerie stradali" e D.M. 19.04.06 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali").

Al fine di definire i necessari disposti normativi, il Ministero dell'Interno, competente per la regolazione degli aspetti antincendio delle gallerie stradali ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 139/06, ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente per l'emanazione delle norme tecniche stradali ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. n. 285/92, hanno avviato i lavori per la predisposizione di un **nuovo e specifico provvedimento** recante le **norme tecniche per la sicurezza delle gallerie stradali**, da emanarsi nei prossimi mesi.

Nelle more dell'emanazione delle nuove norme tecniche, al fine di dare immediata attuazione al Regolamento di prevenzione incendi, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 7 del D.L. 83/12, si ritiene necessario ed opportuno fornire agli enti gestori di gallerie alcuni **elementi esplicativi** relativi agli adempimenti del D.P.R. 151/11, la cui tempistica è riportata, per i diversi ambiti, nell'allegata tabella riepilogativa.

1. Disposizioni indirizzate ai gestori delle gallerie stradali esistenti di lunghezza superiore ai 500 metri ricadenti nella rete stradale trans europea

A. Per le **gallerie** esistenti, e **non conformi ai requisiti** indicati nel D.Lgs. n. 264/06, il termine per la presentazione della scheda asseverata, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio, ed il programma operativo degli interventi di adeguamento, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del D.L. 83/12, rimane fissato al **12 febbraio 2013**¹. Per ciascuna galleria i gestori devono presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente la seguente documentazione:

- **scheda asseverato** da un tecnico qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio allo stato esistenti, con riferimento ai requisiti minimi di cui alla tabella riepilogativa contenuta nell'Allegato 2 del D.Lgs. n. 264/06;
- **relazione tecnica** illustrativa delle caratteristiche e delle dotazioni antincendio allo stato esistenti nella galleria di cui alla predetta scheda asseverata, e riportante inoltre, per gli aspetti di sicurezza antincendio, il **programma operativo degli interventi di adeguamento**, da realizzare nei termini prescritti dal D.Lgs. n. 264/06, in funzione dell'eventuale non conformità ai requisiti risultante dalla ricognizione riportata nella scheda asseverata, in coerenza con gli strumenti di programmazione degli interventi già approvati.

B. Per le **gallerie** esistenti, **conformi ai requisiti** indicati nel D.Lgs. n. 264/06, deve essere presentata la SCIA, ai sensi del comma 4 dell'art 11 del D.P.R. 151/11, entro il **7 ottobre 2013**.²

¹ *Corrispondente alla data successiva di sei mesi a quella dell'entrata in vigore della L. 7-8-2012 n. 134b - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, a 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 2012, n. 187, S.O.).*

² *Corrispondente alla data successiva di due anni a quella dell'entrata in vigore del D.P.R. 151/11 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 2011, n. 221).*

Al fine di avere una visione organica e complessiva, si chiede ad ogni gestore stradale di presentare ad entrambi i Ministeri contestualmente alla predetta documentazione richiesta entro la data del 12 febbraio 2013, anche l'elenco delle gallerie già conformi di cui verrà presentata la SCIA entro il 7 ottobre 2013.

Al fine di consentire alla Commissione permanente per le gallerie, responsabile della completa attuazione del D.Lgs. n. 264/06, di monitorare l'operato dei gestori stradali anche in funzione degli adempimenti amministrativi introdotti dal D.P.R. 151/11, i gestori delle gallerie transeuropee devono trasmettere tutta la citata documentazione, oltre che ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, anche alla Commissione permanente.

2. Disposizioni indirizzate ai gestori delle gallerie stradali esistenti di lunghezza superiore ai 500 metri non ricadenti nella rete stradale transeuropea

Per le altre gallerie rientranti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 151/11, e regolate in modo non organico da una norma tecnica di settore che definisca compiutamente tutti i requisiti di sicurezza ed i termini per gli eventuali adeguamenti, **gli adempimenti amministrativi saranno regolati dalla emanando norma** richiamata nelle premesse.

3. Disposizioni a regime

Per tutte le gallerie stradali esistenti che diventeranno conformi a seguito degli adeguamenti, la presentazione della **SCIA** dovrà avvenire, **entro i sei mesi successivi la data dell'effettivo completamento degli adeguamenti** stessi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del D.L. 83/12.

4. Disposizioni indirizzate ai gestori di gallerie stradali di nuova realizzazione

Per tutte le **gallerie di nuova realizzazione**, in quanto "nuove attività", ci si deve ricondurre alla disciplina prevista dal comma 1 dell'alt. 4 del D.P.R. 151/11, ai sensi della quale la **presentazione della SCIA** deve essere presentata *"prima dell'esercizio dell'attività"* al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, e quindi, nel caso specifico delle gallerie stradali, **prima dell'entrata in esercizio**.

La presente Circolare, finalizzata ad un'organica attuazione del D.P.R. 151/11 che consentirà progressivamente di garantire i requisiti minimi di sicurezza di tutte le gallerie, sia sulla rete stradale transeuropea sia sulla rete stradale ordinaria, urbana ed extraurbana, verrà pubblicata sui siti istituzionali del Ministero dell'interno e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI IN RIFERIMENTO AL D.P.R. 151/11 DA PARTE DEI GESTORI DELLE GALLERIE STRADALI DI L > 500 metri						
AMBITO			Entro il 12 febbraio 2013	Entro il 7 ottobre 2013	successivamente all'entrata in vigore della norma tecnica in corso di predisposizione	entro 6 mesi successivi al completamento degli adeguamenti
GALLERIE STRADALI ESISTENTI	EXTRA TEN L > 500 m	conformi	-	-	da stabilirsi nella norma tecnica In corso di predisposizione	
		non conformi	-	-		
	TEN L > 500 m	conformi	elenco	SCIA ai sensi del c. 4 dell'art. 11 del D.P.R. 151/11	-	-
		non conformi	scheda asseverata + programma operativo Interventi di adeguamento ai sensi del c. 2 dell'art. 7 del D.L. 83/12	-	-	SCIA (termine ultimo 30.10.19) ai sensi del c. 1 dell'art. 7 del D.L. 83/12
NUOVE GALLERIE STRADALI	tutte le gallerie con L > 500 m	SCIA prima dell'entrata in esercizio ai sensi del c. 1 dell'art. 4 del D.P.R. 151/11				

Lettera Circolare n. 15909 del 18/12/2012

Procedure di prevenzione incendi per le attività di cui al n. 7 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.

Il D.P.R. 151/2011 ha incluso tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi le *"centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886 e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624"* (attività n.7 dell'Allegato I). In tali attività possono essere presenti impianti e/o depositi facenti parte integrante del ciclo produttivo (linee di trasporto dall'area dei pozzi agli eventuali centri di raccolta e di primo trattamento e serbatoi di deposito presso tali centri). Sono escluse dal controllo dei Vigili del Fuoco le attività di prospezione e ricerca e i pozzi in perforazione nell'ambito di titoli minerari esistenti.

In considerazione del fatto che l'abrogato D.M. 16 febbraio 1982 assoggettava ai controlli solo

le "piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R.886/1979", cioè gli impianti a mare cosiddetti off-shore (ex attività 96), si rende necessario fornire chiarimenti finalizzati a coordinare le procedure di prevenzione incendi per tutte le attività ora incluse al punto 7 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011 con i procedimenti autorizzativi per tali attività, in capo al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.P.R. 886/1979 e del D.Lgs. 624/1996 e s.m.i.

Si evidenzia che le attività in argomento non costituiscono una ordinaria attività produttiva e che per esse non si applica il D.P.R. 160/2010 in materia di sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) che all'art. 2, comma 4, esclude dal campo di applicazione la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

In attuazione del principio di razionalizzazione dell'azione amministrativa, già presente nel D.Lgs. 624/1996 ed avendo a riferimento, in particolare, gli artt. 84, 85, 90, 92 e 93 del D.Lgs. 624/1996, si indicano di seguito le procedure per gli adempimenti di prevenzione incendi relative alle attività di cui al punto 7 in argomento, definite di intesa con la Direzione Generale Risorse Minerarie ed Energetiche del Dipartimento per l'Energia del Ministero dello Sviluppo Economico, amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione alla produzione e all'esercizio di tali attività.

1. ATTIVITÀ NUOVE: ESAME PROGETTO

Il titolare della concessione provvede al deposito del progetto e della relativa documentazione tecnico-amministrativa presso l'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse territorialmente competente (di seguito U.N.M.I.G.) ai sensi del D.Lgs. 624/1996, redatto anche con le modalità di cui al D.M. 7 agosto 2012.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio (di seguito Comando) riceve dall'U.N.M.I.G., il progetto, comprensivo della documentazione necessaria ai fini antincendio, ai sensi del D.Lgs 624/1996, e con gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011

Il Comando può, entro 30 giorni, richiedere documentazione integrativa al titolare informando l'U.N.M.I.G.

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, il Comando si pronuncia sulla conformità del progetto ai fini antincendio ai sensi del D.P.R. 151/2011, e trasmette il proprio parere all'U.N.M.I.G. Tale pronuncia vale anche quale parere ai sensi del D.Lgs. 624/1996.

2. ATTIVITÀ NUOVE: SOPRALLUOGO

Ad ultimazione dei lavori e prima dell'esercizio il titolare presenta all'U.N.M.I.G. richiesta di verifica in applicazione del D.Lgs. 624/1996 e Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini antincendio ai sensi dell'art.4 del D.P.R.151/2011.

Il Comando riceve dall'U.N.M.I.G. la predetta Segnalazione corredata dalla documentazione prescritta dal D.M. 7 agosto 2012.

Entro 60 giorni dal ricevimento, sono effettuati i controlli, mediante visite tecniche congiunte tra Comando e U.N.M.I.G., rispettivamente ai sensi e con gli effetti del D.P.R. 151/11 e del D.Lgs. 624/1996, volti ad accertare il rispetto della normativa antincendio e delle prescrizioni eventualmente formulate.

3. ATTIVITÀ ESISTENTI

Nel caso di attività minerarie di terraferma esistenti alla data del 7 ottobre 2011 ed autorizzate con i procedimenti di cui al D.Lgs. 624/96, i responsabili delle stesse sono tenuti ad attivare direttamente presso i Comandi Provinciali V.F. i prescritti adempimenti ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del D.P.R.151/2011 e s.m.i..

Al riguardo, si chiarisce che, nel caso in cui per l'attività siano state completate le procedure (esame del progetto e sopralluoghi) ai sensi degli arti 84 e 85 del D.Lgs.624/1996, il responsabile della stessa attività deve presentare al Comando unicamente la S.C.I.A. di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011 facendo riferimento al progetto e alla documentazione già agli atti, nonché alle eventuali verifiche biennali del mantenimento dei requisiti di prevenzione e protezione antincendio effettuate congiuntamente all'U.N.M.I.G.

In ogni caso, qualora necessario, nei trenta giorni successivi alla presentazione della suddetta S.C.I.A., il Comando può richiedere al responsabile dell'attività documentazione integrativa, ovvero copia degli atti alla competente U.N.M.I.G.

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, il Comando effettua i controlli di cui all'art. 4, comma 3 del D.P.R. 151/11.

Nel caso in cui l'attività sia preesistente alla vigenza del D.Lgs. 624/1996 e la documentazione non sia agli atti del Comando, il titolare dovrà espletare gli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 151/2011.

Si ricorda, inoltre, che per le attività a mare, in possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato *una tantum* ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, le scadenze temporali per il rinnovo periodico di conformità antincendio sono indicate all'art. 11, comma 6, del DPR 151/2011.

Si evidenzia che per tutte le attività annoverabili al punto 7 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011 l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'art. 5 dello stesso decreto deve essere trasmessa con cadenza decennale dal titolare dell'attività al Comando che ne dà comunicazione all'U.N.M.I.G.

Si rammenta, da ultimo, che nel caso in cui l'attività sia annoverabile tra quelle a rischio di incidente rilevante si applica il D.Lgs. 334/99 e s.m.i.; in particolare, per gli stoccaggi sotterranei di gas in giacimenti esauriti devono essere espletati i procedimenti definiti con nota interministeriale (Interno, Sviluppo Economico e Ambiente) n. 13302 del 21 ottobre 2009.

La presente nota sostituisce **la lettera circolare prot. P1066/4167 sott. 17 del 19/05/1997^(*)** che si intende **abrogata**.

() La lettera-circolare prot. n. P1066/4167 sott.17 del 19/05/1997 stabiliva che:*

- **le attività in terraferma** erano soggette ad esame progetto e **non a rilascio di CPI**;
- **le attività off-shore** erano soggette ad esame progetto e a rilascio di CPI.

Con Lettera Circolare n. 15909 del 18/12/2012 vengono estese anche agli impianti su terraferma le procedure prima valide solo per le attività off-shore.

- **DPR 151/2011 attività n. 7** "centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624".
- **DM 16/02/1982 attività n. 96** "piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R.886/1979".

Nota DCPREV prot. n. 7444 del 07-06-2012

Insieme di più locali commerciali comunicanti con atrio e zona passeggeri all'interno dei fabbricati viaggiatori delle medie Stazioni ferroviarie italiane. Chiarimenti sull'applicazione del D.P.R. 151/2011.

In riscontro alla nota ..., si chiarisce quanto di seguito riportato. Le **stazioni ferroviarie**, anche esistenti, così come le **aerostazioni** e le **stazioni marittime**, risultano ricomprese al **p.to 78** cat. C dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 qualora presentino nel complesso una **superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 mq**, da intendersi pertanto **comprensiva dell'atrio**, della **zona viaggiatori** ed anche delle **attività commerciali** eventualmente presenti all'interno delle stazioni stesse.

In generale pertanto, ai fini della prevenzione incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone ed alla tutela dei beni, nell'ambito dei procedimenti di cui al citato D.P.R. 151/2011, **per la stazione ferroviaria dovranno nel complesso essere applicati i criteri generali di prevenzione incendi**.

Per altre attività eventualmente presenti all'interno del sedime della stazione singolarmente soggette ai controlli dei vigili del fuoco di cui al D.P.R. 151/2011 e **dotate di specifica disposizione antincendio**, dovranno essere invece **osservate le prescrizioni previste dalle regole tecniche di prevenzione incendi** applicabili nel caso di specie.

Resta ovviamente inteso che per le aree commerciali eventualmente presenti all'interno della stazione non ricomprese al p.to 69 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, la regola tecnica allegata al D.M. 27 luglio 2010, pur non strettamente cogente, potrà costituire un utile riferimento.

Premesso quanto sopra, anche alla luce della pluralità delle casistiche che possono presentarsi in ambito territoriale, si rappresenta che singole specifiche problematiche potranno trovare la

giusta soluzione, una volta espletati i dovuti approfondimenti, nell'ambito degli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 151/2011 che, in particolare, individua nel Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio la sede deputata ad effettuare la valutazione della documentazione progettuale presentata ed i relativi controlli.

Lettera Circolare prot. n. 4999 del 04-04-2012

Nuovo regolamento di prevenzione incendi - D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Gallerie stradali e ferroviarie.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 1^o agosto 2011 n. 151 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 40, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", entrato in vigore il 7 ottobre 2011, sono state innovate le procedure di prevenzione incendi per perseguire tra l'altro obiettivi di snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Le disposizioni recate dal D.P.R. n. 151/2011 sono coerenti con quanto disposto dalla legge 241/90 che ricomprende, nel proprio ambito di applicazione, anche i procedimenti amministrativi in materia di pubblica incolumità, tra i quali rientrano quelli di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 130, nonché con le disposizioni sugli Sportelli unici per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Con tale regolamento si è inteso introdurre il necessario raccordo tra la disciplina della prevenzione incendi e la disciplina generale della "Segnalazione certificata di inizio attività" SCIA - dettata dall'articolo 19 della legge 241/1990, come novellato dall'articolo 49 del citato decreto-legge n. 78/2010, in modo da garantire certezza giuridica al relativo quadro normativo di riferimento, coniugando le esigenze di semplificazione con quelle di preminente interesse pubblico relative alla tutela della pubblica incolumità.

In particolare, il nuovo regolamento di prevenzione incendi, in attuazione del decreto legislativo n. 139/2006, nell'aggiornare l'elenco delle attività soggette al controllo, ha introdotto, nell'allegato 1, altre attività non ricomprese nel precedente elenco: tra queste si annoverano le gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e quelle ferroviarie superiori a 2.000 metri.

Per le suddette attività, se esistenti alla data di entrata in vigore del DPR. N. 151/2011, l'articolo 11, comma 4, prevede l'obbligo di espletare i prescritti adempimenti amministrativi entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento (7 ottobre 2011).

Al riguardo, occorre sottolineare che alcune di tali attività sono disciplinate da specifiche norme tecniche (comprese quelle antecedenti il decreto legislativo n. 139/2006, emanate da altre Amministrazioni) che stabiliscono anche le misure di sicurezza antincendi da realizzarsi nei tempi ivi indicati.

Per le **gallerie stradali esistenti, che ricadono nel** campo di applicazione del **decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264** in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale trans europea, il termine ultimo di adeguamento è stabilito al **30 aprile 2019**.

Sul punto, al fine di evitare ogni possibile dubbio in ordine alla corretta applicazione del D.P.R. n. 151/2011, si chiarisce che il termine di un anno previsto all'articolo 11, comma 4, per espletare i prescritti adempimenti a carico delle sopra citate attività, è da intendersi riferito alla presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di prevenzione incendi stabilite nel transitorio dalla specifica norma tecnica, fermi restando i termini di adeguamento stabiliti dal sopracitato decreto legislativo n. 264/2006.

Lettera Circolare prot. n. 4963 del 04-04-2012

Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di "dispositivi di apertura automatici ridondanti".

Pervengono frequentemente richieste di chiarimenti, da parte delle strutture periferiche dei VV.F., relativamente all'uso delle **vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente** munite di "dispositivi di apertura automatici ridondanti", costituiti da un doppio motore per l'apertura.

Al riguardo, considerato che le porte scorrevoli orizzontalmente (utilizzate quando si possano determinare pericoli per passaggi di mezzi o per altre cause) non si aprono nel verso dell'esodo, l'interpretazione letterale di quanto disposto al punto 1.5.6⁽⁶⁾ dell'allegato IV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. comporta dei problemi applicativi per quelle attività per le quali emerge la necessità di armonizzare le esigenze di apertura delle porte scorrevoli orizzontalmente con quelle connesse alla tutela della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza (esodo dai luoghi di lavoro in caso di incendio o altre situazioni di emergenza).

Questo Dipartimento, visto il parere favorevole espresso dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi n. 304 del 19 aprile 2011 e di intesa con la Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ritiene che le porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi di apertura automatici ridondanti rispettano entrambe le esigenze summenzionate alle seguenti condizioni:

- a) il segnale per il comando di apertura di emergenza delle ante scorrevoli deve essere fornito da idonei dispositivi (es.: radar, fotocellule), posti nel verso dell'esodo, atti a rilevare in modo automatico e indipendente dalla volontà delle persone, il movimento di queste o di altri oggetti che si avvicinano alla porta. Per garantire comunque la presenza del segnale di rilevamento su un angolo di 180° tali dispositivi devono essere doppi e ciascuno autonomo rispetto all'altro;
- b) in caso di guasto di uno di tali dispositivi di rilevamento o di uno dei due motori succitati, deve essere generato un segnale di allarme che determini il blocco in apertura completa della porta fino alla rimozione del guasto;
- c) deve inoltre essere sempre presente un dispositivo manuale di apertura posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell'esodo, che consenta l'immediata apertura della porta in caso di necessità;
- d) in caso di mancanza di alimentazione elettrica la porta deve portarsi automaticamente in posizione di apertura completa;
- e) informazione al personale: ogni lavoratore presente nell'ambiente di lavoro in cui sono installate le porte scorrevoli in argomento deve essere informato circa l'ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui alla precedente lettera c),
- f) informazione al pubblico: il pubblico presente nell'ambiente di lavoro in cui sono installate le porte scorrevoli in argomento deve essere informato circa l'ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui alla precedente lettera c) mediante apposita segnaletica e cartellonistica posta in prossimità delle porte di che trattasi.

Lettera Circolare prot. n. 4962 del 04-04-2012

Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante "tornelli".

Pervengono frequentemente richieste di chiarimenti, da parte delle strutture periferiche dei VV.F., relativamente all'uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di **sistemi di controllo di entrata/uscita degli accessi mediante tornelli**.

Al riguardo si segnala che i sistemi di vie e uscite di emergenza debbono essere di norma progettati senza tenere conto delle uscite attraverso gli stessi tornelli. Tuttavia in casi di particolare sussistenza di vincoli, fermo restando il numero di moduli necessari per l'esodo previsto, con la presente si intende specificare le condizioni minime a cui alcuni tipi di tornelli, rispondenti ai requisiti minimi di seguito riportati, possono essere considerati tra le vie e uscite di emergenza.

Considerato che i tornelli di che trattasi possono essere assimilati alle porte chiuse a chiave,

⁶ *Punto 1.5.6 dell'allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008: "Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio."*

l'interpretazione letterale di quanto disposto al punto 1.5.7⁽⁷⁾ dell'allegato IV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. comporta dei problemi applicativi per quelle attività produttive per le quali emerge la necessità di armonizzare le esigenze di controllo di entrata/uscita del personale a mezzo di tornelli con quelle connesse alla tutela della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza (esodo dai luoghi di lavoro in caso di incendio o altre situazioni di emergenza).

Questo Dipartimento, visto il parere favorevole espresso dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi n. 305 del 5 luglio 2011 e di intesa con la Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ritiene che nei casi in cui i tornelli siano installati lungo le vie e uscite di emergenza, per garantire il rispetto di entrambe le esigenze summenzionate, si devono applicare le seguenti condizioni minime:

- 1) l'uscita di che trattasi sia sempre presidiata;
- 2) un numero di tornelli, la cui larghezza complessiva sia non inferiore alla larghezza necessaria all'esodo, sia dotato di sistemi atti a consentire, in caso di emergenza, lo sgancio degli stessi tornelli in posizione tale da non creare intralcio all'esodo delle persone;
- 3) i sistemi di cui al punto precedente devono essere azionabili dall'operatore che presidia l'uscita ovvero dalle persone in esodo attraverso un dispositivo posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell'esodo;
- 4) i tornelli devono aprirsi automaticamente e portarsi in posizione di apertura completa a seguito di mancanza di energia elettrica di rete;
- 5) informazione al personale: ogni lavoratore presente nell'ambiente di lavoro in cui sono installati i tornelli deve essere informato circa l'ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui al precedente punto 3);
- 6) informazione al pubblico: il pubblico presente nell'ambiente di lavoro in cui sono installati i tornelli deve essere informato circa l'ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui al precedente punto 3) mediante apposita segnaletica e cartellonistica posta in prossimità dei tornelli in argomento.

Nota prot. n. 7941 del 17-07-2009.

Quesiti relativi al punto 4.2.5. del D.M. 12/04/1996 ed al punto 1.12 del D.M. 30/11/1983.

Con riferimento ai quesiti riportati a margine, si specifica quanta segue:

... *omissis* ...

2. Nella definizione di "**spazio scoperto**" sono ricompresi anche i balconi, i ballatoi ed i terrazzi se in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 30/11/1983.

Nota prot. n. 032101.01.4146.02B del 15-07-2009.

Quesito sulla possibilità di derogare al valore dell'altezza minima di 2,0 metri delle vie ed uscite di emergenza prescritto al punto 1.5.5. dell'allegato IV al D.Lgs. 81/08.

Con riferimento al quesito ..., si richiama la possibilità di ricorrere a misure alternative così come previsto dall'articolo 63 comma 5 del D.Lgs. 81/08 che recita quanto segue:

"... Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente... "

Il Competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco risulta Organo di Vigilanza ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 81/08 ed è quindi titolato ad autorizzare misure alternative a quelle di cui trattasi. Si ritiene comunque opportuno concordare preventivamente le procedure e le misure compensative del rischio con gli altri Organi di vigilanza locali al fine di garantire una maggiore

⁷ *Punto 1.5.7 dell'allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008: "Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda, se non nei casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza."*

uniformità e trasparenza di giudizio.

Nel ricordare che l'istituto dell'interpello di cui all'art. 12 del D.Lgs. 81/08 è attuabile solo in caso di quesiti di ordine generale, si ritiene non idoneo tale strumento nel caso specifico riferendosi il caso in esame ad una questione specifica.

Nota prot. n. 4975 del 19-05-2009.

Presenza di persone diversamente abili nelle attività regolate da normativa verticale. Sistema di vie di uscita. Quesito.

Con riferimento all'argomento riportato in oggetto, esaminata la documentazione tecnica allegata, si formulano le seguenti osservazioni.

La regola tecnica, allegata al D.M. 1/2/1986 "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili", essendo peraltro antecedente sia alla Legge 9 gennaio 1989 n. 13 sia al D.M. 14 giugno 1989 n. 236, ha lo scopo di definire i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi di incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all'esposizione e alla riparazione di autoveicoli, senza porre una particolare attenzione sulle persone diversamente abili.

A seguito dell'emanazione delle suddette norme sul superamento e sull'eliminazione delle barriere architettoniche, è stata emanata la lettera circolare del 13 dicembre 1990 n. 21723/4122 con la quale è stato istituito un gruppo di studio per armonizzare le norme antincendi con le prescrizioni tecniche previste dal D.M. 14 giugno 1989 n. 236. Il gruppo di studio ha predisposto la circolare n. 4 del 6 giugno 2002, con la quale sono definite delle linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.

Premesso quanto sopra, si rappresenta che, sulla base delle vigenti disposizioni legislative, le **competenze per l'eliminazione delle barriere architettoniche** sono da assegnare, in via prioritaria, all'**amministrazione comunale** in sede di rilascio dell'autorizzazione/concessione edilizia, che si avvale, eventualmente, di autocertificazioni rilasciate da professionisti incaricati.

Si sottolinea, infine, che la problematica in questione sarà tenuta sicuramente in considerazione nel corso dell'aggiornamento della regola tecnica allegata al D.M. 1/2/1986 e che è stato anche istituito un nuovo gruppo di lavoro per studiare la sicurezza antincendio in presenza di persone diversamente abili.

Lettera circolare prot. n. 1212 del 23-03-2009

Impianti elettrici temporanei. Obbligo di dichiarazione di conformità.

Il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (pubblicato su GU n. 61 del 12 marzo 2008) all'articolo 10 comma 2 riporta testualmente:

"...Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità."

Premesso quanto sopra, si ritiene che gli **impianti temporanei** realizzati ad esempio nelle attività soggette a vigilanza antincendio elencati nel Decreto ministeriale n. 261 del 22 febbraio 1996 rientrino nella precedente fattispecie e debbano pertanto **essere muniti di dichiarazione di conformità** resa ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.

Nota prot. n. 1304 del 23-03-2009.

Locale di pubblico spettacolo. Luogo sicuro e capacità di deflusso del sistema delle vie di esodo. Quesito.

Con riferimento ai quesiti indicati a margine, si concorda con il parere della Direzione. (*)

(*) *Parere del Comando condiviso dalla Direzione*

*1. La **terrazza** (al piano primo, spazio scoperto sovrastante attività soggetta a controllo VV.F. e*

da essa separata con solaio REI 60, sulla quale sfociano le uscite di sicurezza del locale di pubblico spettacolo) deve essere considerata **luogo sicuro dinamico** (non luogo sicuro statico);

2. La **capacità di deflusso delle scale** esterne della terrazza all'aperto con caratteristiche di luogo sicuro dinamico con quota del piano a circa 4-5 m rispetto al piano di riferimento a servizio di un bar/discoteca deve essere pari a **37,5** (non 250);

3. **I due vani scala scoperti sono parti comuni del centro commerciale**; la comunicazione attraverso percorsi scoperti e la promiscuità con il locale di pubblico spettacolo può essere consentita con il procedimento di deroga di cui all'art. 6 del DPR 37/98, a condizione che tali percorsi non rientrino nel sistema di vie di esodo del centro commerciale stesso.

(Vedi su "Quesiti Locali di pubblico spettacolo").

Lettera-Circolare prot. n. P720/4122 sott. 54/9 del 29-05-2008.

Porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante. Chiarimento.

Pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimento intese a conoscere se le **porte scorrevoli orizzontalmente, munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza "ridondante"**, possano essere installate presso le uscite di piano e lungo le vie di esodo, in luogo delle porte apribili a semplice "spinta" previste sia dalle disposizioni generali di prevenzione incendi che regolano la materia nei luoghi di lavoro (Decreto interministeriale 10 marzo 1998), sia dalle specifiche regole tecniche, emanate per alcune delle attività di cui all'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982. Tale impiego risulterebbe frequentemente motivato sulla base delle conclusioni riportate dai rapporti di prova, rilasciati dall'Area V - Protezione Passiva di questa Direzione Centrale, per alcune porte scorrevoli orizzontalmente, munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza "ridondante".

A tal fine, si evidenzia che i suddetti **certificati di prova sono da ritenersi esclusivamente validi laddove le vigenti normative non impongano espressamente l'obbligo di apertura nel verso dell'esodo delle porte** installate lungo le vie di uscita e in corrispondenza delle uscite di piano. Infatti in tali casi la conformità di tali tipologie di prodotti ad apposite specificazioni tecniche emanate a livello europeo o in uso in altri Stati europei, come avviene per le porte automatiche "a sicura apertura ridondante", può consentire che il sistema di chiusura garantisca condizioni di sicurezza equivalente, in conformità al punto 3.9, secondo comma, dell'allegato III al D.M. 10 marzo 1998 che, fino all'emanazione dei decreti interministeriali previsti dall'art. 46. comma 3. del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81, continua ad applicarsi per la sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.

Viceversa, si ritiene che, **qualora le normative** vigenti per i luoghi di lavoro e per le attività soggette al rilascio del C.P.I., **prevedano esplicitamente l'apertura delle porte a spinta nel verso dell'esodo, ovvero tale requisito sia richiesto dai Comandi Provinciali VV.F.** nell'ambito dell'applicazione dei criteri generali di prevenzione incendi, di cui all'art 15 dei D.Lgs. n. 139/2006, **l'impiego delle porte scorrevoli orizzontalmente**, pur se munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza "ridondante", **non possa essere consentito qualora non siano apribili anche "a spinta"**.

In merito inoltre, ai requisiti che devono avere le porte apribili a spinta, si ritiene utile allegare alla presente la nota in data 08/05/2008 inviata ad una Ditta del settore in risposta a quesiti specificamente formulati.

Lettera-Circolare prot. n. P157/4135 sott. 9 del 05-02-2008.

DM 15 settembre 2005. Chiarimenti in merito alle caratteristiche del vano corsa a prova di fumo, del vano corsa per ascensore antincendio e del vano corsa per ascensore di soccorso.

Pervengono a questa Direzione quesiti tesi a conoscere la corretta interpretazione di alcuni punti della regola tecnica per i **vani degli impianti di sollevamento** ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, emanata con il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2005.

Come è noto il provvedimento in oggetto, in funzione della presenza di determinate caratteristiche di protezione attiva e passiva, distingue i vani di corsa degli impianti di sollevamento nelle seguenti tipologie: vano aperto, vano protetto, vano a prova di fumo, vano per ascensore antincendio, vano per ascensore di soccorso.

In particolare gli ascensori ubicati in vano a prova di fumo non possono essere utilizzati in caso di incendio e la protezione del vano di corsa è finalizzata unicamente ad evitare che gli stessi fungano da via privilegiata per la propagazione dei prodotti della combustione. L'ascensore antincendio, in considerazione dei prescritti requisiti impiantistici, può essere invece impiegato anche in caso di incendio per l'evacuazione assistita di persone con ridotte o impedito capacità motorie. Infine l'ascensore di soccorso deve essere inteso come un presidio antincendio ad uso esclusivo delle squadre di soccorso, pertanto, proprio per tener conto delle esigenze legate al corretto svolgimento delle operazioni di emergenza, se ne consiglia l'ubicazione in prossimità del perimetro del fabbricato, in posizione facilmente accessibile dall'esterno e preferibilmente adiacente ad una scala a prova di fumo prevedendo eventualmente una comunicazione, tramite porta EI, tra il filtro che dà accesso alla scala a prova di fumo e quello che conduce all'ascensore di soccorso.

Ciò premesso, al fine di assicurare una applicazione corretta ed uniforme del DM 15 settembre 2005, si forniscono i seguenti chiarimenti

Al punto 3.3 - vani a prova di fumo - dell'allegato al citato decreto, è riportato testualmente *"È consentito che il filtro a prova di fumo sia unico per l'accesso sia alle scale che all'impianto di sollevamento, fatta eccezione per gli impianti di cui ai successivi punti 7 e 8"*. Tale formulazione deve intendersi nel senso che allorché per gli impianti di sollevamento è prescritto il vano corsa a prova di fumo, è sufficiente prevederne l'installazione nel medesimo compartimento della scala a prova di fumo, al quale si ha accesso, quindi, attraverso un unico filtro, senza realizzare ulteriori specifiche protezioni ai fini antincendio. Detta interpretazione trova peraltro conferma nel chiarimento già fornito con la lettera-circolare prot. n. P694/4122 sott. 66/4 del 19 giugno 2006, con riferimento agli impianti di sollevamento ubicati negli edifici destinati ad uffici (punto 6.9 dell'allegato al DM 22 febbraio 2006).

Al punto 7 - vani di corsa per ascensore antincendio - dell'allegato al DM 15 settembre 2005, tra le caratteristiche di cui devono essere in possesso i vani è indicato: *"ad ogni piano, all'uscita dall'ascensore deve essere realizzata un'area dedicata di almeno 5 m² aperta, esterna all'edificio, oppure, protetta da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60"*. Per tale tipologia di vano non è quindi applicabile la soluzione descritta in precedenza per il vano a prova di fumo, bensì deve essere previsto un filtro a prova di fumo dal quale sia possibile accedere o al vano scala, che costituisce un compartimento a sé stante, o al disimpegno avente superficie minima in pianta di 5 m² sul quale deve avvenire lo sbarco dell'ascensore e che può assolvere la funzione di spazio calmo, ove richiesto.

Nel caso, invece, di vano di corsa per ascensore di soccorso, si ritiene necessario che il filtro a prova di fumo mediante il quale si ha accesso alla scala sia indipendente da quello che conduce all'area dedicata su cui avviene lo sbarco dell'impianto di sollevamento, in quanto, nel caso di edifici di grande altezza, il flusso di persone che abbandonano il fabbricato attraverso le scale potrebbe essere contestuale ma di verso opposto rispetto ai soccorritori che intervengono per contrastare l'emergenza utilizzando l'ascensore di soccorso.

Con l'occasione si evidenzia infine che al punto 7 dell'allegato al DM 15 settembre 2005, laddove è prescritto che *"i montanti dell'alimentazione elettrica del macchinario devono essere separati dall'alimentazione primaria ed avere una protezione non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60"*, tali requisiti vanno riferiti all'alimentazione secondaria di sicurezza" pur se non esplicitamente citata nel testo.

Nota prot. n. P476-P432/4144 sott. 19 del 27-10-2006 Interruttore generale.

In relazione a quanto richiesto con la nota cui si risponde, si fa presente che l'attività di prevenzione incendi deve essere improntata al rispetto dei principi di base sanciti dall'art. 3 del

D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 e dalla direttiva 89/106/CE (requisito essenziale n. 2).

Ciò premesso, **per le attività soggette ai controlli** di prevenzione incendi si ritiene che la **presenza del comando di emergenza** è connessa al perseguimento dell'**obiettivo di salvaguardia delle squadre di intervento** durante le operazioni di soccorso.

Quanto sopra fermo restando l'autonomia dei Comandi Provinciali nella individuazione di diverse misure di protezione in relazione alle particolari situazioni di rischio che si possono configurare nei vari casi di specie.

() Il quesito chiede di chiarire se l'interruttore generale (installato in posizione segnalata e accessibile, manovrabile sotto carico e atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività per permettere di svolgere in sicurezza l'intervento della squadra di emergenza) sia da prevedere in tutte le attività soggette a controllo VVF, oppure solo nelle attività dove richiesto dalle relative disposizioni di prevenzione incendi.*

Nota prot. n. P1195/4112 sott. 53 del 01-06-2006.

Pratica VV.F.... - Depositi di combustibile ad utilizzo promiscuo.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, nel ribadire quanto stabilito dalla C.M.I. n° 52 del 20 novembre 1982, p.ti 5.0 e 5.1, si fa presente che **ogni attività** a rischio specifico del tipo rappresentato nel quesito in argomento **deve essere dotata di proprio serbatoio** da cui attingere il combustibile o il carburante.

Un'attività produttiva chiedeva di poter utilizzare un serbatoio di gasolio installato all'aperto sia per l'alimentazione di un generatore di calore (a servizio esclusivo di un impianto di produzione), sia il per rifornimento di mezzi interni.

Nota prot. n. P206/4134 sott. 53 del 05-04-2006.

Installazione impianti refrigeranti e/o frigoriferi in piani interrati e seminterrati - Quesito.

Si riscontrano le note indicate a margine con le quali viene chiesto un parere dell'Ufficio scrivente in merito alla corretta ubicazione degli impianti centralizzati di condizionamento e/o frigoriferi alimentati dai gas refrigeranti, noti commercialmente con il termine di "**freon**", nelle attività soggette al controllo di prevenzione incendi.

Al riguardo, nel ricordare la pericolosità di alcuni gas della famiglia dei fluidi refrigeranti in argomento più comunemente usati, accertata o in corso di accertamento, nei confronti dell'ozono atmosferico, si concorda con l'avviso di codesta Direzione Regionale^(*) sulla **possibilità di ubicare gli impianti indicati in oggetto anche nei piani interrati o seminterrati degli edifici** serviti, nel rispetto ovviamente delle specifiche disposizioni tecniche qualora esistenti o, in alternativa, dei criteri generali di prevenzione incendi.

() Considerando le caratteristiche di pericolosità del gas in oggetto, classificato pericoloso per l'ambiente, e quanto disposto dalle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi che contemplano tali aspetti, non si ravvisano motivi ostativi all'installazione degli impianti in oggetto ai piani seminterrati o interrati.*

Nota prot. n. P444/4122 sott. 54/9 del 12-05-2004.

Luoghi di lavoro - uscite di sicurezza delle celle frigorifere. - Quesito.

Con riferimento alla nota indicata a margine, relativa alle **uscite di sicurezza delle celle frigorifere** di tipo industriale, si trasmette il chiarimento pervenuto dal Ministero del Lavoro con il quale si concorda.

Nota del Ministero del Lavoro prot. n. 20453/MAC/Q/MA del 18 febbraio 2004

D.Lgs n. 626/94 - Art. 33 - Quesito in merito alle caratteristiche delle porte di uscita dalle celle frigorifere industriali

Con riferimento alla nota indicata a margine, concernente il quesito di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

La questione delle caratteristiche che devono possedere le porte delle celle frigorifere industriali per soddisfare alle esigenze della sicurezza dei lavoratori in caso di pericolo, va vista alla luce delle disposizioni dell'art. 13 del D.P.R. n. 547/55, come modificato dall'art. 33 del D.lgs n. 626/94. In particolare, al comma 3 viene stabilito, in via generale, che in caso di pericolo tutti i posti di lavoro debbono poter essere evacuati rapidamente (mediante vie e uscite di emergenza). Al comma 4 si rimette al datore di lavoro la determinazione del numero, distribuzione e delle dimensioni (in una parola l'individuazione) delle vie e delle uscite di emergenza, che deve essere fatta tenendo in conto gli elementi - determinanti ai fini della individuazione del livello di rischio che una eventuale situazione di pericolo potrebbe determinare nei locati di lavoro - indicati al medesimo comma.

Premesso che uscita di emergenza è quella che immette in un luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza, è avviso della scrivente che solo se a valle della valutazione di cui sopra risulta che l'uscita della cella frigorifera deve svolgere la funzione di uscita di emergenza (come sopra specificato - si veda l'art. 13, c, 1, lett. b) del D.P.R. n. 547/55) la relativa porta deve avere le caratteristiche costruttive, di installazione, ed essere utilizzata come richiesto dai commi 6, 7, 8 e 9. Ciò non toglie che la medesima porta debba soddisfare anche ai requisiti derivanti da ogni altra regolamentazione ad essa applicabile (ad es., nel caso di una porta motorizzata, quelli di cui al D.P.R. n. 459/96 di recepimento della direttiva macchine).

Lettera Circolare prot. n. DCPST/A4/RS/401 del 17-02-2004 Depositi di metanolo ed etanolo. Chiarimenti.

Pervengono a questo Dipartimento quesiti in merito alla classificazione del metanolo e dell'etanolo ai fini dell'applicazione della corretta normativa di sicurezza.

Al riguardo si chiarisce che, nel caso in cui le sostanze in argomento siano detenute nell'ambito di uno stabilimento soggetto al Dlgs 334/99, occorre fare riferimento all'Allegato I dello stesso decreto.

In particolare, il metanolo è elencato nella parte 1 del suddetto Allegato, mentre l'etanolo rientra nelle categorie di sostanze della parte 2, in relazione al punto di infiammabilità e alle frasi di rischio riportate nella scheda di sicurezza. In generale il metanolo rientra nella categoria 7b. - Liquidi facilmente infiammabili - nota 3 b) 2) - tuttavia il gestore deve in ogni caso far riferimento alla scheda di sicurezza specifica della sostanza che detiene.

Qualora invece occorra fare riferimento alla classificazione di cui al DM 31 luglio 1934, viene richiamato il contenuto del Titolo II, articolo 1 di tale decreto, significando che, in ogni caso, le sostanze in argomento vanno categorizzate in base al punto d'infiammabilità, come peraltro precisato da Circolari di chiarimento emanate ne tempo da questo Ministero.

Nota prot. n. P767/4101 sott. 106/62 del 29-07-2003

Quesito – Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle, di cui al punto 49 del D.M. 16 febbraio 1982.

Con riferimento al quesito in oggetto con il quale si chiede di conoscere la corretta interpretazione del D.M. 16 febbraio 1982 in merito alle attività individuate al n. 49, si fa presente che le industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle, nonché i calzaturifici sono attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, qualora il numero degli addetti sia pari ad almeno 25 unità.

Nota prot. n. P289/4101 sott. 106/16 del 02-04-2002

Comunicazioni tra attività industriali non pertinenti con diversa ragione sociale. Richiesta di chiarimenti.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti ..., si ritiene che la soluzione progettuale prospettata **non presenti motivi ostativi di principio** stante, tra l'altro, l'assenza di specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi. Si precisa, comunque che qualora due o più attività facenti capo a diverse ragioni sociali siano in interrelazione tra loro per la presenza di parti e/o impianti in

comune (percorsi di esodo, rete idrica antincendio, ecc.) **dovrà essere predisposto un protocollo comune di intesa tra i responsabili delle diverse attività** per la corretta gestione delle parti comuni nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente.

() Il quesito è volto a chiarire la possibilità di comunicazione, tra due attività industriali tra di loro non pertinenti, distinte e con diversa ragione sociale, attraverso filtro a prova di fumo al fine di utilizzare un percorso di esodo comune. Al riguardo si ritiene che tale possibilità, non escludibile a priori se non sulla base di specifiche norme tecniche, sia da valutare in relazione ai risultati dell'analisi del rischio per le attività in esame.*

Lettera circolare prot. n. P951/4122 sott. 54/9 del 30-08-2001 Altezza minima delle porte situate sulle vie di uscita e di emergenza.

Con riferimento al quesito posto, si ritiene che il **valore minimo di 2 m** previsto per l'altezza delle uscite dal punto 3.12 del D.M. 30 novembre 1983, **non sia riducibile con l'applicazione delle tolleranze dimensionali** di cui al punto 5 dello stesso decreto.

Quanto sopra in considerazione dell'art. 33 del D.lvo n. 626/94, e successive modifiche ed integrazioni, che ugualmente fissa in 2 m. l'altezza minima delle vie ed uscite di emergenza senza tuttavia consentire l'applicazione di tolleranze, ammesse unicamente per le misure di larghezza.

Pertanto altezze inferiori a 2 m. potranno essere autorizzate, caso per caso, **ricorrendo alla procedura di deroga** di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 37/98.

Nota prot. n. P904/4122 Sott. 55 del 30-08-2001 D.M. 30/11/1983, punto 1.7 - Caratteristiche dei filtri a prova di fumo: chiarimenti.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti, ... si concorda con i pareri formulati dall'Ufficio (*) ... in merito ai quesiti **n. 2 "pressurizzazione"**, **n. 3 "resistenza al fuoco"** e **n. 4 "dimensioni"**.

Per quanto riguarda il quesito **n. 1 "porte aperte"**, poiché il punto 1.7 del D.M. 30 novembre 1983 non esclude espressamente la possibilità che il congegno di autochiusura delle porte sia asservito ad idonei dispositivi elettromagnetici di sgancio, e che tale soluzione è ammessa dal D.M. 10 marzo 1998 (punto 3.9), si ritiene che **la realizzazione di filtri a prova di fumo con entrambe le porte tenute in posizione aperta può essere approvata**, con le necessarie cautele e limitazioni, senza ricorrere all'istituto della deroga, sulla base di valide motivazioni, analisi e valutazioni.

() Si riportano di seguito i quesiti n. 2, 3 e 4 formulati dall'Ufficio:*

✓ **Quesito n. 2 "pressurizzazione"** chiede di conoscere se la sovrappressione debba essere garantita in continuo, 24 ore su 24, oppure possa essere attuata esclusivamente in caso di emergenza, asservendo il sistema di pressurizzazione ad un impianto di rivelazione, il tutto collegato ad una centralina di comando e controllo...

*Nonostante alcune normative (es. alberghi, ospedali) prevedano che è possibile far assolvere dall'impianto di rivelazione, anche l'attivazione automatica di eventuali filtri in sovrappressione (che quindi sembra non debbano essere sempre in pressione), rimane valida la definizione del D.M. 30/11/83 e pertanto la **sovrappressione deve essere garantita in ogni momento.***

✓ **Il Quesito n. 3 "resistenza al fuoco"** chiede di conoscere se i valori di resistenza al fuoco delle due porte di un filtro, possano essere sommati così da ottenere, in quanto somma, il medesimo valore REI delle strutture.

La resistenza al fuoco delle due porte di un filtro può essere sommabile. La REI di porte e strutture dovrà essere predeterminata, ad esempio sulla base delle specifiche disposizioni vigenti o dei carichi d'incendio e delle classi dei locali interessati, e dovrà essere comunque non inferiore a 60 minuti.

✓ **Il Quesito n. 4 "dimensioni"** chiede di conoscere se i filtri debbano rispettare requisiti dimensionali minimi di tipo predeterminato, riguardo ad esempio profondità e superficie in pianta.

Non essendovi alcun riferimento normativo in merito, le dimensioni minime dei filtri vanno determinate secondo i seguenti criteri:

- *Modalità di apertura delle porte, a battente oppure a scorrere.*
- *Possibilità che i filtri vengano utilizzati oltre che da sole persone, anche da autoveicoli, mezzi di sollevamento merci, quali muletti o altro.*

In base a tali criteri la superficie minima dei filtri, sarà ovviamente funzione della larghezza e della profondità degli stessi. La larghezza è evidentemente un parametro vincolato dai moduli che sono necessari per il sicuro esodo delle persone o comunque per l'agevole passaggio di materiali ed automezzi presenti, nonché dalle dimensioni minime degli elementi di supporto delle porte REI, od ancora dalla larghezza minima necessaria per l'apertura di porte scorrevoli, o da altre esigenze progettuali (per esempio statiche).

La profondità dei filtri dovrà essere almeno pari all'ingombro delle porte a battente, nel caso in cui queste si aprano verso l'interno del filtro. Inoltre la profondità dovrà essere comunque sufficiente affinché le porte del filtro riescano a chiudersi, senza essere ostruite, nemmeno provvisoriamente, dalla presenza di persone, cose od autoveicoli che dovessero ritrovarsi all'interno del filtro in caso d'emergenza. Quale superficie minima del filtro, potrebbe infine assumersi, per via analogica, quella richiesta dal D.M. 12 aprile 1996, punto 4.2.5 b) per i disimpegni areati per l'accesso a centrali termiche, pari a 2,00 m² e come profondità minima, almeno 90 cm.

Nota prot. n. 503/4122 Sott. 54/9 del 11-04-2001

Art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955, come modificato dall'art. 33 D.Lgs. n. 626/94. Richiesta chiarimenti.

L'art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955, come modificato dall'art. 33 D.Lgs. n. 626/94, ha previsto che *"L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericolo per il passaggio di mezzi o per altre cause fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificatamente autorizzati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio"*.

Il DM 10 marzo 1998 al punto 3.9 dell'allegato III, ha fornito precisazioni sull'argomento che di fatto hanno sostanzialmente limitato la necessità dell'autorizzazione del Comando VV.F. Si precisa infine che il dettato dell'art. 33 del D.Lgs. n. 626/94, **trova applicazione a tutti i luoghi di lavoro.**

Nota prot. n. P178/4108 Sott. 22/24 del 27-03-2001

Attività di demolizioni auto

Si fa riferimento a quanto formulato da codesti Uffici con le rispettive note che si riscontrano, per confermare che **la specifica attività di autodemolizione non rientra tra quelle soggette** ai fini della prevenzione incendi in quanto non compresa nell'elenco allegato al D.M. 16/2/1982, ma che nell'ambito della stessa potrebbero configurarsi le seguenti attività contemplate dal citato decreto:

- a) attività individuata al **n. 8)** qualora, per le operazioni di demolizione, si dovesse fare uso di **gruppi da taglio utilizzanti gas combustibili e siano occupati più di 5 addetti;**
- b) attività individuata al **n. 55)** qualora venga costituito **deposito**, anche all'aperto, dei **pneumatici** rimossi dalle carcasse auto, con quantitativo superiore a 50 q;
- c) attività individuata al **n. 58)** qualora venga costituito **deposito**, anche all'aperto, delle parti in **materiale plastico** asportate dalle carcasse auto, con quantitativo superiore a 50 q.;
- d) attività individuata al **n. 72)** qualora siano occupati **più di 25 addetti** per le **operazioni di smontaggio a freddo delle parti meccaniche.**

Nota prot. n. P120/4146 sott. 2/c del 05-02-2001

Analisi di rischio - D.M. 10 marzo 1998 - Allegato IX

In relazione al quesito formulato dal Comando ... sull'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, si concorda con i pareri espressi al riguardo dagli Uffici in indirizzo. (*)

() Il quesito è in merito alla metodologia da applicare per la valutazione quantitativa del rischio*

prevista dal punto A 2.3 dell'allegato I del DM 4.5.98 per le attività elencate nel DM 16.2.82. Non è applicabile la suddivisione fra i vari gradi di rischio (elevato, medio e basso) indicata ai punti 9.2, 9.3 e 9.4 dell'allegato IX del DM 10.3.98, riferendosi detto allegato ai contenuti minimi dei corsi di formazione e in quanto l'effettivo grado di rischio di un'attività, (comprese quelle elencate nel DM 16.2.82), scaturisce in base all'analisi del rischio effettuata dal datore di lavoro valutati i rischi per la sicurezza in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. La classificazione dell'allegato IX è da applicare solo per la determinazione del corso di formazione per addetti alla Prevenzione Incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, e come utile indicazione per una prima valutazione del rischio di incendio.

Nota prot. n. P1231/4108 sott. 22/17 del 22-12-2000

Compartimentazione antincendi - DD.MM. 1° febbraio 1986 e 30 novembre 1983

Con nota ..., codesto Studio Tecnico chiede di conoscere se l'interposizione di uno spazio scoperto tra due locali costituisca una separazione degli stessi ai fini antincendi. Al riguardo, si chiarisce che, in via generale, **l'interposizione tra due edifici di uno spazio scoperto** così come definito dal D.M. 30 novembre 1983 ed esteso per l'intero fronte di un prospetto, **equivale** sostanzialmente **ad una separazione ai fini antincendi** degli edifici stessi lungo il prospetto medesimo. Per il caso specifico, trattandosi di locali da adibire ad autorimessa, si soggiunge che gli stessi sono singolarmente soggetti ai fini della prevenzione incendi e che ciascuno di essi dovrà essere rispondente alle specifiche norme di sicurezza.

Nota prot. n. P972/4101 sott. 106/47 del 03-11-2000

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti con oltre 5 addetti. - Quesito.

Con la nota ..., codesto Ispettorato ha posto un quesito relativo all'**interpretazione del termine "addetto"**, il cui numero, ai sensi del decreto 16 febbraio 1982, stabilisce se determinate attività lavorative siano soggette ai controlli di prevenzione incendi. Al riguardo, sentito per le vie brevi l'Ufficio del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale che ha competenza sull'applicazione del D.P.R. n. 689 del 1959, in cui si ravvisa la medesima problematica, si rappresenta di seguito il parere di questo Ufficio.

Ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il numero di addetti previsto per determinate attività dal D.M. 16 febbraio 1982 come soglia minima, deve essere inteso come il **numero massimo di lavoratori che, nel medesimo turno di lavoro, operano nel reparto in cui si svolgono lavorazioni che sono pericolose** ai fini dell'esplosione o dell'incendio. Si precisa, pertanto, che in tale numero:

- non devono essere necessariamente inclusi tutti i lavoratori dipendenti;
- non devono essere inclusi tutti i lavoratori impiegati nel reparto se la lavorazione è svolta in turni diversi;
- devono essere inclusi anche i lavoratori che, pur non essendo addetti alle specifiche lavorazioni pericolose, sono esposti al rischio da queste determinato in quanto operano nel medesimo ambiente di lavoro.

Nota prot. n. P65/4101 sott. 106/70 del 17-10-2000

Richiesta di chiarimento in merito all'attività n. 67 del D.M. 16 febbraio 1982.

Con riferimento al quesito ... si comunica che l'argomento è stato sottoposto all'esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 577/82. Al riguardo il suddetto Comitato ha espresso il parere, condiviso dallo scrivente Ufficio, secondo il quale **gli impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari che prevedono lavorazioni di tipo elettrochimico, non comportanti la fusione di metalli o di altre sostanze, non rientrano nelle attività di cui al punto 67** del D.M. 16 febbraio 1982.

Resta confermato, in ogni caso, l'obbligo da parte del datore di lavoro di effettuare la valutazione del rischio di incendio e di attuare le misure di prevenzione e protezione antincendio previste dal D.M. 10 marzo 1998.

Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26-07-2000 (stralcio)

D.M. 19.6.1999 - D.M. 01.02.1986 - D.M. 30.11.1983 - D.M. 16.05.1987 - D.M. 12.04.1996 - Circ. n. 91/1961 e D.P.R. n. 246/1993 - Richiesta di chiarimenti.

Con riferimento ai quesiti ..., si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti sulla base dei pareri espressi al riguardo dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

Quesito n. 1 – (punto 2.3.2 – D.M. 19/08/96)

Si ritiene che, se il materiale da installare è dotato di certificato di reazione al fuoco e relativo atto di omologazione in cui alla descrizione della posa in opera è dichiarato “**incollato (ovvero appoggiato) su supporto incombustibile**”, tale materiale deve essere installato su un supporto incombustibile che abbia almeno la stessa conduttività termica del cemento amianto. Sono pertanto da **escludersi supporti quali lastre di alluminio o acciaio**.

Quesito n. 9 - (punto 3.4 - D.M. 30/11/83)

Si fa presente che la valutazione del luogo sicuro deve essere eseguita caso per caso considerando le condizioni al contorno.

Quesito n. 10 - (punto 1.7 - D.M. 30/11/83)

Si ritiene che **il filtro a prova di fumo non può essere dotato di aperture di aerazione normalmente chiuse** e che **la sovrappressione non può essere realizzata dopo la chiusura delle porte.** (*)

() Il quesito chiede di conoscere se un filtro a prova di fumo può essere dotato di aperture di aerazione normalmente chiuse e apribili in caso di incendio, la cui apertura avviene contemporaneamente alla chiusura delle porte, e se può essere ammesso un filtro a prova di fumo mediante sovrappressione, la cui sovrappressione si realizza dopo la chiusura delle porte.*

Quesito n. 11 - (punto 1.12 - D.M. 30/11/83)

Si fa presente che la **superficie minima di aerazione** deve essere valutata **al netto della griglia**.

Quesito n. 14 – (Circ. 91/61 e D.P.R. 246/93)

Si fa presente che per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio, quali le attività industriali, i requisiti di resistenza al fuoco delle strutture vanno valutati fra le misure di protezione da porre in atto per la compensazione del rischio di incendio avendo a riferimento gli obiettivi di sicurezza assunti, così come previsto dall'allegato I del D.M. 4 maggio 1998.

Quesito n. 15 - (gradini)

Si ritiene che la misurazione della pedata del gradino deve essere effettuata secondo la proiezione verticale, considerando quindi la pedata utile in fase di discesa.

() Il quesito chiede di conoscere se per i gradini, ai fini della valutazione del corretto rapporto di pedata ed alzata previsto dalle diverse norme di prevenzione incendi, può essere accettato che il bordo esterno di un gradino sia sporgente rispetto al bordo interno del gradino sottostante, ed in caso affermativo in che misura o percentuale.*

Nota prot. n. P478/4155/1 sott. 3 del 13-06-2000

Sbocco dei camini di ventilazione dei filtri a prova di fumo – Risposta a quesiti.

È pervenuto a questo Ufficio, da parte del libero professionista ..., richiesta di chiarimenti in ordine ai camini di ventilazione dei filtri a prova di fumo alla luce di quanto formulato al riguardo dal D.M. 30 novembre 1983. Il professionista chiede sostanzialmente di conoscere se i camini in questione debbano sempre e comunque sfociare sulla copertura dell'edificio più alto, direttamente o indirettamente servito dal vano filtro, oppure se gli sbocchi dei camini possano avvenire su aree scoperte sovrastanti o adiacenti ai filtri stessi. Il professionista chiede, inoltre, di conoscere se tali camini possano comprendere anche tratti ad andamento sub-orizzontale.

Per quanto attiene il **primo quesito**, si fa rilevare che la condizione dello sbocco dei camini di ventilazione al di sopra della copertura dell'edificio, così come formulato al più comune degli edifici serviti da scale a prova di fumo interne le quali ultime, comportando una serie di filtri verticalmente sovrapposti, richiedono in conseguenza lo sbocco dei camini alla sommità degli edifici stessi. Nei casi, invece, di singoli vani filtro interposti tra compartimenti ubicati sullo stesso

piano, si ritiene che lo sbocco dei camini di ventilazione possa immettere sull'area a cielo libero sovrastante o adiacente – ovvero più prossima – al filtro stesso, purché tale area abbia i requisiti di "spazio scoperto" così come definito dal punto 1.12. del citato D.M. 30/11/1983.

Per quanto riguarda il **secondo quesito**, ossia alla possibilità che i **camini** di ventilazione possano comprendere anche **tratti di condotto ad andamento sub-orizzontale**, lo scrivente ufficio **non ravvede** – dal punto di vista tecnico – **motivi ostativi** alla loro realizzazione, a condizione che sia garantito il tiraggio naturale del condotto e che quest'ultimo sia adeguatamente protetto rispetto agli ambienti attraversati. Al riguardo, si soggiunge che un efficace sistema di ventilazione mediante condotte, può essere garantito da una doppia canalizzazione indipendente, una in entrata (immissione) ed una in uscita (estrazione), con condotti aventi la medesima sezione e relative bocche poste, rispettivamente, nella parte bassa e nella parte alta del locale.

Nota prot. n. P448/4122 sott. 54 del 30-05-2000

Art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955 – Utilizzo di porte scorrevoli orizzontalmente in corrispondenza di uscite di emergenza – Quesito.

Codesto Comando ... ha chiesto di conoscere se siano ammissibili, in corrispondenza delle **uscite di emergenza, porte scorrevoli orizzontalmente** dotate dei seguenti dispositivi che ne consentano il loro posizionamento nelle condizioni di massima apertura:

- a) dispositivo ad intervento automatico in caso di mancanza di alimentazione di rete;
- b) dispositivo ad intervento manuale tramite pulsante posizionato a fianco dell'uscita, in posizione visibile e segnalato.

Sulla base del disposto dall'art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955, così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs n. 626/94, si ritiene che codesto Comando possa autorizzare l'utilizzo di porte scorrevoli orizzontalmente in corrispondenza delle uscite di emergenza, a condizione che i dispositivi sopracitati siano realizzati a regola d'arte in conformità alla legislazione tecnica vigente ed alle norme tecniche emanate dagli organismi di normalizzazione riconosciuti in sede nazionale o internazionale.

Nota prot. n. P286/4147 sott. 4 del 11-04-2000

Accesso da porticato ad attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti da codesto Comando ... si è del parere che l'assenza nelle norme di prevenzione incendi, di specifici riferimenti alla presenza di ingressi e/o uscite su spazi porticati non preclude la possibilità di realizzare tali accessi. Parimenti si ritiene che **la presenza di porticati comuni ad altre attività non implichi la necessità di adottare strutture di separazione** dotate di particolari requisiti di comportamento al fuoco.

Il suddetto avviso è basato sulla considerazione secondo cui i porticati non costituiscono locali chiusi e pertanto, ai fini della sicurezza antincendio, non devono considerarsi in comunicazione le attività che si affacciano su di essi.

Tali considerazioni possono essere estese ad attività come scuole, alberghi, locali di pubblico spettacolo, attività commerciali, ecc. (Vedi anche Nota prot. n. P1067/4147 sott. 4 del 25-09-2001).

Nota prot. n. P118/4179 sott. 5 del 24-02-2000

Pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio

Si concorda con il parere espresso dal Comando ... nel ritenere che i luoghi di lavoro ove la **lavorazione ed i materiali comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendi** sono quelli a **rischio di incendio elevato** secondo i criteri stabiliti nel D.M. 10 marzo 1998.

Nota prot. n. P429/4126 sott. 5 del 08-04-1999.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

Con le note di codesto Ispettorato sono stati sottoposti due quesiti ... inerenti la protezione di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Al riguardo, questo Ufficio ritiene che nel valutare la necessità di realizzare un impianto di protezione debba essere verificato che:

- 1) le norme deterministiche cogenti richiedano espressamente la realizzazione dell'impianto come nel caso citato del D.M. 24 novembre 1984 per le cabine di misura;
- 2) le specifiche norme probabilistiche riconosciute (come ad esempio la CEI 81-1) conducano a tale conclusione.

Pertanto, in assenza di almeno una circostanza, si ritiene che **l'obbligo di protezione sia stato assolto attraverso la calcolazione probabilistica** e che, quindi, **non sia obbligatoria la realizzazione dell'impianto di protezione.**

Nota prot. n. P78/4101 sott. 106/33 del 25-01-1999

Controlli di prevenzione incendi per attività di carattere temporaneo.

In relazione al quesito ..., sentito al riguardo il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si precisa quanto segue: Per i casi prospettati, allorché l'attività non si configura in una unità strutturale, ma è costituita dalla singola attrezzatura (**gruppi elettrogeni, carri bombolai di emergenza, caldaie locomobili, sorgenti raggi X**), la stessa **non può essere soggetta al controllo di prevenzione incendi** e quindi alle procedure di cui al D.P.R. n. 37/98. Va comunque precisato che il rispetto delle specifiche misure di sicurezza antincendio costituisce sempre un obbligo da parte dei titolari delle attività, indipendentemente dal regime di controllo alle quali dette attività sono assoggettate.

Nota prot. n. P849/4122 sott. 54 del 08-1999

Altezza delle uscite di emergenza nei luoghi di lavoro. – Quesito.

L'art. 13, comma 5 del D.P.R. n. 547/1955 così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs n. 626/1994, stabilisce che: *"Le vie e le uscite di emergenza devono avere un'altezza minima di mt. 2,00 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio"*.

L'art. 14, comma 6 del D.P.R. n. 547/1955 così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs n. 626/1994, stabilisce che: *"Quando un locale di lavoro le uscite di emergenza coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 comma 5"*.

Il D.M. 30 novembre 1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi) definisce uscita: *"Apertura atta a consentire il deflusso delle persone verso luogo sicuro, avente altezza non inferiore a mt. 2,00"*.

Ciò premesso sulle dimensioni dell'altezza minima delle uscite di emergenza non esistono discordanze tra il D.Lgs 626/1994 ed il D.M. 30 novembre 1983, l'unica differenza è sulla ammissibilità delle tolleranze. Infatti il D.M. 30 novembre 1983 ammette che sull'altezza dell'uscita (mt. 2,00) possa applicarsi una tolleranza del 5%, mentre il D.Lgs 626/94, che ha recepito la direttiva 89/654/CE sui luoghi di lavoro, non consente altezze inferiori a mt. 2,00.

Poiché la suddetta direttiva è divenuta cogente dal 10 gennaio 1993, si ritiene che **la tolleranza del 5% possa applicarsi, dell'altezza minima di mt. 2,00, ad uscite di emergenza preesistenti al 11 gennaio 1993.** (*)

() Il quesito consente di risolvere il problema delle altezze sugli edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti a vincolo, che presentano molto spesso altezze delle vie d'uscita inferiori a 2,00 m. In base a tale chiarimento è possibile approvare direttamente il progetto da parte del Comando provinciale competente per territorio, senza ricorrere alla procedura della deroga, consentendo, applicando la tolleranza del 5%, altezze delle uscite anche di 1,90 m.*

Nota prot. n. P401/4101 sott. 106/33 del 23-04-1998
Risposta a quesiti vari.

Da quanto è stato possibile desumere dal quesito posto si ritiene che, qualora **due o più attività comunicanti tra loro tramite filtro a prova di fumo, singolarmente non soggette** ai controlli di prevenzione incendi, abbiano **un solo titolare**, devono essere considerate come **un'unica attività** ai fini della eventuale assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Nel caso invece in cui le attività, pur comunicando tra loro, appartengano a **titolare diversi**, dovranno osservare singolarmente le norme di sicurezza vigenti ivi comprese le eventuali specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

Lettera Circolare prot. n. P223/4142 sott. 1 del 01-02-1997
Depositi commerciali di fiammiferi - Chiarimenti ed indirizzi applicativi di prevenzione incendi.

La vigente normativa pone sotto il controllo dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco, con l'obbligo dell'acquisizione del certificato di prevenzione incendi, le attività ricomprese al punto 30 dell'allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982, costituite da fabbriche e depositi di fiammiferi. Il Ministero dell'Interno – Direzione Generale dei Servizi Antincendi – con circolare n. 88 del 19 luglio 1949, avente per oggetto "Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – Depositi di Fiammiferi" ha fissato in 250 kg lordi (peso comprensivo delle scatole, bustine, involucri di carta o cartone, ma escluso il peso dell'imballaggio esterno di spedizione) la quantità di fiammiferi che è possibile detenere in tutti i depositi, uffici di vendita, magazzini, etc., collocati in centri abitati, liberi da qualsiasi autorizzazione o speciale licenza, ivi compreso il Certificato di Prevenzione Incendi.

Ciò premesso, sono pervenuti a questa amministrazione numerosi quesiti da Comandi Provinciali e dal Consorzio Industrie Fiammiferi, intesi a conoscere:

- a) se la citata circolare n. 88/1949 sia tuttora in vigore;
- b) i requisiti di sicurezza antincendio che i depositi in oggetto devono possedere in relazione al quantitativo di prodotto immagazzinato.

Al riguardo nel confermare che la **circolare MI.SA. n. 88 del 1949** è tuttora vigente, si ribadisce che sono soggetti ai controlli obbligatori da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, i depositi commerciali di fiammiferi con quantitativo lordo di fiammiferi depositato superiore a 250 kg. ⁽⁸⁾

Per quanto attiene i requisiti di sicurezza antincendio che devono possedere i depositi in questione, soggetti al controllo da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si forniscono i seguenti criteri generali in relazione al quantitativo lordo di fiammiferi immagazzinato:

Quantitativo superiore a 2.500 kg: Tali depositi dovranno essere ubicati in locali ad uso esclusivo aventi strutture di separazione e serramenti, di comunicazione con altri locali, di caratteristiche di resistenza al fuoco correlate al carico di incendio e provvisti di idonea ventilazione verso l'esterno.

Quantitativo non superiore a 2.500 kg: Tali depositi possono essere ubicati in locali destinati ad altri usi purché siano rispettate adeguate distanze da fonti di calore e da altri materiali combustibili.

In tutti i casi sopracitati dovranno essere previsti idonei mezzi di estinzione degli incendi, costituiti da estintori portatili, e rispettate condizioni di esercizio, divieti e limitazioni finalizzate a ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio. A tale riguardo si richiamano gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, fissati dalla vigente legislazione, ed in particolare la valutazione dei rischi, compresi quelli di incendio, che il titolare dell'attività è tenuto ad effettuare in tutti i casi.

⁸ Att. n. 25 del DPR 151/2011: *Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg.*

Nota prot. n. P961/4101 sott. 106/36 del 29-05-1996

Bozza di linee guida di prevenzione incendi per attività industriali, artigianali e simili".

In relazione al quesito posto dal Comando ... sul punto della bozza di cui all'oggetto relativo alle vie di esodo, si comunica quanto segue. Un sistema di vie di uscita è definito dal D.M. 30 novembre 1983, quale percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. Tale definizione di sistema di vie di uscita è identica a quella di vie di emergenza, riportata all'art. 33 del decreto legislativo n. 626/94.⁽⁹⁾

Per quanto attiene il termine "luogo sicuro" **mentre il D.M. 30 novembre 1983 ne definisce le sue caratteristiche**, l'art. 33 del decreto legislativo n. **626/94 ne stabilisce il requisito essenziale**.

L'obiettivo sostanziale è di garantire che le persone presenti possano utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile e raggiungere un luogo nel quale sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati da un incendio.

Una delle misure più importati finalizzate al raggiungimento di tale obiettivo è quella di limitare la lunghezza del percorso di esodo nell'area dove le persone sono direttamente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio. Tale lunghezza, **nel caso che non sia stabilita dalla normativa vigente**, si identifica nel percorso per raggiungere:

- o l'uscita che immette direttamente su luogo sicuro;
- o **l'uscita che immette in un compartimento antincendio adiacente** (*) all'area da evacuare e dotato di proprie uscite verso luogo sicuro, (p.e. scala protetta, percorso protetto o altro compartimento dotato di idonee vie di circolazione interne che adducano ad uscite su luogo sicuro);
- o l'uscita che immetta su di una scala di sicurezza esterna.

() Commento: Nelle norme specifiche ove si fa esplicito riferimento al "luogo sicuro", occorre attenersi alla definizione riportata nel DM 30/11/1983. Nelle attività non normate, qualora si ritenga di applicare il DM 10/3/98 per analogia anche alle attività soggette a controllo VV.F., un luogo sicuro può essere considerato un compartimento antincendio adiacente rispetto ad un altro, dotato di vie d'uscita, ritenendo tutt'ora valide le argomentazioni di cui alla nota prot. n. P961/4101 sott. 106/36 del 29 maggio 1996.*

Lettera Circolare prot. n. P885/4112 sott. 53 del 20-05-1995

DPR 18/4/1994, n° 420 e DM 11/1/1995 - Disciplina delle procedure di concessione ed autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.

GENERALITÀ

Il D.P.R. n° 420 del 18 giugno 1994, pubblicato nella G.U. n° 151 del 30 giugno 1994 ed entrato in vigore dall' 1 gennaio 1995, costituisce il nuovo regolamento sulle procedure di concessione e autorizzazione da parte del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, per la installazione e l'esercizio di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali, semplificando notevolmente l'iter istruttorio previsto dalla legge 8 febbraio 1934, n° 367 (legge petrolifera) e successive modificazioni, nonché dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n° 1303.

Il predetto, regolamento è stato emanato per dare attuazione al disposto della legge 9 gennaio 1991, n° 9 (artt. 16 e 17) e della legge 24 dicembre 1993, n° 537 (art. 2, commi e - 8 - 9).

Stante la rilevanza che riveste la sicurezza negli impianti di lavorazione e nei depositi di oli minerali ed il diretto coinvolgimento degli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si riportano di seguito alcuni chiarimenti ed indirizzi per una uniforme applicazione del dettato normativo, anche alla luce di un Accordo Procedimentale raggiunto tra le Amministrazioni

⁹ Sostituito dal D.Lgs n. 81/2008 – Allegato IV - art. 1.5.1.3.

centrali competenti ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. n° 420/94, che si allega alla presente.
PROCEDURE

Il regolamento prevede due tipi di procedure:

- a) la procedura della concessione (artt. 2 e 4);
- b) la procedura della autorizzazione (artt. 5 e 6)

Per ciascun tipo di procedura sono stabiliti i termini entro i quali ciascuna Amministrazione o Ente interessato è tenuto a fornire il proprio parere.

Con Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato del giorno 11 gennaio 1995 (G.U. n° 21 del 26 gennaio 1995), emanato ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, del DPR n° 420/94, sono state individuate:

- le opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata (opere comprese nell'allegato A del Decreto);
- le opere minori non soggette ad autorizzazione (opere comprese nell'allegato B del Decreto).

Si rammenta che gli impianti per lo stoccaggio del G.P.L. (art. 2, lettera d, del D.P.R. n° 420/94) sono unicamente soggetti a concessione.

Competenze degli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed adempimenti in relazione al tipo di procedura.

Gli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco competenti a rilasciare i pareri richiesti al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato sono rispettivamente:

- a) i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco per gli impianti di lavorazione e depositi non ricadenti nell'obbligo della notifica di cui al D.P.R. n° 175 del 1988 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) i Comitati Tecnici Regionali ed interregionali di Prevenzione Incendi, istituiti presso gli uffici degli Ispettori Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n° 577/1982, così come integrati dall'art. 10 del decreto legge di modifica del D.P.R. N° 175/1988 (ultima reiterazione D.L. 10 maggio 1995 n° 160), per gli impianti di lavorazione e depositi ricadenti nell'obbligo della notifica di cui all'art. 4 del D.P.R. N° 175/1988 e successive modifiche ed integrazioni.

In relazione al tipo di procedimento, i pareri devono essere espressi entro i termini sottoriportati:

1. Procedimento di concessione (art. 4, comma 9, del D.P.R. n° 420/94)

Il parere deve essere rilasciato entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta di ulteriori 60 giorni decorrenti dalla ricezione delle integrazioni richieste o dalla sua prima scadenza, ove ricorrano ulteriori esigenze istruttorie o eventuali impedimenti motivati.

2. Procedimento di autorizzazione normale di cui all'art. 5. Comma 1, del D.P.R. n° 420/94 (art. 6, comma 2 del D.P.R. n° 420/94)

Il parere deve essere rilasciato entro 80 giorni dal ricevimento della richiesta ed è prorogabile di ulteriori 40 giorni decorrenti dalla ricezione delle integrazioni richieste o dalla sua prima scadenza, ove ricorrano ulteriori esigenze istruttorie o eventuali impedimenti motivati.

3. Procedimento semplificato di autorizzazione di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 11 gennaio 1995.

Ricadono in tale tipo di procedura le opere minori riportate nell'allegato A al D.M. 11 gennaio 1995. Tali opere sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato senza richiesta di parere ad amministrazioni od enti.

In tale circostanza, copia della domanda deve essere inoltrata a cura dell'interessato anche al competente organo periferico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, corredata della necessaria documentazione grafico - illustrativa nonché della dichiarazione che l'opera mantiene o migliora i livelli di sicurezza esistenti e non modifica il regime delle emissioni inquinanti.

Solo nella circostanza in cui l'organo competente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ravvisi la sussistenza di motivi di diniego (parere negativo) o la necessità di imporre particolari specifiche prescrizioni, la cui mancata attuazione costituirebbe violazione alla vigente normativa di sicurezza, deve trasmettere le proprie valutazioni, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, a mezzo fax al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato - Direzione Generale

delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base - Divisione IX (06/47052470).

In assenza di dinieghi, il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato provvede entro 60 giorni al rilascio dell'autorizzazione e ne dà comunicazione alle amministrazioni interessate, tra cui gli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

4. Opere minori non soggette ad autorizzazione di cui all'art. 3 del D.M. 11 gennaio 1995

Le opere minori comprese nell'allegato B al D.M. 11 gennaio 1995 non sono soggette ad autorizzazione e possono essere eseguite successivamente all'invio all'organo periferico competente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di una comunicazione redatta in carta semplice descritta dell'opera.

Tali opere sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n° 537, che ha modificato l'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241.

Per quanto attiene le opere ricadenti nel regime della notifica e tenute a presentare il rapporto di sicurezza, si precisa che devono essere osservate le procedure di cui al D.P.R. n° 175/1988 e successive modifiche ed integrazioni.

Le opere minori di cui agli allegati A e B del D.M. 11 gennaio 1995, previste in attività esistenti in regime di notifica, sono esentate dalla presentazione del rapporto di sicurezza, ai sensi del 3° comma dell'art. 1 del decreto legge di modifica del D.P.R. n° 175/1988 (ultima reiterazione D.L. 10 maggio 1995, n° 160) fermo restando l'obbligo di fornire documentata dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio.

Si raccomanda a tutti gli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di curare gli adempimenti di rispettiva competenza entro i termini specificati, per ciascun tipo di procedura. Relativamente ai procedimenti di cui ai punti 1 e 2, ove ricorra la necessità di interruzione dei termini per acquisire ulteriore documentazione o di prorogare il termine alla sua prima scadenza, tale circostanza deve essere comunicata tempestivamente al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, oltre che all'interessato, per evitare l'applicazione del silenzio assenso, stante la delicatezza e rilevanza degli aspetti di sicurezza ed i precisi obblighi derivanti dal rispetto della legge 7 agosto 1990, n° 241.

Con la presente viene soppresso l'obbligo per i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, relativamente alle istruttorie di propria competenza, di acquisire il parere degli Ispettorati Regionali stabilito con lettera - circolare n° 14126/4112 del giorno 11 agosto 1989, fermi restando i compiti di coordinamento dell'attività di prevenzione incendi in ambito regionali affidati agli Ispettorati ai sensi dell'art. 19, lettera a) del D.P.R. n° 577/1982.

Impianti di Lavorazione e Depositi di Oli Minerali Costieri

Per gli impianti di lavorazione e deposito di oli minerali costieri, secondo la definizione dell'art. 44 del R.D. 20 luglio 1934, n° 1303, il parere espresso da parte dei competenti organi periferici del Corpo Nazionale del Vigile del Fuoco, deve essere inoltrato oltre che al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, anche alle Autorità marittime territorialmente competenti per gli specifici adempimenti previsti dal Codice della Navigazione e relativo regolamento di esecuzione.

Soppressione del parere degli organi consultivi centrali del Ministero dell'Interno

Ai fini del rilascio di concessioni e autorizzazioni, l'articolo 14. Comma 3 del D.P.R. n° 420/94 ha annullato l'obbligo per il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato di acquisire il parere della Commissione Consultiva per le Sostanze esplosive ed Infiammabili del Ministero dell'Interno, peraltro anche soppressa con successivo D.P.R. n° 608/1994.

L'articolo 14 del decreto legge 10 maggio 1995, n° 160, nel modificare l'articolo 47 del regolamento del Codice della Navigazione, ha stabilito che il parere sulle domande di concessione ed autorizzazione per l'impianto ed esercizio di stabilimenti e depositi costieri, precedentemente reso dalla Commissione Consultiva per le Sostanze Esplosive ed Infiammabili, viene fornito alle autorità marittime dagli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, stante che il loro parere diventa esaustivo, non configurandosi più l'avallo di organi consultivi centrali del Ministero dell'Interno.

Procedura di deroga di cui all'art. 21 del D.P.R. n° 577/1982

Su istanza dell'interessato, la procedura della deroga di cui all'art. 21 del D.P.R. n° 577/82 si applica unicamente agli impianti e depositi di oli minerali ricadenti nell'ambito delle competenze

dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e pertanto non in regime di notifica.

Nella circostanza in cui la procedura di deroga, su istanza dell'interessato, si instauri nell'ambito del procedimento promosso dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, il Comando Provinciale deve tempestivamente darne comunicazione al predetto dicastero per l'interruzione dei termini procedurali.

Per gli impianti e depositi ricadenti in regime di notifica, l'articolo 9 comma 3° del D.P.R. n° 175/1988, così come modificato dall'art. 4 del decreto legge n° 160 del 10 maggio 1995, ha stabilito che gli adempimenti e le procedure previste dal decreto medesimo nel campo delle attività soggette a notifica di cui all'art. 4, sostituiscono a tutti gli effetti il procedimento tecnico - amministrativo di prevenzione incendi derivante dalla applicazione del D.P.R. n° 577/1982 e pertanto la valutazione ed il parere espresso dai Comitati Tecnici Regionali è da ritenersi esaustivo.

Esercizio degli impianti

Ultimati i lavori di costruzione ed in attesa del collaudo previsto dall'art. 11 del D.P.R. n° 420/94, le autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato per prove semestrali a punto degli impianti ed eventuali esercizi provvisori di cui all'art. 10 del D.P.R. n° 420/94, sono subordinate all'esito favorevole della visita sopralluogo effettuata dai componenti organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco secondo la vigente normativa.

Competenze dei Prefetti

L'articolo 12 del D.P.R. n° 420/94 fa salve le vigenti competenze dei Prefetti per il rilascio:

- della concessione relativa ai depositi di g.p.l. (fino a 50 metri cubi) di cui alla legge 21 marzo 1958, n° 327 e della legge 2 febbraio 1973 n° 7;
- della autorizzazione relativa ai depositi di oli minerali (ad uso riscaldamento e tecnologico di capacità da 25 a 3000 metri cubi e di quelli ad esclusivo uso commerciale di capacità da 10 a 3000 metri cubi) di cui alla legge 7 maggio 1965, n° 460.

Da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco dovranno essere seguite le vigenti procedure.

Competenze degli organi centrali del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

Tenendo conto della ripartizione delle competenze in materia tra Comandi Provinciali e Comitati Tecnici Regionali, e della attuale strutturazione degli organi centrali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si riportano di seguito gli Ispettorati del Servizio Tecnico Centrale della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, cui sono affidati i rapporti con gli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché i necessari collegamenti con i Ministeri interessati, secondo la seguente ripartizione:

Ispettorato per gli Insediamenti Civili, Commerciali, Artigianali ed Industriali (n° fax 06/47887525): settore degli impianti e depositi non ricadenti in regime di notifica, ai sensi del D.P.R. n° 175/1988 e successive modifiche ed integrazioni e di competenza dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

Ispettorato Normative Speciali di Prevenzione Incendi (n° fax 06/46679207): settore degli impianti e depositi ricadenti in regime di notifica, ai sensi del D.P.R. n° 175/1988 e successive modifiche ed integrazioni e, di competenza dei Comitati Tecnici Regionali.

Ciò premesso, qualora dovessero insorgere problematiche di ordine tecnico - procedurale nello specifico settore, gli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e i Ministeri interessati, sono pregati di fare riferimento ai suindicati uffici della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi.

Lettera Circolare prot. n. 6393/4142 del 17-04-1991

Rivendita di tabacchi e generi per il fumo.

Con circolare n. 42 del 17/12/1986, al punto 12 è stato chiarito che "i negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, le librerie rientrano unicamente nel punto 87 del DM 16/02/1982 qualora superino i 400 mq. di superficie lorda comprensiva dei servizi e depositi".

Per analogia si chiarisce che anche le **rivendite di tabacchi** ed articoli per il fumo in genere (fiammiferi, ricariche per accendini, ecc.) **sono soggette** ai controlli antincendi, ai sensi del punto 87 del DM 16/02/1982, qualora i relativi locali superino i 400 mq. di superficie lorda

comprensiva di servizi e depositi.

Circolare n. 14 del 28-05-1985

Normative di prevenzione incendi da applicarsi nell'ambito di comunità religiose.

Sono pervenuti da alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e da comunità religiose interessate al problema quesiti riguardanti le norme di prevenzione incendi da applicarsi nell'ambito delle comunità suddette. A tale riguardo si precisa che:

Per le **comunità religiose** non è direttamente ravvisabile una caratterizzazione ad hoc sotto il profilo antincendi e, infatti, il decreto interministeriale 16 febbraio 1982, recante l'elenco delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi, non prevede una voce specifica in tal senso. Comunità del tipo accennato riuniscono, di norma, persone che vivono per scopi religiosi in uno stesso fabbricato, permanentemente residenti negli stessi ambienti con comportamenti umani, densità di affollamento e situazione dei luoghi in generale molto simili a quanto si verifica nell'ambito di un comune fabbricato di civile abitazione.

Premesso tale asserto di validità generale, le comunità religiose rientrano negli obblighi dell'attuale normativa di prevenzione incendi in tutti quei casi in cui, da parte e nell'ambito della comunità, siano esercitate attività specifiche che, come tali, rientrano fra quelle contemplate nell'elenco allegato al predetto decreto 16 febbraio 1982. A titolo esemplificativo l'obbligo di osservanza delle norme di prevenzione incendi sussiste ove, nell'ambito della comunità religiosa, siano operanti scuole con più di 100 persone presenti, posti letto in numero maggiore di 25 utilizzati come albergo, pensione, dormitorio e simili ovvero come ospedale, casa di cura e simili, locali di spettacolo o trattenimento con capienza superiore a 100 posti, depositi di merci pericolose nonché, impianti tecnologici e servizi (centrali termiche o di condizionamento, autorimesse ecc.) aventi caratteristiche tali da rientrare tra le attività pure soggette al controllo di prevenzione incendi.

In conclusione, per le comunità religiose, in quanto tali, non si ravvisa alcuna necessità di prevedere una normativa specifica di prevenzione incendi, essendo estranea al problema la particolare qualificazione di chi esplica l'attività soggetta.

Circolare Ministero dell'Interno n. 88 del 19-07-1949

Depositati di fiammiferi.

Per opportuna norma si portano a conoscenza dei Comandi dei Corpi dei Vigili del Fuoco le decisioni relative all'oggetto adottate dalla Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, nella seduta del 19 maggio 1949 e contenute nell'estratto del verbale qui di seguito trascritto: "Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili".

Estratto del verbale della seduta n. 21/580 del 19 maggio 1949.

Oggetto: Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Deposito di fiammiferi Quesito.

L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, con la lettera n. 03/5849 del 28 aprile 1949, comunica che qualche Prefettura, in base alle "Norme Tecniche suggerite dalla Commissione per la regolamentazione dei depositi, opifici e trasporti delle sostanze che presentano pericolo di scoppio od incendio", ritiene che i fiammiferi giacenti presso Depositi Speciali o presso gli Uffici e Magazzini vendita generi di monopolio, siano da considerarsi sostanze solide a rapidissima accensione delle quali non sarebbe consentita la conservazione di quantità superiori a 25 Kg, senza prescritta licenza.

Nella stessa lettera, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, dopo aver fatto presente che i fiammiferi immagazzinati nei Depositi ed Uffici sopra accennati non presentano particolari pericoli di incendio, essendo esclusa la capacità di autocombustione e dato che vengono conservati in imballi che privano il contenuto della quantità d'aria necessaria per il propagarsi della combustione, dopo aver accertato che sia nei 600 magazzini di vendita sparsi in tutta Italia, sia nei Depositi speciali, sia durante i trasporti ferroviari, camionistici e marittimi, in molti anni non si sono verificati veri e propri casi di incendio, chiede al Ministero dell'Interno di voler impartire le opportune disposizioni alle Prefetture purché non comprendano i fiammiferi impacchettati fra le sostanze solide a rapidissima combustione.

In merito si rileva quanto segue:

Allo stato attuale della legislazione, i Depositi di fiammiferi non sono disciplinati da Regolamenti o Norme generali. Nei casi segnalati è quasi certo, perciò, che si tratti della richiesta fatta da alcuni Prefetti della osservanza da parte dei Depositi e magazzini dell'Amministrazione dei Monopoli di Norme stabilite da Enti locali in applicazione dell'art. 64 del Testo Unico delle leggi di PS (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773).

Dal contesto della lettera in vista, si arguisce facilmente che tali disposizioni locali sono modellate sopra le "Norme tecniche, ecc. ecc.". Norme pubblicate intorno ai 1910-11 e che, per quanto non siano mai state rese obbligatorie con precetto legislativo nemmeno in applicazione dell'art. 63 del citato Testo Unico delle leggi di PS sono servite di base a varie regolamentazioni generali ed attualmente anche alle disposizioni degli Enti locali per la disciplina dei depositi, magazzini, negozi di vendita ecc. di merci pericolose. Stando così le cose, l'Amministrazione dei Monopoli avrebbe forse dovuto limitare la sua richiesta nel puro ambito amministrativo onde accertare l'applicabilità o meno di tali disposizioni ai propri Depositi o magazzini. Dal punto di vista tecnico non sembra infatti giustificata la richiesta di far togliere i fiammiferi da parte degli Enti locali, nelle loro disposizioni di sicurezza, dalla categoria delle "sostanze solide a rapidissima accensione".

Questa qualifica è certamente esatta ed al più si potrebbe discutere se ad essa non fosse preferibili quella, egualmente esatta e per qualche aspetto più severa, di "materie accensibili per sfregamento" che è la qualifica adottata nel Regolamento per il trasporto delle merci pericolose delle FF.SS. (Decreto Ministeriale 27 novembre 1934).

Comunque appare ovvio che i Depositi di fiammiferi di una certa importanza debbano sottostare a particolari norme di sicurezza.

Il fatto che in parecchi decenni l'Amministrazione dei Monopoli non abbia mai patito nei propri depositi gravi incidenti causati da incendi di fiammiferi non può certo essere attribuito a proprietà peculiari dei fiammiferi, ma piuttosto alle cure poste dagli stessi tecnici dell'Amministrazione nella disposizione dei Depositi e nella distribuzione dei fiammiferi nei singoli magazzini e cioè, in sostanza, alla osservanza di vere e proprie norme di sicurezza.

In altri campi altre Aziende dello Stato, come per esempio le Ferrovie e le Poste e Telegrafi, provvedono alla sicurezza contro l'incendio dei propri servizi con proprie speciali norme e sono perciò esentate dagli obblighi circa la vigilanza, licenze, autorizzazioni ecc. previste per le Aziende private da Norme generali similari. In analogia a ciò, facendo astrazione da altre considerazioni, si ritiene che anche i depositi di fiammiferi dell'Amministrazione dei Monopoli potrebbero essere esentati dai suddetti obblighi, eventualmente previsti da disposizioni locali, sempre che i Depositi siano disciplinati da norme di sicurezza e gestiti direttamente dall'Amministrazione.

I depositi gestiti da terzi, per conto o no dell'Amministrazione, dovrebbero essere invece sottoposti alla disciplina di eventuali norme locali.

A tale proposito, si osserva tuttavia che l'esame della questione ha messo in rilievo la necessità che, nelle predette disposizioni, la quantità massima di fiammiferi prevista libera da speciali autorizzazioni o licenze, sia notevolmente aumentata.

In effetti la quantità limite di 25 Kg contemplata in tali disposizioni è ripresa anch'essa dalle citate "Norme tecniche ecc. ecc." che risalgono, come si è detto, a circa 40 anni fa. Ora, in tale epoca, esisteva in Italia un numero abbastanza considerevole di piccole fabbriche di fiammiferi i cui processi di lavorazione non erano sempre ineccepibili; inoltre era ancora assai diffuso l'impiego del fosforo giallo come costituente normale della miscela infiammabile dei fiammiferi.

Questo rendeva allora abbastanza pericoloso il magazzinaggio anche di quantità non molto grandi di fiammiferi e giustificava il limite relativamente molto basso di 25 Kg fissato dalla Commissione nella estensione delle "Norme".

Attualmente il numero delle fabbriche è ridotto ad appena poco più di venti; tutte applicano procedimenti di fabbricazione assai perfezionati e standardizzati; l'impiego del fosforo giallo è praticamente abolito; tutti i tipi di fiammiferi fabbricati (eccetto forse qualche tipo speciale, come per esempio i fiammiferi "contro vento") presentano garanzie di sicurezza per autocombustione o per urti accidentali senza confronto superiori a quelle dei fiammiferi fabbricati 40 anni fa.

Inoltre, si ritiene che anche nella disciplina dei Depositi di fiammiferi si debba seguire il criterio adottato in altre Regolamentazioni di merci pericolose (oli minerali, esplosivi, ecc.) e cioè di commisurare la pericolosità dei fiammiferi al loro effettivo contenuto di materiale pericoloso.

Nel caso specifico che ci interessa, un semplice controllo dei tipi di fiammiferi più comuni (f. di legno solforati; f. di cera; f. di sicurezza tipo svedesi; f. tipo minerva), ha infatti mostrato che il peso di miscela infiammabile contenuta in ogni scatola o bustina di fiammiferi è in media eguale a circa il 10-11 % del peso complessivo della scatola o bustina piena. Ora la miscela infiammabile è sostanzialmente la parte pericolosa dei fiammiferi e ad essa deve essere commisurata la quantità di fiammiferi da considerare liberi da ogni autorizzazione o speciale licenza.

A questo punto bisognerebbe esaminare la pericolosità in sé di detta miscela infiammabile o meglio delle diverse miscele infiammabili usate per i diversi tipi di fiammiferi in rapporto principalmente alla loro composizione, alle loro caratteristiche e a tutte le altre circostanze che, in pro o in contro, concorrono a fare di tali miscele dei materiali pericolosi; l'esame tuttavia di questi fattori appare palesemente assai malagevole ed impossibile.

Tuttavia, tenendo presenti le disposizioni esistenti per la polvere pirica che in un certo senso può essere presa come termine di confronto e naturalmente valutando, sia pure sommariamente, tutte le circostanze che concorrono a fare delle miscele infiammabili per fiammiferi materiali meno pericolosi della polvere pirica, si traggono le seguenti conclusioni:

- 1 - quantità di fiammiferi da ritenere libera da ogni autorizzazione o speciale licenza, può essere stabilita anziché in 25 Kg, in 250 Kg lordi compresi il peso delle scatole o bustine, involucri di carta o cartone, escluso, però, il peso degli imballaggi esterni (casce di legno e simili) per tutti i Depositi, Uffici di vendita, Magazzini ecc. collocati in centri abitati e posti, eventualmente, anche in fabbricati destinati in parte ad abitazione;
- 2 - per i Depositi posti alquanto fuori dei centri abitati, in fabbricati isolati, non abitati, la suddetta quantità può essere portata fino a 500 Kg.
- 3 - suddivisione in classi dei depositi di maggiore entità può essere stabilita come segue:
 - 1[^] classe: oltre 50 t.
 - 2[^] classe: oltre 10 t fino a 50 t.
 - 3[^] classe: oltre 500 Kg fino a 10 t.

Non si conoscono esattamente quali siano le prescrizioni di ubicazione, struttura, distribuzione dei locali ecc., stabilite dalle predette disposizioni locali per le varie classi di Depositi di fiammiferi; si pensa che anche queste prescrizioni siano modellate su quelle alquanto generiche indicate dalle "Norme tecniche ecc. ecc.". si ritiene pertanto molto opportuno che l'Amministrazione dei Monopoli e le Prefetture segnalino al Ministero dell'Interno Direzione Generale della P.S. Ufficio Esplosivi, caso per caso, i depositi che abbiano dato o diano luogo a controversie con le Autorità locali per le questioni di cui è fatto cenno nella presente relazione e ciò principalmente per la mancanza di norme generali e la relativa sommarietà delle prescrizioni delle "Norme tecniche ecc. ecc." su cui sono basate le disposizioni locali di sicurezza.

VECCHIE CIRCOLARI DI CHIARIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

Circolare n. 42 MI.SA. (86) 22 del 17-12-1986

Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di prevenzione incendi.

Di seguito alla Circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985 (G.U. 296 del 17 dicembre 1985) si ritiene opportuno, per uniformità di indirizzo, riportare i più significativi quesiti di prevenzione incendi posti a questa Amministrazione nel corso del corrente anno, nonché, i chiarimenti formulati, sentito, ove necessario, il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577.

I Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, sia nella fase provvisoria prevista dalla legge 818/84 che nella fase definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si atterrano pertanto, ai concetti contenuti nei chiarimenti di seguito riportati.

1. - **Punto 75)** D.M. 16 febbraio 1982 - limiti inferiori. Gli istituti, i laboratori, gli stabilimenti e i depositi in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali

rientrano nel punto 75) del D.M. 16 febbraio 1982 se impiegano isotopi radioattivi eccedenti i limiti stabiliti dell'articolo 110 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 che rimanda agli articoli 3 e 5 del Decreto Ministeriale 14 luglio 1970. Resta valido quanto chiarito al punto 8 della Circolare Ministeriale n. 36 dell'11 dicembre 1985 per le attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico autorizzate dal medico provinciale a norma dell'art. 96 del citato D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

2. - **Case da gioco** - punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 (locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti) - Le case da gioco sono locali di spettacolo e di trattenimento e pertanto **sono comprese al punto 83)** del D.M. 16 febbraio 1982. Alle stesse vanno applicate le disposizioni di sicurezza contenute nella Circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto agli artt. 34, 41, 42, 43, 44, 45 e ferme restando le competenze delle Commissioni Provinciali di Vigilanza.

3. - **Sale consiliari** - punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 (locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti). Le sale consiliari (sale per consigli regionali, provinciali, comunali, aule di tribunali, ecc.) non sono locali di spettacolo e trattenimento, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982 punto 4.1, e pertanto **non sono comprese nel punto 83)** del D.M. 16 febbraio 1982.

4. - **Locali di spettacolo e trattenimento** Punto 1 dell'art. 2 del D. M. 6 luglio 1983 - **passaggi in genere**. Per passaggi in genere si intendono i percorsi esterni al locale di spettacolo o trattenimento verso le uscite.

5. - Locali di spettacolo e trattenimento con capienza inferiore a 150 posti - numero delle uscite. Tutti i locali classificati all'art. 17 della Circolare n. 16 del 15 febbraio 1951, con capienza inferiore a 150 posti possono essere dotati di due sole uscite, in analogia a quanto già previsto dalla Circolare n. 79 del 27 agosto 1971 per i locali indicati al punto 4 del citato art. 17 della Circolare n. 16/1951.

6. - Circolare n. 16 del 16 giugno 1980 - punto B.3 applicabilità alle sale da ballo. Il punto B.3 della Circolare n. 16 del 16 giugno 1980 è applicabile unicamente alle multisale cinematografiche e non alle multisale da ballo che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendi.

7. - Locali di spettacolo e trattenimento - Installazione di cucine a gas con densità non superiore a 0,8. L'installazione di cucine alimentate a gas con densità non superiore a 0,8 a servizio di locali di spettacolo e trattenimento è consentita purché, le cucine siano installate in locali appositi. La comunicazione tra il locale di spettacolo e trattenimento con quello in cui sono installate le cucine, deve avvenire tramite filtro a prova di fumo, realizzato nel rispetto del D.M. 30 novembre 1983. Devono comunque essere osservate tutte le altre norme di sicurezza vigenti per gli impianti di produzione di calore alimentati a gas, eccettuata la lettera circolare n. 8242/4183 del 5 aprile 1979 che non può essere applicata al caso di specie essendo relativa ad impianti di cucina e lavaggio stoviglie a servizio di ristoranti, mense collettive, alberghi, ospedali e simili che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendio.

8. - **Edifici destinati al culto** - punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 (locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti). Gli edifici destinati al culto non sono locali di spettacolo e trattenimento secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982 punto 4.1, e pertanto **non sono compresi nel punto 83)** del D.M. 16 febbraio 1982. Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nell'art. 15, punto 5 del D.P.R. del 29 luglio 1982, n. 577.

9. - D.M. 6 luglio 1983 e successive variazioni e/o integrazioni - applicabilità ai materiali di allestimento (stands) utilizzati nelle mostre e fiere. In attesa dell'emanazione delle specifiche normative ed in considerazione che il D.M. 6 luglio 1983 e successive variazioni e/o integrazioni non fa riferimento ai materiali di allestimento di tipo standistico utilizzati per mostre e fiere, le Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, possono accettare per la realizzazione degli stands, la posa in opera di materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco. Sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, devono comunque essere adottati effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza mediante l'utilizzo di squadre di vigilanza aziendale opportunamente attrezzate e ritenute numericamente sufficienti dall'organo di controllo. Per la composizione numerica delle predette squadre di vigilanza, deve tenersi conto della riduzione delle condizioni di rischio conseguente all'utilizzo, per gli allestimenti di tipo standistico, di materiali omologati o semplicemente certificati oppure trattati con sostanze protettive di documentata efficacia.

10. - Art. 6 della legge 17 maggio 1983 n. 217: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, - **punto 84)** del D.M. 16 febbraio 1982 (alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto).

- **alberghi: rientrano nel punto 84)** del D.M. 16 febbraio 1982;
- **motels: rientrano nel punto 84)** del D.M. 16 febbraio 1982;
- **villaggi-albergo: rientrano nel punto 84)** del D.M. 16 febbraio 1982;
- **residenze turistico-alberghiere: non rientrano nel punto 84)** del D.M. 16 febbraio 1982 (vedi Circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985).
- **campeggi: non rientrano nel punto 84)** del D.M. 16 febbraio 1982; gli stessi sono sottoposti al controllo di una apposita Commissione, della quale fa parte il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, prevista dall'art. 3 della legge 21 marzo 1958, n. 326, nonché, dell'art. 4, 2° comma, del D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869, attuativo della citata legge 326.
- **villaggi turistici: non rientrano nel punto 84)** del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;
- **alloggi agro-turistici: non rientrano nel punto 84)** del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;
- **affittacamere: non rientrano nel punto 84)** del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;
- **case e appartamenti per vacanze: non rientrano nel punto 84)** del D.M. 16 febbraio 1982 (vedi Circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985);
- **case per ferie: non rientrano nel punto 84)** del D. M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;
- **ostelli per la gioventù: non rientrano nel punto 84)** del D.M. 16 febbraio 1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna;
- **rifugi alpini:** i rifugi alpini intesi come locali aventi per requisito fondamentale il ricovero per alpinisti, come base per escursioni o ascensioni e come riparo e sosta al rientro in caso di avverse condizioni metereologiche, **non rientrano nel punto 84)** del D.M. 16 febbraio 1982. Devono comunque essere osservati, sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, i divieti ed obblighi imposti dai punti 7, 8, 10, 11 dell'allegato A alla legge n. 406 del 19 luglio 1980 che prevedono, riferiti al caso specifico di rifugi alpini, quanto segue:
 1. Il divieto di impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe e apparecchi di riscaldamento in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
 2. il divieto di tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività;
 3. l'obbligo di tenere in chiara evidenza, in ogni locale le indicazioni sui provvedimenti più appropriati da adottare e le istruzioni sul comportamento che in caso di incendio dovranno tenere gli utenti;
 4. l'obbligo di installare un estintore di classe 5A ogni 20 mt di superficie netta.

Restano comunque soggette ai controlli antincendio le aree a rischio specifico quali impianti per la produzione del calore (centrali termiche, cucine, ecc. con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h), gruppi elettrogeni, ecc. e qualsiasi attività rientrante nel D. M. 16 febbraio 1982.

11. - **Densità di affollamento** delle aree destinate ad uffici a servizio di attività commerciali. Per la determinazione della densità di affollamento delle aree destinate ad uffici a servizio di attività commerciali può essere accettata una **dichiarazione del titolare dell'attività** circa il numero dei dipendenti impiegati negli uffici e tale dato dovrà essere aumentato del 20 %.

12. - **Negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, librerie** - D. M. 16 febbraio 1982. I negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, le librerie **rientrano** unicamente **nel punto 87)** del D.M. 16 febbraio 1982 **qualora superino i 400 mq di superficie lorda** comprensiva dei servizi e depositi.

13. - Ascensori e montacarichi - rilascio del nulla osta provvisorio - condotti suborizzontali per l'areazione dei locali macchina. Ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio previsto dalla legge

818/84 è ammessa l'installazione di condotti suborizzontali per l'areazione del locale macchina a condizione che sia assicurato un adeguato tiraggio a mezzo di elettroventilatori di caratteristiche idonee.

Si prega di dare alla presente circolare la più ampia diffusione presso le Amministrazioni locali, gli ordini professionali, le categorie interessate, ecc.

Circolare n. 36 MI.SA. del 11-12-1985

Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione Incendi.

Pervengono a questo Ministero numerose istanze intese ad ottenere chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni di prevenzione incendi sia dal punto di vista tecnico che procedurale.

Al riguardo, per uniformità di indirizzo e per consentire una corretta interpretazione delle normative esistenti, tenendo conto anche della prossima scadenza del 31 dicembre 1985 per la presentazione delle istanze per l'ottenimento del nulla osta provvisorio, si forniscono di seguito i chiarimenti ad alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 tenendo conto delle modificazioni intervenute con il decreto ministeriale 27 marzo 1985.

Per alcuni problemi specifici rientranti nell'ambito delle disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982 è stato acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (C.C.T.S.). I comandi provinciali dei vigili del fuoco, sia nella fase provvisoria prevista dalla legge n. 818/1984, che nella fase definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si atterrano pertanto, ai chiarimenti e ai pareri di seguito riportati per l'espletamento della loro attività.

- **1** - Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 **punto 1)**: Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globale in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm³/h.

Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 **punto 2)**: Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm³/h.

Chiarimento: Gli impianti di compressione d'aria per martelli pneumatici o per gonfiaggio gomme o simili non rientrano tra le attività di cui ai punti 1) e 2) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco.

- **2** - Decreto ministeriale 27 marzo 1985 - art. 1 (**punto 15**)

Decreto ministeriale 16 febbraio 1982): Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:

- a. per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc;
- b. per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc.

Chiarimento: I depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:

- ✓ per uso industriale: sono quelli destinati e inseriti nei cicli di produzione industriale;
- ✓ per uso artigianale sono quelli destinati all'esercizio di attività artigianali;
- ✓ per uso agricolo sono quelli destinati all'esercizio di aziende agricole;
- ✓ per uso privato sono quelli necessari per:
 - riscaldamento di ambienti;
 - produzione di acqua calda per edifici civili;
 - cucine e lavaggio stoviglie; sterilizzazione e disinfezioni mediche;
 - lavaggio biancheria; distruzione rifiuti;
 - forni da pane e forni di imprese artigiane trattanti materiali non combustibili non infiammabili.

- **3** - Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 **punto 18)**: Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio.

Chiarimento: Per impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio o miscele per autotrazione si intendono quelli definiti all'art. 82 del decreto ministeriale 31 luglio 1934.

- **4** - Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 **punto 36**): Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato.

Chiarimento: Tenuto conto che le attività indicate al punto 36) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 si riferiscono ad una entità unica, comprendente sia l'impianto per l'essiccazione che il relativo deposito di prodotto essiccato, **sono soggette** alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco **le attività nelle quali l'impianto di essiccazione è ubicato nello stesso locale destinato al deposito del prodotto essiccato.**

- **5** - Decreto ministeriale 27 marzo 1985 - art. 2 (**punto 46**) decreto ministeriale 16 febbraio 1982): Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini, esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983: da 50 a 1.000 q.li; superiori a 1.000 q.li.

Chiarimento: Tenuto conto della equivalenza delle condizioni ambientali potenzialmente influenti ai fini del rischio d'incendio, possono considerarsi all'aperto anche i depositi dei prodotti di cui al punto 46) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 aventi protezioni orizzontali e verticali dagli agenti atmosferici realizzati con materiali di qualsiasi genere. Tali depositi possono avere pareti perimetrali continue purché, almeno una di tali pareti sia provvista di aperture di aerazione senza infissi d'ampiezza non inferiore al 50 % della superficie della parete stessa. Le distanze di sicurezza esterne vanno misurate tra il perimetro del deposito ed il perimetro del più vicino fabbricato esterno all'attività o di altre opere pubbliche o private oppure rispetto ai confini di aree edificabili (decreto ministeriale 30 novembre 1983). Ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di sicurezza antincendi per le attività di cui al punto 46) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, si intendono fabbricati esterni quelli ubicati fuori dei confini del complesso aziendale e che hanno una destinazione diversa da quella dell'attività in argomento. Per prodotti affini si intendono i prodotti di cui sopra aventi caratteristiche chimico-fisiche tali da rendere possibili processi di combustione.

- **6** - Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 **punto 60**): Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li.

Chiarimento: I depositi indicati al punto 60) sono da intendersi quelli aventi quantitativi in deposito superiori a 500 q.li.

- **7** - Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 **punto 72**): Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a nove autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti.

Chiarimento: Per autoveicolo si intende un veicolo o macchina a combustione interna (decreto ministeriale 20 novembre 1981). **L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli in riparazione ricade sotto la responsabilità del titolare dell'attività** in analogia a quanto già previsto dal decreto ministeriale 20 novembre 1981 per le autorimesse.

- **8** - Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 **punto 75**): Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185).

Chiarimento: **Le attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico**, autorizzate dal medico provinciale a norma dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, **non rientrano tra le attività di cui al punto 75)** del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, limitatamente a tali utilizzazioni.

- **9** - Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 **punto 83**): Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti. Parere C.C.T.S.: **I ristoranti, bar e simili non rientrano tra le attività di cui al punto 83)** del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 come già chiarito con circolare n. 52 del 20 novembre 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, fatto salvo quanto

previsto all'art. 15, punto 5, del decreto del Presidente della Repubblica numero 577/82. Sono comunque soggetti ai controlli antincendi i relativi impianti di produzione di calore di cui al punto 91) del decreto ministeriale citato.

- **10** - Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 **punto 84)**: alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre venticinque posti-letto.

Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 **punto 85)**: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre cento persone presenti.

Parere C.C.T.S.: **Le residenze turistico-alberghiere, le case e appartamenti per vacanze**, così come definiti all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983), **le caserme e le case di reclusione, non rientrano tra le attività di cui ai punti 84) o 85)** del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto non sono attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco.

- **11** - Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 **punto 87)**: Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mt comprensiva dei servizi e depositi.

Chiarimento: **Rientrano tra le attività di cui al punto 87)** del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 **i musei, gallerie e simili** aperti al pubblico quando le rispettive superfici lorde superano i 400 mq.

- **12** - Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 **punto 90)**: Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564.

Chiarimento: Da più parti, e segnatamente dall'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali, viene richiesto di conoscere quali effettivamente, ai fini antincendi, sono gli edifici compresi al punto 90) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto soggetti ai controlli da parte dei vigili del fuoco. Al riguardo considerato che le disposizioni contenute nel regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, tendono essenzialmente a salvaguardare gli edifici pregevoli ed i loro contenuti di interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme di prevenzione incendi si prefiggono come scopo primario quello della salvaguardia della incolumità delle persone, si ritiene che, in linea di massima, possono formularsi le seguenti considerazioni in merito all'obbligo di assoggettabilità degli edifici pregevoli per arte o storia ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco:

- a. **non sono compresi al punto 90)** del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e quindi non soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, **gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982**. Per tali edifici, però, restano soggette ai controlli antincendi le aree a rischio specifico, quali gli impianti di produzione di calore, le autorimesse, i depositi, ecc.;
- b. **sono invece compresi al punto 90)** del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, **gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982**, quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc.;

per tali edifici, in relazione all'uso a cui sono destinati, debbono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, anche le norme antincendi specifiche previste per le attività in essi svolte. Restano salve le disposizioni contenute al punto 5 dell'art. 15 del D.P.R. n. 577/82.

- **13** - Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 **punto 91)**: Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h.

Parere C.C.T.S.: Gli impianti per la produzione del calore, nei quali avvenga la variazione del tipo di combustibile di alimentazione (ad esempio da liquido a gassoso), possono essere considerati esistenti ai fini dell'applicazione della legge 7 dicembre 1984, n. 818. Nel caso di sostituzione del generatore di calore il certificato di prevenzione incendi mantiene la propria validità a condizione che la potenza termica resala focolare non superi il 20 % di quella

preesistente e che risultino osservate le relative disposizioni di sicurezza e fermi restando i limiti di assoggettabilità ai controlli dei vigili del fuoco.

Chiarimento: Le disposizioni contenute nella lettera-circolare n. 8419/4183 dell'11 agosto 1975 relative ai generatori di aria calda per impianti di riscaldamento in ambienti industriali, si applicano anche nel settore artigianale e agricolo e vanno estese agli impianti funzionanti con combustibile liquido o solido, ferme restando le condizioni e le limitazioni ivi previste.

- **14** - Protezione contro le scariche atmosferiche:

Parere C.C.T.S.: L'obbligo della protezione contro le scariche atmosferiche, ai fini del rilascio delle autorizzazioni antincendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, sussiste per le attività indicate nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. 26 maggio 1951, n. 689, e nei casi ove è espressamente previsto da specifiche norme antincendio.

- **15** - Applicazione art. 4 legge n. 818/84:

Parere C.C.T.S.: Al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, in attuazione dell'art. 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, può farsi luogo, per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, sistemi e impianti antincendi, mediante effettuazione di entrambi i seguenti tipi di controlli:

- A. controllo dell'esistenza dei dispositivi, sistemi ed impianti, espressamente finalizzati alla prevenzione incendi direttamente inseriti nell'ordinario ciclo funzionale dell'attività;
- B. controlli dell'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti non inseriti nell'ordinario ciclo funzionale dell'attività, e finalizzati alla protezione attiva antincendi.

L'avvenuta effettuazione del controllo di cui al punto A) costituisce presunzione di efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti controllati e può essere attestata anche dal titolare dell'attività. I controlli di cui al punto B) debbono formare oggetto di accertamenti in loco eseguiti dal comando provinciale dei vigili del fuoco ovvero di perizia giurata.

- **16** - Punto 2.2 allegato A al decreto ministeriale 8 marzo 1985:

Chiarimento: La direttiva contenuta nel primo comma del punto 2.2 dell'allegato A al decreto ministeriale 8 marzo 1985 è da applicarsi all'attività che non hanno relazione diretta o indiretta tra loro in analogia a quanto indicato nell'ultimo comma del punto 2.1 dello stesso allegato A.

Si prega di dare alla presente circolare la più ampia diffusione presso le amministrazioni locali, gli ordini professionali, le categorie interessate, ecc.

Circolare n. 52 MI.SA. del 20-11-1982

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 e D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 - Chiarimenti.

Come è noto il D.M. 16 febbraio 1982 e il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, cui hanno fatto seguito le **Circolari n. 25 MI.SA (82) 9 del 2 giugno 1982** e **n. 46 MI.SA (82) 15 del 7 ottobre 1982** hanno introdotto sensibili variazioni, sia di natura tecnica che procedurale, al servizio di prevenzione incendi. Durante il primo periodo di applicazione delle suddette disposizioni sono emerse alcune difficoltà di carattere interpretativo rappresentate, con appositi quesiti, a questo Ministero. Si ritiene pertanto necessario, per uniformità di indirizzo, fornire i seguenti chiarimenti relativi ad alcuni punti delle disposizioni emanate.

1.0 - Punto da chiarire. D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 - Art. 15, punto 5) che recita: "Le visite di controllo al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico, sprovvisti di tale certificato...".

1.1 - Chiarimento relativo. Ai fini dell'applicazione delle normative di cui al punto 5) dell'art. 15, con la dizione " luogo aperto al pubblico " deve intendersi " un delimitato spazio all'aperto, attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza antincendi ".

2.0 - Punto da chiarire. D.M. 16 febbraio 1982 - penultimo comma, che recita: "Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi "relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale".

2.1 - Chiarimento relativo. È da ribadire, in proposito, quanto precisato nella Circolare n. 25) MI.SA. (82) 9 del 2 giugno 1982 al punto 2): "Criteri applicativi tecnici" in merito alla differenza intercorrente tra gli stabilimenti o gli impianti industriali ed i complessi edilizi ad uso civile ai fini delle modalità di rilascio dei Certificati di prevenzione incendi. Infatti, agli stabilimenti e agli impianti industriali che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo dei Comandi Provinciali dei vigili del fuoco, deve essere rilasciato un unico "Certificato di prevenzione incendi" relativo a tutto il complesso e "con scadenza triennale". Diversamente, per i complessi edilizi ad uso civile includenti più attività distintamente indicate nel D.M. 16 febbraio 1982, possono considerarsi due casi:

- a. complesso edilizio a gestione unica nel quale coesistono più attività singolarmente soggette ai controlli di prevenzione incendi ma che sono finalizzate interamente alla funzione del complesso edilizio stesso (ad esempio ospedali includenti impianti di produzione di calore, depositi, lavanderie, ecc.; alberghi includenti autorimesse, sale di riunioni, centrali termiche, ecc.; locali di spettacolo e trattenimento includenti centrali termiche, di condizionamento, ecc.); ad esso dovrà essere rilasciato un unico Certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso, con la scadenza prevista nel Decreto 16 febbraio 1982;
- b. complesso edilizio polifunzionale a gestione non unica nel quale coesistono più attività singolarmente autonome e soggette ai controlli di prevenzione incendi e che non sono finalizzate a servizio esclusivo del complesso edilizio stesso (ad esempio attività commerciali, locali di trattenimento o spettacolo, scuole, ecc., ubicate nello stesso complesso edilizio). In tali casi dovrà essere rilasciato per ciascuna gestione delle attività soggette un Certificato di prevenzione incendi con le relative scadenze previste nel Decreto 16 febbraio 1982.

3.0 - Punto da chiarire. D.M. 16 febbraio 1982, quarto comma, che recita: "I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente Decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del "Certificato di prevenzione incendi" quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative o quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente dalla data di scadenza dei Certificati già rilasciati".

3.1 - Chiarimento relativo. Per gli stabilimenti e per gli impianti industriali che comprendono, come parti integranti del proprio produttivo, più attività singolarmente soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, nel ribadire quanto specificato al punto 2.1 secondo comma, si precisa che deve essere richiesto, nei casi previsti al punto 3.0 sopra indicato, il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi per tutto il complesso industriale. Tuttavia il preesistente Certificato, nel quale risultano specificate le varie lavorazioni, le sostanze impiegate, i mezzi antincendio, ecc., deve ritenersi valido per tutte le parti degli stabilimenti o degli impianti che non hanno subito modificazioni, fino a quando esso non sarà sostituito dal nuovo documento. In casi del genere le aziende, nel richiedere ai Comandi Provinciali VV.FF. il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi, devono presentare per l'esame dei progetti e le visite di controllo la documentazione relativa alle parti interessate a modifiche (art. 15 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577), ferma restando l'eventuale facoltà dei comandi stessi di verificare globalmente tutto il complesso industriale.

4.0- Punto da chiarire. D.M. 16 febbraio 1982 - **punto 83**), che recita: " Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti ".

4.1 - Chiarimento relativo. Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (articoli, 70, 80 T.U. delle leggi di P.S.). La differenza tra "spettacoli" e "trattenimenti" consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.). Qualora dette attività siano state già sottoposte in precedenza al controllo da parte delle Commissioni Provinciali di Vigilanza, ed abbiano ottenuto regolare agibilità ma che non abbiano subito trasformazioni o modifiche, i verbali di visita e gli elaborati grafici da acquisire da parte dei Comandi Provinciali VV.FF. possono essere gli stessi già in possesso delle segreterie delle Commissioni Provinciali medesime, Tali documentazioni sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della richiesta per il rilascio del Certificato di

prevenzione incendi. Le eventuali certificazioni previste dall'articolo 18 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, potranno, invece, essere acquisite direttamente dai Comandi per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi stesso. Si conferma che i sopralluoghi per il rilascio del predetto Certificato di prevenzione incendi possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle Commissioni Provinciali di Vigilanza.

5.0 - Punto da chiarire. D.M. 16 febbraio 1982 - **punto 91**), che recita: "Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h".

5.1 - Chiarimento relativo. Si precisa che con la dizione "Impianto per la produzione di calore" deve intendersi una installazione composta da una parte destinata al processo di combustione nonché, da una parte destinata al combustibile di alimentazione, secondo la terminologia e i concetti contenuti agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391 (Regolamento per l'esecuzione della Legge antismog 615/66 relativamente al settore degli impianti termici). Pertanto, per gli impianti alimentati con combustibili liquidi comprendenti locali di produzione del calore e serbatoio deve essere rilasciato, con riferimento anche alla prassi precedente, un unico Certificato di prevenzione incendi sempreché, la potenzialità sia superiore a 100.000 Kcal/h. **Non sono, invece, soggetti al rilascio di detto Certificato di prevenzione incendi gli impianti di potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h qualunque sia la capacità del relativo serbatoio.** Qualora per gli impianti aventi potenzialità inferiore a 100.000 Kcal/h sia richiesto un controllo ai fini della prevenzione incendi, dovrà essere precisato che le norme tecniche in vigore devono essere osservate, sotto la responsabilità del titolare dell'attività, sia per il serbatoio che per il generatore di calore, come, peraltro, indicato nella Circolare n. 46 MI.SA (82) 15 del 7 ottobre 1982. Restano valide le disposizioni relative alle autorizzazioni amministrative (Decreti di concessione) per i depositi di olii minerali ai sensi delle leggi vigenti. Per gli impianti termici alimentati con combustibili solidi, in attesa della emanazione dell'apposita normativa secondo le modalità previste dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, potranno essere applicati criteri di sicurezza analoghi a quelli previsti per gli impianti alimentati a combustibile liquido (Circolare n. 73 del 29 luglio 1971) per quanto concerne l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, le dimensioni, gli accessi e le comunicazioni, le aperture di ventilazione. Restano inoltre valide e applicabili le norme contenute nella "Legge antismog" numero 615/66 per gli impianti esistenti alla data dell'8 luglio 1968 i cui locali devono essere adeguati soltanto in occasione di trasformazioni, di ampliamenti o di rifacimenti dei fabbricati o degli impianti (tabella annessa al Capo V del D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288 valida ai sensi di quanto previsto al punto 17.1 del D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391). In tali casi è pertanto consentita la coesistenza del deposito del combustibile solido nel locale del focolare con gli opportuni accorgimenti.

6.0 - Punto da chiarire. A causa della emanazione in tempi diversi delle norme di prevenzione incendi, la prescrizione sulla "resistenza al fuoco" non sempre è stata data con terminologia appropriata ed uniforme, generando dubbi in sede di applicazione.

6.1 - Chiarimento relativo. Si precisa, per uniformità di applicazione, che il significato di "resistenza al fuoco" è espresso dal "tempo durante il quale un elemento da costruzione (componente o struttura) conserva i seguenti requisiti: I) stabilità meccanica (simbolo R); II) tenuta alle fiamme, ai fumi e ai gas (simbolo E); III) isolamento termico (simbolo I)". Tali requisiti sono valutati secondo le modalità di prova stabilite nella Circolare n. 91 del 14 settembre 1961 prescindendo dal tipo di materiale costituente l'elemento da costruzione stesso (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi). In relazione all'obiettivo di "resistenza al fuoco" da conseguire nelle varie applicazioni di prevenzione incendi e secondo criteri definiti in sede C.E.E., un elemento da costruzione può presentare un variabile livello di resistenza al fuoco derivante all'aggregazione diversa dei suddetti requisiti e cioè "REI", "RE", "R". Ovviamente il livello di resistenza al fuoco da richiedere deve essere specificato, per i vari casi di specie, nelle relative norme tecniche.

Circolare n. 46 MI.SA. (82) del 07-10-1982

D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 - "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi " - Indicazioni applicative delle norme.

1) Generalità.

Il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, pubblicato sulla G.U. 229 del 20 1982 a conclusione di un iter che ha richiesto, dopo la elaborazione del testo da parte di un'apposita Commissione nominata dall'Amministrazione, il parere della Camera dei Deputati e del Senato, il parere del Consiglio di Stato, l'approvazione del Consiglio dei Ministri e la registrazione della Corte dei Conti, provvede a regolamentare il servizio di prevenzione incendi con disposizioni particolari compatibili con le norme di legge già esistenti le quali, sorte in tempi via via successivi, non davano indicazioni complete per lo svolgimento del servizio

Le disposizioni di tale D.P.R. colmano l'area precedentemente non coperta ed hanno il fine di creare un tessuto di indicazioni in grado di definire:

- i significati e le procedure del servizio di prevenzione incendi con gli obiettivi primari e secondari di tale attività;
- le connessioni e le procedure di collegamento con i vari organismi istituzionali del Paese aventi finalità affini alla prevenzione incendi;
- i collegamenti ed i riferimenti con analoghe attività di prevenzione incendi svolte in ambito CEE e in campo internazionale;
- le esigenze di formazione, di ricerca, di studio, di sperimentazione ed i relativi modi di attuazione;
- le esigenze di partecipazione, a livello centrale e periferico, di rappresentare espressione di altri organismi idonei a portare contributi interdisciplinarietà e di esigenze particolari in alcune fasi dell'attività di prevenzione incendi;
- l'articolazione delle competenze e delle responsabilità in sede centrale e in sede periferica includendo sia gli operatori del Corpo Nazionale VV.FF. che gli operatori esterni;
- gli aspetti di prevenzione incendi ed i correlati concetti di analisi di sicurezza e di affidabilità per taluni impianti industriali di tipo complesso e a tecnologia avanzata, in armonia anche alla recente direttiva CEE 24 giugno 1982, n. 82/501, sui rischi di incidenti rilevanti;
- i principi tecnico-scientifici che costituiranno la base per la elaborazione delle " norme tecniche " nonché, la struttura prevista per la elaborazione delle stesse con le procedure di emanazione;
- le modalità ed i criteri attuativi per l'applicazione delle " misure alternative " nei casi di oggettiva impossibilità di osservanza completa delle norme tecniche;
- la tutela dell'interesse pubblico in caso di inosservanza delle disposizioni congiuntamente alla tutela dell'interesse privato eventualmente leso dall'azione di prevenzione incendi.

Come può notarsi, si tratta di un complesso di disposizioni che hanno affrontato il problema della prevenzione incendi facendo riferimento all'attuale ordinamento dello Stato, alle istanze di sicurezza contro i rischi della vita civile, alle esigenze di certezza dei diritti e dei doveri per gli operatori, alle esigenze di apertura e di confronto con le posizioni analoghe di organismi qualificati in campo nazionale ed internazionale, alle necessità di formazione e di informazione per incidere più efficacemente nel tessuto del Paese, alla giusta responsabilizzazione da richiedersi agli operatori per corrispondere al principio fondamentale che il servizio di prevenzione incendi costituisce un servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo i criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale.

È in ragione di ciò, infatti, che viene esplicitamente affermato, a conferma di più generiche e precedenti indicazioni, che il servizio di prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo Nazionale VV.FF. Esposte, sia pure sommariamente, le motivazioni ed i significati caratterizzanti il nuovo provvedimento di legge, è evidente che tali enunciazioni di legge postulano, innanzitutto, la loro assimilazione da parte degli operatori e la sensibilizzazione necessaria per adeguare la realtà precedente allo schema dei principi posti alla base del D.P.R. n. 577.

È questo un obiettivo essenziale che dovrà essere conseguito, pur nella logica gradualità della trasformazione da compiere, passando all'attuazione concreta delle disposizioni di legge del citato D.P.R.

A tale obiettivo, prestigioso ma anche impegnativo, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è rivolto con tutta la sua organizzazione articolata nell'intero territorio nazionale.

Per conseguire ciò è necessario mettere in moto alcuni meccanismi che, in via orientativa, possono individuarsi nella esigenza di procedere a revisione organizzativa di varie modalità di espletamento del servizio, nel rafforzamento della qualificazione tecnico-professionale, nella razionalizzazione e nell'efficienza dei rapporti con gli operatori esterni o con gli altri organismi aventi un determinato ruolo ai fini del servizio di prevenzione incendi.

In tal modo, infatti, sarà possibile dare alle popolazioni una risposta coerente al disegno legislativo.

Le direttive sui vari aspetti riguardanti la problematica complessiva di adeguamento del servizio di prevenzione incendi alla nuova normativa del D.P.R. n. 577 saranno date di volta in volta, tenendo conto delle condizioni reali esistenti.

Non vi è dubbio, però, che nel frattempo, ed entro i limiti delle possibilità contingenti, i Comandanti debbano curare, a norma di quanto previsto dall'art. 16 del citato D.P.R., di realizzare il massimo adeguamento del servizio di prevenzione incendi in ambito provinciale ispirandosi alla filosofia del D.P.R. stesso.

Gli Ispettori Regionali ed Interregionali, a norma di quanto previsto dall'art. 19 del citato D.P.R., coordineranno l'attività dei Comandi Provinciali al fine di fornire le indicazioni ed i suggerimenti utili per affrontare, nella fase di adeguamento sopra indicata, i problemi connessi con le innovazioni che l'approvazione del nuovo provvedimento legislativo comporta.

Ciò premesso, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti di ordine procedurale sugli articoli che prevedono adempimenti da parte dei Comandi Provinciali.

2) Attività dei Comandi Provinciali.

Rif. Art. 13. - Il primo comma indica i criteri da seguire nell'esame dei progetti effettuato dagli organi competenti del Corpo Nazionale VV.FF. (Comandi Provinciali, Ispettorati Regionali o Aeroportuali, Servizio Tecnico Centrale).

Nei casi in cui esistono le norme tecniche, l'esame dei progetti comporta la verifica della rispondenza del progetto elaborato alle norme stesse; in caso di mancanza di norme tecniche si deve far riferimento ai principi di base indicati all'art. 3 e si deve tener conto delle esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, degli impianti, ecc.

Ciò può comportare la traslazione, al caso di specie, di soluzioni tecniche applicate in casi analoghi purché, sia fondata sulla riconosciuta similitudine dei fattori di rischio e della adeguatezza delle misure antincendio.

Il secondo comma, oltre a fissare un preciso termine per il parere richiesto, fa riferimento alla data di presentazione della documentazione completa da allegare all'istanza del privato.

È evidente che tanto più chiare e precise saranno le informazioni di partenza sulle caratteristiche della documentazione da richiedersi al privato e tanto più saranno evitate al pubblico le richieste di altri documenti fatte in tempi successivi che comportano, tra l'altro, un maggiore onere burocratico.

I Comandi Provinciali, pertanto, sono invitati a curare la più efficace organizzazione interna per facilitare la conoscenza, da parte del pubblico, degli adempimenti ad esso spettanti.

Il terzo comma delinea il rapporto che i Comandi Provinciali devono tenere con i Sindaci dei Comuni nel cui ambito è previsto il progetto di un insediamento, di un impianto, ecc.

Tale rapporto si estrinseca nell'obbligo, per il Comando Provinciale, di dare comunicazione ai Sindaci delle norme tecniche di prevenzione, delle osservazioni generali formulate sui progetti, dei pareri espressi in merito dai competenti organi del Corpo al fine di consentire, ai Sindaci stessi, gli atti da disporre nell'ambito della loro competenza.

Ciò è ispirato anche all'utilità, per l'operatore esterno, di mettere tempestivamente a conoscenza il Sindaco delle osservazioni e delle prescrizioni antincendio evitando di apportare, successivamente all'approvazione di un progetto da parte del Comune, modifiche onerose determinanti ritardi dell'iter; con tale prassi, inoltre, si crea l'opportunità di consentire al Comune di apportare, nelle specifiche regolamentazioni, gli adeguamenti ritenuti utili.

Rif. Art. 14. - Per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'art. 14 in merito alle visite tecniche, con implicito richiamo ai concetti espressi nell'art. 1, risulta evidenziato che, essendo la prevenzione incendi compito istituzionale del Corpo, fa obbligo a tutto il personale di adempiere a tale compito.

Tale asserto comporta la responsabilizzazione del personale anche in tale campo secondo un'adeguata graduazione dell'impegno in relazione alle specifiche caratteristiche di professionalità.

I Comandi, pertanto, sono invitati ad adottare nel loro ambito, tenendo conto delle attuali possibilità, ogni iniziativa che sia rivolta alla più efficace organizzazione del servizio di prevenzione incendi comprendendo in ciò le modalità di impiego del personale e dei mezzi, le esigenze di preparazione finalizzata allo specifico argomento, i rapporti con il pubblico e con gli organi locali.

Ciò costituisce una prima fase di adeguamento organizzativo in vista di pervenire a una più completa definizione degli altri aspetti che interessano il servizio di prevenzione incendi.

Il secondo comma definisce i vari tipi di accertamenti che possono essere effettuati e le finalità connesse a tali accertamenti.

Per meglio orientare e precisare il ruolo affidato alle visite sopralluogo, si chiarisce che, come è noto, non sempre il campo di applicazione delle norme tecniche coincide con le disposizioni legislative che impongono l'obbligo di richiedere il controllo ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

In altri termini può verificarsi che siano in vigore **norme tecniche per impianti, attività, ecc., che non sono soggetti al rilascio del C.P.I.** (ad es.: centrali termiche con potenzialità al di sotto di 100.000 Kcal/h, autorimesse inferiori a 9 automezzi, ecc.).

In tali casi il Comando Provinciale, a seguito di visita sopralluogo, comunque effettuata, nel confermare che l'impianto, l'attività, ecc. non è soggetto al rilascio del C.P.I. deve indicare che, le norme tecniche in vigore devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell'attività di cui trattasi.

Rif. Art. 15. - L'Art. 15 del D.P.R. stabilisce gli adempimenti che gli Enti e i privati sono tenuti ad osservare in materia antincendi.

Per quanto riguarda le visite tecniche previste al punto 5), relative a visite di controllo per manifestazioni in locali o luoghi aperti al pubblico, si fa presente che l'erogazione del servizio potrà essere effettuata soltanto previa presentazione al Comando di regolare istanza, di attestato comprovante l'avvenuto versamento, di idonea documentazione tecnico-illustrativa e delle eventuali certificazioni attestanti particolari requisiti per impianti, materiali, strutture, ecc., rilasciate da tecnici abilitati o da laboratori legalmente riconosciuti.

Le istanze debbono essere inoltrate con un congruo margine di tempo per la pianificazione dei provvedimenti di competenza; le visite tecniche potranno avere luogo soltanto dopo che tutti i lavori di allestimento siano stati completati e in tempo utile per la notificazione alle Autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'esito della verifica effettua. Di quanto sopra, È opportuno darne comunicazione ai Prefetti ed ai Sindaci della Provincia.

I sopralluoghi per il rilascio del C.P.I., la cui validità è limitata alla durata della manifestazione, possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle Commissioni Provinciali di Vigilanza i cui pareri sono finalizzati a tutti gli aspetti della sicurezza, mentre la competenza dei Comandi VV.F. È limitata all'aspetto della sicurezza antincendi. Il C.P.I., nello specifico settore, è pertanto un ulteriore requisito, distinto dal verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza, a questo conseguente e riferito unicamente alla prevenzione incendi.

Rif. Art. 16. - L'articolo fa cenno alla organizzazione interna dei Comandi finalizzata al servizio di prevenzione incendi.

Da parte dell'Amministrazione è già in atto una prima fase di sperimentazione sulla meccanizzazione di alcuni servizi del Corpo tra i quali è compreso anche il servizio di prevenzione incendi.

Nella prima fase di attuazione e in aggiunta a quanto già in precedenza indicato nei commenti agli articoli 13, 14 e 15, i Comandi dei Vigili del Fuoco, sempre nei limiti delle loro possibilità organizzative, dovrebbero procedere ad un completo riesame di tutte le pratiche in giacenza al fine di eliminare quelle non più soggette ai controlli, riclassificarle in base al nuovo D.M. 16

febbraio 1982, assegnando a ciascuna la nuova periodicità di visita. In tale opera di riclassificazione dovrà ottenersi anche lo scopo di quantizzare le pratiche in trattazione presso ciascun Comando per categoria di appartenenza secondo il numero d'ordine di cui al citato D.M. 16 febbraio 1982.

A tal fine si ritiene opportuno suggerire il metodo di compilare un insieme di schede per ogni categoria di attività secondo il proprio numero d'ordine (ad es. n. 88: "Locali adibiti a deposito di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq") e in tali schede riportare la quantità di pratiche in trattazione che può, ovviamente, variare nel tempo. Ciò anche al fine di facilitare i successivi sviluppi del lavoro di meccanizzazione.

L'ultimo comma dell'art. 16 precisa inoltre che, quando dai sopralluoghi effettuati dai Comandi Provinciali VV.F. venga rilevata la inosservanza delle prescrizioni impartite o la variazione delle condizioni di sicurezza, corre l'obbligo di dare comunicazioni al riguardo alle Autorità Comunali e alle altre Autorità per i provvedimenti di competenza.

Giova al riguardo puntualizzare che le Autorità cui si riferisce il predetto comma sono quelle previste dalle disposizioni di legge vigenti (Prefetto, Sindaco, Autorità Giudiziaria).

A titolo di orientamento si rammenta che su tali aspetti furono fornite informazioni basate su un parere del Consiglio di Stato.

Per conseguire l'obiettivo della uniformità di cui all'art. 1 saranno dati successivamente ulteriori chiarimenti e suggeriti criteri applicativi anche sulla base del contesto delle nuove norme contenute nel D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577.

Rif. Art. 17. - L'articolo evidenzia che il C.P.I. è un atto esclusivamente tecnico che può essere rilasciato soltanto per le attività riscontrate in regola con le vigenti norme o criteri di sicurezza ai fini della prevenzione incendi. Ovviamente l'Autorità competente in tal caso citata è l'Autorità cui la legge demanda la sicurezza antincendi, vale a dire il Ministero dell'Interno, gli Ispettorati Regionali ed Interregionali VV.F. ed i Comandi Provinciali VV.F. Ciò coincide peraltro con l'individuazione della Autorità competente fatta nell'art. 650 del Codice Penale.

Rif. Art. 18. - L'articolo 18 sancisce la possibilità di acquisire certificazioni da parte di professionisti abilitati o da laboratori legalmente riconosciuti.

Dette certificazioni, acquisite agli atti, formeranno parte integrante della documentazione relativa all'attività sottoposta a controllo e potranno riguardare la conformità di apparecchiature, impianti, strutture, ecc., alle disposizioni di legge o di norme antincendi.

Tali certificazioni, come è noto, furono introdotte nella normale prassi fino ad ora seguita con la Circolare n. 15 del 7 febbraio 1961 dove furono anche indicate le motivazioni di sostegno alle quali pertanto si fa rinvio.

Il verbale di visita, cui si fa riferimento al secondo comma, di massima deve contenere: la ragione sociale della ditta, il tipo di attività, il numero degli addetti, le generalità della persona presente all'ispezione, le generalità del funzionario tecnico del Comando Provinciale che ha eseguito l'ispezione, le eventuali difformità riscontrate, le eventuali violazioni a norma di legge, la eventuale non esecuzione di prescrizioni impartite, il parere circa l'esercizio dell'attività, come si può evidenziare dal modello allegato.

L'ultimo comma dell'art. 18, infine, formalizza una prassi già in molti casi adottata a vantaggio dell'operatore in quanto consente allo stesso di avere quelle indicazioni di base che permettono di elaborare progetti di sistemazione più conformi alle norme di sicurezza antincendi evitando rifacimenti onerosi di progetti altrimenti improntati in maniera non conforme ai fondamentali principi di sicurezza. Tutto ciò è ottenibile mediante colloqui informativi tra gli operatori ed i funzionari del Comando.

Rif. Art. 21. - Per quanto concerne le richieste di deroga, da effettuarsi nei casi stabiliti, si fa presente che è necessario che il Comando unisca all'istanza la propria relazione e che tutte le istanze vengano inviate, in almeno due copie, agli Ispettori Regionali; questi provvederanno ad esprimere, a loro volta, il proprio parere prima di trasmetterle ai competenti organi centrali.

Per rendere ciò conforme alla legge i Comandi VV.F. devono evidenziare le carenze rispetto alle norme tecniche o ai criteri generali ed illustrare l'efficacia delle soluzioni alternative proposte per controbilanciare la carenza o le carenze riscontrabili.

Gli Ispettori Regionali, esaminata la richiesta del privato, la documentazione tecnica allegata, la relazione del Comitato Centrale tecnico-scientifico.

L'ultimo comma intende precisare che, per quanto concerne le attività contemplate nel D.M. 31 luglio 1934 (Depositi ed impianti di olii minerali e loro derivati Autorimesse), l'organo consultivo preposto resta la Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili a cui pertanto vanno indirizzate, da parte degli Ispettori Regionali, le istanze di deroga.

Rif. Art. 22. L'articolo 22 esplicita il concetto che le norme tecniche antincendi attualmente in vigore hanno valore di legge; per tener conto del nuovo elenco delle attività soggette di cui al D.M. 16 febbraio 1982, sarà fornita successivamente l'indicazione delle norme tecniche da considerarsi in vigore.

Di ciò è opportuno dare notizia alle Autorità Comunali secondo i chiarimenti relativi agli articoli precedenti. Per completezza, saranno precisate alle Autorità Comunali anche le attività che devono essere controllate dai Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Circolare n. 25 MI.SA. del 02-06-1982

D.M. 16 febbraio 1982 - Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. Chiarimenti e criteri applicativi.

1) Generalità

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982 recante modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

Le modificazioni apportate al precedente elenco delle attività soggette al controllo dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco si sono basate su una attenta ed approfondita analisi dei rischi potenziali di incendio tenendo conto dei dati statistici disponibili, delle esperienze acquisite nell'attività di estinzione e prevenzione incendi svolta dal 1965 ad oggi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della opportunità di graduare gli adempimenti secondo i criteri emergenti dalla anzidetta analisi.

Nella elaborazione del nuovo elenco delle attività da sottoporre a controllo si è ritenuto opportuno introdurre gli aggiornamenti conseguenti lo sviluppo tecnologico registrato negli ultimi vent'anni nonché, di proporre in luogo di generiche indicazioni di attività industriali e commerciali, indicazioni più precise basate sulle caratteristiche dei prodotti trattati e delle relative lavorazioni al fine di ridurre gli inconvenienti e le incertezze verificatisi nel passato.

Si è ritenuto anche di dover inserire direttamente nell'elenco una serie di attività che, pur presentando limitati rischi di incendio, sono da considerarsi pericolose per le conseguenze che eventi, anche di limitata rilevanza, possono avere a causa dell'affollamento delle persone e della loro particolare destinazione.

Per quanto riguarda poi la scelta della periodicità dei controlli, sono stati seguiti i seguenti criteri:

- 1) individuazione di quelle attività maggiormente suscettibili di dare luogo a situazioni di rischio di particolare rilevanza ai fini della pubblica incolumità;
- 2) responsabilizzazione dei gestori delle diverse attività, per i quali è stato ribadito l'obbligo di richiedere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi in occasione di ogni modifica apportata agli ambienti o agli impianti;
- 3) individuazione di intervalli di tempo più brevi per l'effettuazione delle visite, correlata alla presumibile esigenza di più frequenti modifiche delle situazioni ambientali o impiantistiche in relazione alla più rapida evoluzione delle tecnologie e della organizzazione del lavoro;
- 4) mantenimento dei controlli, con intervalli di tempo più distanziati, per le altre attività che, pur presentando minori probabilità di modificazioni e trasformazioni ambientali o impiantistiche, possono costituire fonti di pericolo anche in relazione a variazioni dell'assetto del territorio esterno.

Le considerazioni di cui sopra e la valutazione dei tempi necessari agli enti e ai privati ed ai Comandi provinciali VV.F. per i rispettivi adempimenti, hanno portato alla scelta di due intervalli di tempo da interporre fra successivi controlli: il primo di tre ed il secondo di sei anni. Per un numero molto limitato di attività, per le quali è lecito presumere la conservazione nel tempo

delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie ed influenti le modificazioni esterne, è stata prevista una visita una tantum, essendosi ritenuto superfluo ogni successivo intervento.

Considerate le motivazioni in forza delle quali è stata stabilita la periodicità delle visite per le diverse categorie di attività, e, fermo restando l'obbligo dei responsabili di richiedere i necessari controlli in occasione di modificazioni ai locali o agli impianti, la scadenza dei certificati di prevenzione incendi già rilasciati e validi alla data di emanazione del nuovo decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.

Per facilitare l'applicazione della norma relativa ai nuovi termini di validità dei certificati di prevenzione incendi i Comandi provinciali dei vigili del fuoco invieranno apposita comunicazione alle autorità locali competenti al rilascio delle licenze di esercizio (Comuni, Camere di commercio, ecc.) alla quale sarà unito anche l'allegato B contenente l'analisi comparativa fra l'elenco precedente e quello recentemente emanato che consentirà di individuare non solo le attività di nuovo inserimento o quelle eliminate ma anche la corrispondenza tra le voci che, pur modificate formalmente, restano sostanzialmente immutate.

I Comandi stessi tuttavia, a richiesta anche verbale degli interessati, procederanno al rinnovo cartolario dei certificati medesimi.

2) Criteri applicativi tecnici

Per una più facile consultazione dell'elenco si è ritenuto anche opportuno suddividere le attività in gruppi il più possibile omogenei tra loro per settore merceologico o destinazione d'uso (allegato A); si è anche proceduto ad una analisi comparativa tra il vecchio ed il nuovo elenco (allegato B) dalla quale si evincono sia le voci che, pur modificate formalmente, restano sostanzialmente immutate, sia le voci completamente nuove, sia quelle eliminate.

Per numerose voci sono stati inseriti i limiti inferiori per meglio definire il campo di applicabilità, tenuto conto dei rischi ipotizzabili, eliminando anche una serie di incertezze interpretative che hanno dato luogo a confusione e disorientamento per gli operatori e per gli organi di controllo, nonché ad un sensibile contenzioso di carattere procedurale e amministrativo.

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività che sarebbero singolarmente soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, **dovrà essere rilasciato un unico Certificato di prevenzione incendi** relativo a tutto il complesso e **con scadenza triennale**, il che costituisce una innovazione sensibile rispetto alla prassi fino ad ora adottata. Infatti, pur sussistendo, nell'ambito di un unico complesso, differenti attività che comportano variabili livelli di rischio e l'applicazione di specifiche e differenti normative di sicurezza, è ovvio che, per le interdipendenze derivanti dalle singole attività, il problema della sicurezza è da affrontarsi globalmente. Tale criterio ha pertanto imposto l'esigenza che vi sia un unico Certificato di prevenzione incendi che dovrà contenere le indicazioni relative alle singole attività per le quali, tra l'altro, devono applicarsi le specifiche normative vigenti o gli appositi criteri di sicurezza. In tale Certificato dovranno essere inserite le limitazioni e le condizioni di esercizio ritenute necessarie.

Per le attività indicate al punto **91** Impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 100.000 Cal/h, devono intendersi quelli per il riscaldamento di ambienti, produzione di acqua calda, cucine e lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezione, lavaggio biancheria e simili, distruzione rifiuti, forni, ecc.

Nelle zone sottoposte ai controlli previsti dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, per gli impianti di potenzialità compresa tra le 30.000 e le 100.000 Cal/h, dovranno essere effettuati gli adempimenti previsti dalla legge 615 stessa, senza rilasciare il Certificato di prevenzione incendi, che viene sostituito da una comunicazione contenente indicazioni sulla conformità o meno alle norme vigenti.

Per **complessi edilizi ad uso civile** includenti più attività distintamente indicate nel nuovo decreto possono, in via generale, considerarsi due casi:

- a) **complesso edilizio ad unica gestione** nel quale coesistono più attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e che sono a servizio esclusivo del complesso edilizio stesso (ad esempio ospedali includenti impianti di produzione di calore, depositi, lavanderie, ecc.; alberghi includenti autorimesse, sale di riunione, centrali termiche, locali di spettacolo e trattenimento includenti centrali termiche, di condizionamento, ecc.). In tale caso, anche a norma dell'art. 2 della legge 966/1965, dovrà essere rilasciato un **unico Certificato di prevenzione incendi** relativo a tutto il complesso, con la scadenza prevista nel decreto, e

che dovrà contenere le indicazioni relative alle singole attività in analogia a quanto già indicato per gli stabilimenti ed impianti industriali;

- b) **complesso edilizio polifunzionale a gestione non unica** nel quale coesistono più attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e che non sono a servizio del complesso edilizio stesso (ad esempio attività commerciali, locali di trattenimento o spettacolo, scuole, ecc.). In tale caso dovrà essere rilasciato **a ciascuna gestione dell'attività un Certificato di prevenzione incendi** con le relative scadenze previste nel decreto.

Al punto **94** del decreto sono indicati gli Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri. La ragione della visita una tantum risiede nel fatto che l'esigenza che comporta il rilascio del Certificato di prevenzione incendi una tantum è rivolta principalmente alla situazione strutturale del complesso edilizio in relazione alle previste destinazioni.

Tuttavia, per tener conto delle ipotesi di gestioni separate di attività inserite nel complesso abitativo, nonché dell'esigenza di controllare la rispondenza degli impianti, nel tempo, alle norme di sicurezza, come prescritto per tutti gli edifici anche se di altezza inferiore ai 24 metri, le attività di per sé stesse soggette ai controlli devono avere ciascuna un proprio Certificato di prevenzione incendi con la validità corrispondente.

In base a ciò, al completamento della realizzazione del complesso edilizio o della sua ristrutturazione a seguito di modifiche sostanziali, verranno effettuate la visita per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi una tantum per il fabbricato di civile abitazione, nonché le visite per le altre attività soggette ed inserite nel complesso edilizio (produzione calore, autorimesse, ecc.), rilasciando a queste ultime appositi e separati Certificati di prevenzione incendi.

Al punto **95** del decreto sono indicati i vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.

Per tali attività, in luogo della comunicazione contenente indicazioni sulla conformità o meno ai criteri di sicurezza vigenti - secondo la prassi attuale - dovrà essere rilasciato un Certificato di prevenzione incendi con validità una tantum, se i criteri stessi risultano osservati.

Ai fini delle presenti disposizioni per altezza in gronda si intende l'altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco all'intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile.

Nei casi di attività, per legge soggette anche a controlli di organi collegiali, i Comando possono effettuare le visite di loro competenza in occasione di tali visite collegiali.

3) Criteri applicativi delle tariffe

Come è noto il D.M. 20 gennaio 1982 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 3 marzo 1982 ha aggiornato le tariffe per i servizi a pagamento resi agli enti ed ai privati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; inoltre, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 966/1965, l'applicazione delle tariffe viene eseguita in funzione del tempo necessario all'espletamento di ogni singola prestazione; tali tempi devono tenere conto delle varie componenti afferenti il sopralluogo, la stesura della relazione, il perfezionamento tecnico-amministrativo della pratica e la durata dei percorsi di andata e ritorno per raggiungere il posto della visita tecnica.

Questo Ministero, in analogia a quanto già disposto con la Circolare n. 73 del 21 ottobre 1970 - da considerarsi ovviamente decaduta - ha determinato, per ogni attività soggetta a controllo, il limite massimo di tempo nel quale l'espletamento del servizio può essere in pratica certamente assicurato (allegato C).

Tale valutazione è stata fatta sulla base dei lavori effettuati da un gruppo di studio, composto da funzionari tecnici centrali e periferici del Corpo, sentita un'apposita Commissione Interministeriale della quale fanno parte funzionari del Ministero del tesoro, funzionari dell'Ufficio legislativo, della Divisione gestioni contabili e del Servizio tecnico centrale di questa Amministrazione.

Il numero di ore indicato nell'allegato C deve essere, come già detto, considerato come il numero massimo ritenuto necessario per l'espletamento di ciascun tipo di prestazione e non potrà quindi essere richiesto il pagamento di un numero di ore superiore a quello indicato nell'allegato stesso per ogni attività.

Per attività di notevole rilevanza (grandi complessi industriali e simili) e per altri casi particolari dipendenti da obiettive difficoltà di percorso, per i quali possa risultare impossibile completare la prestazione entro i limiti massimi suddetti potranno essere richiesti ulteriori versamenti sulla base dei tempi tecnici effettivamente necessari per l'espletamento totale della pratica ed includenti anche gli accertamenti in loco.

Per le attività di cui ai punti 2, 24, 26, 27, 28 e 30 del decreto si è ritenuto opportuno distinguere tempi massimi differenziati in funzione del reale impegno che presumibilmente potrà comportare il servizio (vedi. allegato C).

Nulla è innovato per quanto riguarda le procedure indicate nella legge 966/1965 e le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del D.P.R. 547/1955 e annesso D.P.R. 689/1959.

Si precisa infine che le nuove tariffe entrano in vigore dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del D.M. 20 gennaio 1982 sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 3 marzo 1982 e quindi si applicano a tutte le prestazioni rese a decorrere dal 18 marzo 1982, anche nel caso che dette prestazioni siano conseguenti a domande presentate precedentemente e per le quali sia stato anche costituito il relativo deposito provvisorio.

La fatturazione definitiva di cui all'art. 7 della legge 966/1965 verrà effettuata pertanto sulla base delle nuove tariffe in vigore e tenendo conto anche dei nuovi limiti orari di cui alla presente Circolare.

Per le domande presentate relative ad attività non più soggette ai controlli di prevenzione incendi, sarà provveduto, ai sensi del citato art. 7, alla restituzione delle somme già versate a titolo di deposito provvisorio.

Allegati: (... omissis ...)

Allegato A: *ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE SOGGETTE ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DIPREVENZIONE INCENDI (Art. 4 della Legge 26 luglio 1965, n. 966)
(Elencazione per gruppi di attività omogenee)*

Allegato B: *ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DIPREVENZIONE INCENDI (Art. 4 della Legge 26 luglio 1965, n. 966)
Prospetto di comparazione tra il nuovo elenco ed il Decreto Ministeriale 25 settembre 1965*

Allegato C: *ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE SOGGETTE ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DIPREVENZIONE INCENDI (Art. 4 della Legge 26 luglio 1965, n. 966)
(Elencazione in ordine progressivo con l'indicazione dei limiti orari e delle periodicità)*